



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ATTIVITA' LEGISLATIVA
DEL CONSIGLIO NELLA TERZA LEGISLATURA

3 luglio 1957 - 17 giugno 1961

A CURA DELLA DIREZIONE DI SEGRETERIA
UFFICIO STUDI LEGISLATIVI

DALLA SEGRETERIA GENERALE

La sintesi che si presenta è un valido strumento per chi voglia orientarsi rapidamente nella complessa attività svolta dal Consiglio regionale nel corso della III legislatura e nella documentazione relativa, reperibile nell'Archivio e nella Biblioteca dello stesso Consiglio. Curato — come i precedenti due volumi, dedicati rispettivamente alla II e alla I legislatura — dalla Direzione di Segreteria e in particolare dall'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, questo volume raccoglie in forma sistematica le notizie più importanti intorno a tutti gli atti del Consiglio, dai progetti di legge agli ordini del giorno, dalle mozioni alle interrogazioni.

La raccolta non solo risponde alle esigenze di prima e rapida informazione, ma offre tutti i dati necessari all'ulteriore ricerca e approfondimento dei temi. Vengono infatti indicati il numero dei singoli atti, le date di presentazione al Consiglio e di decisione da parte del medesimo, i promotori delle iniziative e l'iter da queste seguito fino all'esito finale, positivo o negativo che sia stato. Sulla base di queste informazioni, l'uomo politico, il funzionario, il giurista, il giornalista, l'imprenditore, lo studioso, chiunque vi abbia interesse, in definitiva, può facilmente reperire i testi e le relazioni dei proponenti e delle Commissioni, i verbali delle Commissioni e i resoconti stenografici delle discussioni in Assemblea.

In sostanza il volume è utile anche a chiunque voglia interrogare l'archivio e la biblioteca del Consiglio regionale, i quali come tutti gli istituti del genere, danno risposte tanto più pertinenti e rapide quanto più pertinenti e precisi sono i quesiti. L'esperienza fatta con i due precedenti volumi della serie ha rivelato l'utilità di queste pubblicazioni anche per chi ha una conoscenza diretta dell'attività del Consiglio regionale. Così che appare perfino superflua la pagina di presentazione di questo III volume.

Non è invece superfluo un richiamo alla presentazione scritta dal compianto dott. Cesare Salotto, Segretario Generale del Consiglio regionale, per il primo volume. E non solo non è superfluo, ma è doveroso, ricordare che fu proprio il dottor Salotto a sostenere l'utilità di queste pubblicazioni. I funzionari dello Ufficio studi legislativi, ai quali si devono la redazione e la pubblicazione di questo terzo volume, hanno anche in questo volume seguito i criteri dei volumi precedenti, criteri che hanno superato la prova dell'esperienza pratica.

PARTE PRIMA

PROGETTI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE

1 — EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE CASSE MUTUE
ARTIGIANE PER INTEGRARE LE PRESTAZIONI SANITARIE PREVI-
STE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533.

*Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Sotgiu Girola-
mo - Prevosto il 9 luglio 1957.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è stata resa obbli-
gatoria per gli artigiani l'assicurazione contro le malattie. La
legge, pur affermando un principio di indubbio valore sociale,
presenta, però, una grave lacuna in quanto le prestazioni obbli-
gatorie che le Casse mutue artigiane devono fornire non com-
prendono l'assistenza sanitaria generica ambulatoriale ed a domi-
cilio, cioè proprio quella assistenza che, oltre essere la più ri-
chiesta, costituisce anche il presupposto tecnico-sanitario per la
erogazione delle prestazioni specialistiche previste dalla citata
legge.

A tale grave lacuna vuol sopperire la presente proposta di
legge autorizzando l'Amministrazione regionale, in attesa di
ulteriori provvedimenti che in materia potranno essere stabiliti
dallo Stato, ad integrare, con contributi straordinari da devolversi
alle Casse mutue artigiane di Cagliari, Sassari e Nuoro, le pre-
stazioni previste dal 1° comma dell'art. 6 della legge 29 dicem-
bre 1956, n. 1533.

La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione
per sopravvenuta chiusura della legislatura.

2 — RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI TERRENI ADIBITI A PASCULO PER L'ANNATA AGRARIA 1956-57 IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi - Nioi - Torrente il 27 luglio 1957.

*Approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1958.
Rinviata dal Governo il 16 marzo 1958.*

Non riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 19 giugno 1959.

La proposta di legge prevede che i canoni di affitto, comunque configurati, dei terreni adibiti a pascolo di proprietà di privati, di enti pubblici e dei Comuni, vengano ridotti del 30% per l'annata agraria 1956-57. Detta riduzione può essere, inoltre, elevata fino al 50% nelle zone che un comitato regionale — composto dall'Assessore all'agricoltura e foreste, dai 3 Ispettori provinciali dell'agricoltura e dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate — stabilirà in relazione all'entità dei danni calcolati sulla base della resa media di latte per capo ovino. Dalla riduzione suaccennata vengono esclusi però i terreni adibiti a pascolo i cui concedenti risultino proprietari di una estensione di terra non superiore ai 15 ettari.

La proposta di legge che è stata presentata al fine di evitare il sequestro del bestiame da parte dei proprietari terrieri insoddisfatti nei loro crediti per canoni d'affitto a danno delle aziende pastorali che nel corso dell'annata agraria 1956-57 hanno sofferto una eccezionale crisi economica, è stata esaminata dalla Commissione all'agricoltura, che dopo aver apportato modifiche al testo dei proponenti ha espresso parere favorevole. In senso contrario si è invece pronunciata la Commissione alle finanze.

La proposta di legge è stata approvata, nel testo della Commissione, dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame dell'Assemblea in quanto essendo venute meno — per effetto di un analogo

intervento statale in materia — le condizioni che avrebbero potuto giustificare l'iniziativa del legislatore regionale, la legge è da ritenersi viziata da illegittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di competenza, avendo interferito nella disciplina dei rapporti di diritto privato quando non erano più sussistenti gli estremi che avrebbero potuto consentire tale eccezionale intervento.

La legge regionale, esaminata nuovamente dall'Assemblea, non è stata riapprovata.

3 — DISPOSIZIONI PER I MUSEI DEGLI ENTI LOCALI, LO SVILUPPO DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione Falchi Pierina, il 17 agosto 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1958.

L. R. 7 febbraio 1958, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 25 marzo 1958.

Il disegno di legge, nel richiamarsi alle competenze derivanti alla Regione Sarda dall'art. 5 del suo Statuto speciale, vuol consentire l'intervento integrativo dell'Amministrazione regionale nel settore delle ricerche archeologiche e della preservazione del patrimonio artistico, storico, speleologico, onologico e etnologico della Sardegna, con particolare riferimento ai musei degli enti locali per i quali è previsto un adeguato controllo da parte dell'Amministrazione regionale sia nel materiale in essi raccolto, sia nel loro funzionamento ed incremento.

La Commissione competente ha espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea regionale l'ha successivamente approvato.

4 — CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI DANNEGGIATI DAGLI INCENDI
DURANTE L'ESTATE 1957.

*Presentata dal Consigliere regionale Frau il 19 agosto 1957.
Ritirata dal proponente, con nota motivata, il 20 giugno
1958.*

Al fine di evitare irreparabili conseguenze alla dissestata economia agraria delle zone sconvolte dagli incendi dell'estate 1957, la proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai proprietari o conduttori di sugherete, singoli od associati, un sussidio straordinario nella misura non superiore al valore medio di 15 chilogrammi di sughero per ciascuna pianta bruciata; ed altresì a stanziare un fondo pari al 50% dei contributi unificati dovuti dai proprietari o dagli affittuari danneggiati dagli incendi dell'estate 1957 per qualsiasi coltura riferiti alle rate di ottobre e dicembre 1957, febbraio e aprile 1958. E' altresì prevista, per i mesi di agosto, settembre, ottobre e dicembre 1957, la riduzione del 60% dei canoni d'affitto dei terreni adibiti a pascolo distrutti dagli incendi dell'estate dello stesso anno.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente.

5 — DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni il 24 agosto 1957.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 17 ottobre 1957.

Il disegno di legge, identico al disegno di legge n. 165 della seconda legislatura, è stato presentato dalla Giunta regionale per sostituire alla regolamentazione della materia contenuta nella legge regionale 24 febbraio 1956, rinviata dal Governo (vedi D. L. n. 115 della II^a legislatura), una nuova regolamentazione, in quanto con l'entrata in vigore del D. P. R. 30 giugno 1955, n. 1534, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 1956, n. 87, venne a mancare il parallelismo esistente fra organi statali e organi regionali, presupposto dalla legge stessa.

Il nuovo disegno di legge attribuisce al Presidente della Giunta la competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche e per la costruzione di linee elettriche di tensioni superiori a 60.000 volts ed all'Assessore ai lavori pubblici la competenza per le concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche e per la costruzione di linee elettriche di tensione fino a 60.000 volts.

La Commissione, essendosi pronunciata a favore del rigetto dei rilievi del Governo alla legge regionale 24 febbraio 1956, si è coerentemente dichiarata contraria all'approvazione del disegno di legge, che è stato ritirato dalla Giunta.

6 — ORGANICO PROVVISORIO DEL PERSONALE DELLA AZIENDA DELLE
FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra il 2 settembre 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 novembre 1957.

L. R. 29 novembre 1957, n. 26.

Pubblicata nel B. U. R. n. 50 del 23 dicembre 1957.

Il disegno di legge, predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale demaniale della Regione Sarda, e presentato dalla Giunta per l'approvazione da parte del Consiglio regionale a norma dell'art. 12 della legge istitutiva della Azienda stessa, contiene la tabella organica provvisoria del personale dell'Azienda e dispone che per la prima organizzazione dei servizi l'Azienda si avvalga di personale dello Stato o della Regione considerato in posizione di comando e del personale in servizio presso gli uffici dell'Azienda alla data della entrata in vigore della presente legge.

Il disegno di legge estende al personale comandato della Azienda le disposizioni delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e n. 7, e successive modificazioni, e quelle integrative della legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2, e dispone che i provvedimenti relativi siano adottati con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

Per il restante personale il disegno di legge dispone che si applichi il trattamento economico degli impiegati della Regione in base alla qualifica attribuita dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna modifica dalla Commissione e dall'Assemblea.

7 — ISTITUZIONE DI UNA TASSA SUI MINERALI PRODOTTI IN SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Colia il 10 settembre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la istituzione, a partire dal 1 gennaio 1958, di una tassa sui minerali industrialmente utilizzabili prodotti nel territorio della Sardegna. La tassa, che è previsto possa esser temporaneamente ridotta o sospesa ove si verificino situazioni particolari di depressione di mercato, è fissata in ragione del 3% sul valore dei minerali e può essere versata a canone annuo concordato.

La proposta di legge prevede che le ditte, società o imprenditori con sede legale nel territorio della Regione Sarda possano essere esentati dal pagamento della tassa nel caso in cui i minerali da essi estratti vengano trasformati in Sardegna e per la parte non trasformata paghino la tassa nella misura dell'1,50%.

E' inoltre previsto che il ricavato della tassa venga distribuito fra i Comuni nel cui territorio si trovano i minerali, e in proporzione del valore dell'estratto, per la esecuzione di opere pubbliche, igieniche, sanitarie e culturali. Le modalità di accertamento e di riscossione della tassa è previsto vengano fissate con successivo regolamento.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

8 — PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE DELLA SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Melis il 14 settembre 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1958.

Rinviata dal Governo in data 16 marzo 1958.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge, autorizzando l'Amministrazione regionale ad integrare con appositi finanziamenti i fondi messi a disposizione dei singoli istituti dal Ministero della pubblica istruzione, tende a migliorare e potenziare le attrezzature e gli impianti didattici e scientifici degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna, finora esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 1 agosto 1950, n. 42, modificata dalla legge regionale 9 luglio 1952, n. 18, recanti provvidenze per l'incremento dell'istruzione tecnica professionale.

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformata in legge.

9 — CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DELLE ZONE INDUSTRIALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Costa il 18 settembre 1957.

Approvata dall'Assemblea la sospensiva nella seduta del 24 settembre 1958.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo presso il Credito industriale sardo per la concessione di contributi a favore dei Consorzi o degli altri organismi preposti alla realizzazione delle zone industriali quale concorso nelle spese che i Consorzi o gli organismi sostengano direttamente per la provvista delle aree e per la realizzazione di opere comprese nei piani approvati dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

Per la costituzione del fondo è previsto che l'Amministrazione regionale stanzi, per un periodo di 30 anni, la somma annua di lire 396 milioni.

E' consentito che i contributi, stabiliti nella misura costante delle spese ritenute ammissibili, possano essere scontati dai Consorzi o dagli altri organismi.

Il disegno di legge fissa inoltre l'ammontare delle spese nel complesso e per le singole zone industriali di Cagliari, Sassari - Portotorres, Oristano, Macomer, S. Antioco - Portovesme e per quelle da istituire.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge apportando alcune lievi modifiche al testo del proponente.

L'Assemblea ha deliberato di sospendere l'esame del disegno di legge in attesa di conoscere l'atteggiamento degli organi dello Stato circa il funzionamento del Piano di rinascita e dei programmi di industrializzazione.

10 — PROVVIDENZE PER RIPRISTINARE LA PRODUTTIVITA' DEI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA INCENDI ED INCREMENTARE LA SUGHERICOLTURA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra il 5 ottobre 1957.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 9 marzo 1960.

Il disegno di legge, allo scopo di ripristinare la produttività dei soprassuoli recentemente danneggiati dagli incendi estivi, ed indirizzare la silvicoltura isolana verso forme migliori, tecnicamente pregevoli ed aggiornate, onde aumentare il reddito globale complessivo del patrimonio forestale sardo, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli agricoltori che intendono ricostituire soprassuoli estremamente deteriorati, od impiantare nuovi boschi, particolari contributi finanziari (commisurati al 75% del costo dell'opera oltre la concessione gratuita dei semi o delle piantine).

La liquidazione dei contributi è prevista nella misura dei $\frac{2}{3}$ all'atto del compimento dell'opera e nella misura di $\frac{1}{3}$ dopo un triennio a decorrere dal primo collaudo iniziale.

Il disegno di legge prevede inoltre particolari disposizioni a vantaggio dei privati, dei Comuni e degli altri enti che deliberino di utilizzare i propri soprassuoli boscati in base a regolari piani economici, aprendo strade di esbosco, viali parafuoco, costruendo muri di confine, di divisione, torri di avvistamento incendi e fabbricati di servizio, tendendo sempre a valorizzare economicamente i soprassuoli boschivi e a difenderli concretamente dalla insidia degli incendi.

A favore della sughericoltura viene disposto, in aggiunta

alle suesposte provvidenze di ordine generale, ed oltre all'esecuzione dell'inventario dei terreni aventi vocazione sughericola — previsto dalla legge 18 luglio 1956, n. 759 — la concessione dei particolari premi agli agricoltori che curino amorevolmente lo sviluppo e l'accrescimento delle piantine di sughera spontaneamente nate difendendole dall'insidia e dai danni dei pascoli vaganti.

Il disegno di legge, infine, prevede, per l'Amministrazione regionale, la possibilità di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 111 e seguenti del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, per l'acquisto e demanializzazione dei terreni da imboschire.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 9 marzo 1960.

11 — ISTITUZIONE DI UN TRIBUTO REGIONALE SULLE BEVANDE SUPER ALCOOLICHE E SUI PRODOTTI ALCOOLICI.

Presentata dal Consigliere regionale Porcu Ruju l'8 ottobre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata per far fronte alla grave crisi che ha investito il settore vitivinicolo sardo.

A tal fine la proposta prevede l'istituzione di un tributo regionale sulle bevande super alcoliche e sui sotto prodotti alcolici consumati in Sardegna, tributo che viene fissato nella misura di lire 1.000 per le bevande superalcoliche fabbricate all'estero, di lire 100 per quelle nazionali e di lire 50 per quelle fabbricate in Sardegna.

Tale misura è ridotta del 50% per i sottoprodotti alcolici.

La proposta di legge infine demanda ad un apposito regolamento le modalità di accertamento e di riscossione del tributo.

Le Commissioni hanno proposto al Consiglio la non approvazione della proposta di legge in quanto è sembrato che la eccessiva genericità della formulazione porti a non poter stabilire la natura dell'istituendo tributo e che pertanto la legge sarebbe incostituzionale, ed inoltre in quanto durante le more dell'esame i motivi di carattere contingente che mossero il presentatore vennero a mancare essendo stata superata la crisi del settore vitivinicolo.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alle finanze Stara l'8 ottobre 1957.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1957.
L. R. 19 ottobre 1957, n. 24.*

Pubblicata nel B. U. R. n. 45 del 25 novembre 1957.

Il provvedimento contiene una serie di variazioni alle previsioni dell'entrata e della spesa del bilancio 1957 rese necessarie dalla necessità di dare esecuzione a leggi già in precedenza approvate quali la L. R. 5 ottobre 1956, n. 25, concernente agevolazioni e provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case e la L. R. 17 novembre 1956, n. 33, che prevede un contributo per la realizzazione di un nuovo ospedale civile in Sassari.

Per l'applicazione di tali leggi vengono così istituiti i capitoli 140 bis e 127 bis, mentre nello stato di previsione dell'entrata vengono istituiti i capitoli 36 bis e 36 ter, il primo con una previsione di 108 milioni ed il secondo per memoria, che trovano la loro ragione nell'entrata in funzione della L. R. 5 ottobre 1956, n. 25, sopra citata.

L'art. 4 del disegno di legge prevede infine una serie di variazioni approvate dalla Commissione e selezionate dal Consiglio che prevedono nello stato di previsione dell'entrata in aumento i capitolo 25 (interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sulle contabilità speciali) e 26 (tributi erariali relativi ai pagamenti) per complessivi 88 milioni. Sulla scorta di tale maggiore previsione di entrata sono state introdotte delle variazioni in aumento di una serie di capitoli della spesa mentre alcuno dei capitoli della spesa stessa è stato ugualmente previsto in diminuzione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 12 ottobre 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 novembre 1957.

L. R. 20 novembre 1957, n. 27.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 dell'11 gennaio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 9 novembre 1956, il 10 marzo 1957 si è svolta nella frazione di Nuxis la consultazione popolare per la creazione della frazione in Comune autonomo. Avendo avuto la consultazione esito favorevole, la Giunta ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione del Comune di Nuxis, attuale frazione di Santadi.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e l'Assemblea lo ha trasformato in legge.

14 — CONTRIBUTO REGIONALE A SGRAVIO PARZIALE DEI CONTRIBUTI
AGRICOLI UNIFICATI IN SARDEGNA.

*Presentata dai Consiglieri regionali Castaldi - Cadeddu -
Medda - Casu - Sassu - Muretti il 18 ottobre 1957.*

*Ritirata dai proponenti, con nota motivata, il 21 giugno
1960.*

La proposta di legge, al fine di attenuare l'onere contributivo nel settore agricolo, autorizza l'Amministrazione regionale ad assumere a proprio carico il pagamento della metà dei contributi unificati riferentisi ad attività agricole ed armentizie esercitate nel territorio della Sardegna di competenza dell'anno agrario dal 1 agosto 1957 al 31 luglio 1958.

La proposta di legge, per l'esecuzione di quanto sopra, prevede che l'Assessore alle finanze rilevi presso il competente ufficio il carico totale accertato nelle province sarde e disponga il pagamento del 50% di ogni rata a spese della Regione in coincidenza con ciascuna scadenza trimestrale, eseguendo il versamento direttamente al servizio contributi agricoli unificati.

La proposta di legge, esaminata dalle Commissioni, che hanno espresso parere favorevole, è stata successivamente ritirata da presentatori, con nota motivata, il 21 giugno 1960.

Presentata dai Consiglieri regionali Borghero - Cois - Asquer - Prevosto - Manca il 26 ottobre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, nel richiamarsi alle competenze derivanti alla Regione dall'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, prevede la concessione di un assegno mensile di L. 5.000 ai vecchi lavoratori poveri di tutte le categorie, uomini o donne, residenti da almeno cinque anni in Sardegna, che abbiano compiuto il 60° anno di età e non percepiscano altre pensioni o altri assegni di quiescenza, di invalidità e vecchiaia.

La Commissione ha espresso a maggioranza parere sfavorevole alla proposta di legge poichè la legislazione nazionale non prevede alcuna assicurazione per la categoria dei lavoratori che si vorrebbe assistere e pertanto non è possibile invocare l'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna che attribuisce alla Regione la facoltà di adattare, con elementi integrativi, alla situazione della Sardegna, le leggi nazionali vigenti.

Non esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

16 — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA MINIMA UNITA' COLTURALE E PODERALE, ALLA RICOMPOSIZIONE DELLA PROPRIETA' FRAMMENTATA O DISPERSA, ED AL RIORDINAMENTO IN GENERE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA, AI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STESSE.

Presentata dai Consiglieri regionali Medda - Casu il 29 ottobre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata al fine di determinare, con adeguate disposizioni esecutive, la minima unità colturale e poderale ed operare il riordinamento della proprietà fondiaria, attraverso la ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa.

Pertanto la proposta di legge, che si ripartisce in tre distinti titoli, fissa, in ciascuno di essi, particolari norme relative alle singole fasi dell'importante processo del riordinamento fondiario.

Nel titolo primo si provvede alla fissazione della minima unità colturale prevista dall'art. 846 e seguenti del Codice civile. La mancanza di adeguata disposizione esecutiva ha impedito finora che potesse avere applicazione tale norma. Questa mancanza è stata segnalata varie volte da organi tecnici e dalla magistratura, ed è da lamentare che, riconosciuti i danni di un eccessivo frazionamento della proprietà, e apprestate le disposizioni legislative, queste siano rimaste per tanto tempo inoperanti per la mancanza della disposizione che fissa il limite della minima unità colturale.

Al titolo secondo la proposta di legge detta le norme che, in materia di riordinamento fondiario, debbono essere applicate dalla Regione per promuovere ed indirizzare i consorzi previsti dall'art. 850 del Codice civile e sostituirsi ad essi in caso di inadempimento o di incapacità.

Nel titolo terzo sono raggruppate le disposizioni che, in coor-

dinamento con la vigente legislazione, tendono, attraverso la concessione di contributi e provvidenze, a favorire l'attuazione della legge stessa.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge ed ha deliberato di unificare la prima parte del progetto di legge con altra iniziativa legislativa, la proposta di legge n. 49, che stabilisce le norme relative alla determinazione della Commissione che avrebbe dovuto successivamente procedere alla fissazione della minima unità culturale.

La proposta di legge non è stata esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

17 — DELEGA FRA ASSESSORI DELLA FIRMA DEGLI ATTI DI IMPEGNO E DEI TITOLI DI SPESA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 30 ottobre 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1958.

Rinviata dal Governo in data 16 marzo 1958.

Non riapprovata dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 1958.

Il disegno di legge dispone che ogni Assessore regionale possa delegare ad altro Assessore il potere di firmare gli atti di impegno ed i titoli di spesa relativi a materie di sua competenza.

Il disegno di legge è stato presentato per evitare che, in caso di assenza o impedimento di un Assessore, le pratiche di sua competenza non possano avere il loro regolare e sollecito corso.

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dalle Commissione e dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge perchè in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico statale, il quale prevede che la delega possa avvenire solo fra organi fra i quali intercorra un rapporto di gerarchia vera e propria o quanto meno di gerarchica subordinazione, mentre mancano del tutto casi di delega fra organi posti al vertice dei diversi rami dell'Amministrazione.

La Commissione ha ritenuto fondato il rilievo del Governo ed ha proposto all'Assemblea la non riapprovazione della legge.

L'Assemblea ha accolto la proposta della Commissione e non ha riapprovato la legge.

Presentata dal Consigliere regionale Casu il 31 ottobre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge trae le sue ragioni dalla constatazione di una particolare situazione di fatto e di diritto esistente in Sardegna; infatti il testo unico sull'esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, attualmente, per alcuni aspetti, non corrisponde alle particolari condizioni dell'ambiente e, soprattutto, non risponde ai compiti che la caccia dovrebbe assolvere nel quadro generale dell'economia isolana. In considerazione quindi di ciò e dell'importanza regionale e dello sviluppo sempre maggiore che va assumendo l'esercizio della caccia, si è ritenuto — da parte del presentatore della proposta di legge in esame — indispensabile che la disciplina di detto esercizio sia direttamente accentrata dagli organi competenti della Regione.

I fini cui tende principalmente il progetto possono essere riassunti come segue:

- 1) necessità di difesa ed incremento della selvaggina nobile stanziale;
- 2) necessità di porre una remora al depauperamento progressivo della selvaggina determinato dalle trasformazioni fondiarie e dall'aumento del numero dei cacciatori;
- 3) necessità di eliminare i danni causati alla selvaggina dai bracconieri.

Nell'intento di perseguire tali fini la proposta di legge prevede una serie di norme e di mezzi che vanno dalla costituzione del territorio della Regione in riserva regionale di caccia (dando con ciò all'Amministrazione regionale la possibilità di assumere la diretta disciplina dell'esercizio venatorio); all'abolizione dei Comitati provinciali della caccia e la loro sostituzione mediante l'istituzione di uffici provinciali alle dirette dipendenze dell'Assessorato all'agricoltura e foreste; all'abolizione dell'obbligatorie-

tà dell'iscrizione — peraltro costituzionalmente superata — all'esistente organizzazione dei cacciatori; al versamento di un contributo da parte dei cacciatori per poter esercitare la caccia nella riserva regionale. Detto versamento dovrebbe considerarsi come un concorso finanziario per la difesa e l'incremento della selvaggina.

La suddetta nuova regolamentazione non esclude la possibilità che su determinati terreni vengano accordate concessioni private di caccia che, peraltro, saranno soggette ad una più rigorosa disciplina e dovranno consentire che la selvaggina, ivi sviluppata, si irradi anche nelle zone limitrofe determinando così un notevole ripopolamento.

Anche il problema del ripopolamento di determinate località trova nella presente proposta una sua soluzione attraverso la creazione di zone di protezione e di ripopolamento, le quali potranno essere permanenti o temporanee e che possono configurarsi, in un certo qual senso, come le attuali bandite di caccia. Dette zone dovranno rispondere al principio della difesa e del potenziamento della selvaggina e, in un certo qual modo, dovranno assolvere alla funzione dei parchi. Inoltre queste zone, opportunamente regolamentate, potrebbero rivelarsi un valido strumento per la difesa di determinate specie di selvaggina.

La proposta di legge prevede inoltre la costituzione di un conto corrente speciale al quale dovranno pervenire il contributo di vigilanza versato dai cacciatori, le tasse ettariali delle riserve private, le oblazioni ecc.; su tale fondo speciale, che in effetti viene alimentato dagli stessi cacciatori, dovrà essere versato anche un contributo regionale, e su di esso graveranno le spese che la nuova disciplina sull'esercizio della caccia e sul potenziamento del patrimonio faunistico comporta.

E' da rilevare inoltre che la proposta prevede la costituzione di un Comitato regionale della caccia quale organo tecnico consultivo dell'Assessorato all'agricoltura e foreste in materia di caccia.

La proposta di legge, trasmessa alle Commissioni competenti, non è stata da queste esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

19 — NORME PER CONCEDERE L'ASSISTENZA MEDICO-FARMACEUTICA AI LAVORATORI AGRICOLI ED AI LORO FAMILIARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Manca - Prevosto - Corona Loddo Claudia - Cois - Borghero l'8 novembre 1957.

Approvata dall'Assemblea la sospensiva nella seduta del 24 marzo 1960.

La proposta di legge — in attesa che provveda in merito la legislazione nazionale — autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare una convenzione con la direzione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro le malattie per estendere ai lavoratori agricoli della Sardegna e ai loro familiari :

a) l'assistenza farmaceutica ai braccianti o compartecipanti eccezionali ;

b) l'assistenza ostetrica e farmaceutica ai familiari dei salariati fissi od assimilati, dei braccianti o compartecipanti, permanenti o abituali ;

c) l'assistenza medico-generica, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, ostetrica, farmaceutica ai familiari o compartecipanti occasionali ed eccezionali.

La Commissione — pur riconoscendo all'unanimità la fondatezza dei motivi che hanno portato alla presentazione della proposta di legge in considerazione del reale stato di disagio in cui vengono a trovarsi alcune categorie agricole che non fruiscono, o ne fruiscono solo in parte, di determinate provvidenze assistenziali — ha espresso parere sfavorevole al provvedimento non ritenendo opportuno che l'Amministrazione regionale si sostituisca a un obbligo che fa capo allo Stato.

L'Assemblea nella seduta del 24 marzo 1960 ha votato la sospensione sul provvedimento.

Presentata dal Consigliere regionale Lippi Serra il 9 novembre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, allo scopo di intervenire in maniera più efficace nella lotta contro il tracoma, prevede la istituzione di un centro tracomatologico che dovrebbe svolgere i seguenti compiti :

a) intensificare le indagini su tutte le popolazioni studentesche e nelle fabbriche onde realizzare una più severa selezione con personale tecnico specializzato e con attrezzatura adeguata ;

b) profilattizzare con antibiotici tutte le popolazioni studentesche all'inizio di ogni anno scolastico onde eliminare ogni eventuale caso iniziale sfuggito alla prima indagine ;

c) indagare sulla fonte di infezione ed intervenire con le stesse misure profilattiche e terapeutiche su tutti gli elementi che stiano a contatto con il bimbo o l'operaio, in cui sia stata accertata l'infezione in atto ;

d) isolare e curare negli speciali istituti o colonie, i soggetti riconosciuti malati, senza alcun pregiudizio per la scuola ;

e) intervenire parimenti nelle fabbriche ove siano fatte denunce di tracoma ;

f) ricoverare i casi acuti più gravi e quelli cronici che richiedono l'intervento chirurgico specialistico in un tracomasario regionale ;

g) curare una opportuna propaganda in tutti i centri dell'Isola per educare le popolazioni sarde alla esigenza sociale della lotta contro il tracoma ;

h) istituire e curare opportuni corsi di specializzazione in tracomatologia cui potranno accedere gratuitamente i medici condotti ed i medici scolastici.

La proposta di legge non è stata esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

21 — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER
LE STRADE VICINALI E DI TRASFORMAZIONE AGRARIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Medda il 16 novembre 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 1959.

Rinviata dal Governo il 30 maggio 1959.

Non ancora riesaminata.

Al fine di assicurare la manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali, oppure di quelle previste dalla legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, la proposta di legge prevede che la ripartizione della quota fra gli utenti venga fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere eseguite. I criteri di ripartizione verranno fissati negli statuti dei consorzi. La proposta di detti criteri verrà pubblicata nell'albo del Comune o dei Comuni ove ricade il corso delle strade di cui sopra per la durata di 30 giorni. Contro tale proposta è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Assessore all'agricoltura e foreste, al quale spetterà, dopo la decisione in merito, emanare il decreto relativo all'esecutività dei criteri di ripartizione.

Le Commissioni, esaminata la proposta di legge, l'hanno modificata nel senso che l'Assessore all'agricoltura — allo scopo di ottenere la garanzia dell'efficiente manutenzione delle strade — ha la facoltà di sostituirsi ai Consorzi in caso di carenza di iniziativa di questi; e che la Giunta regionale disponga un apposito regolamento che detti le norme di applicazione della legge medesima.

Il Consiglio ha esaminato la proposta di legge e l'ha approvata dopo avervi apportato alcune modifiche di carattere non sostanziale.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame da parte del Consiglio per i seguenti motivi: 1) per eccesso di competenza le-

gislativa in quanto l'articolo 3 interferisce in materia giurisdizionale attribuendo all'Assessore regionale all'agricoltura e alla Giunta regionale la decisione dei ricorsi che gli articoli 17 del D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446, e 1, 5 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1053, attribuiscono alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; 2) per contrasto con l'articolo 6 dello Statuto in quanto gli articoli 3 e 5 attribuiscono all'Amministrazione regionale le funzioni amministrative che gli articoli 2 e 16 del D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446, riservano ai Comuni.

Le Commissioni hanno accolto i rilievi del Governo ed hanno proposto le opportune modifiche.

L'Assemblea non ha ancora riesaminato la legge regionale.

22 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1951, N. 1, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE FORAGGERA E PER INDIRIZZARE LE AZIENDE PASTORALI VERSO FORME PIU' ATTIVE DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA.

Presentata dai Consiglieri regionali Medda - Casu il 21 novembre 1957.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 1 luglio 1958.

Allo scopo di favorire ed incoraggiare l'incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali ed agro-pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, la proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai conduttori o proprietari di aziende agricole contributi fino ad un massimo del 50% nel prezzo di acquisto di sementi di foraggere adoperate per l'impianto di prati polienali e di erbai annuali ed intercalari. E' previsto che lo stesso contributo possa essere concesso agli agricoltori che producono sementi di foraggere sia che esse servano per l'impianto di prati artificiali o di erbai nei propri terreni sia che le sementi siano vendute a terzi.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad istituire campi dimostrativi di colture foraggere ed a concedere contributi a compenso del maggior onere derivante dalla graduale trasformazione a scopo dimostrativo di aziende pastorali in agro pastorali ed agro zootecniche.

La proposta di legge non è stata approvata nè dalla Commissione nè dall'Assemblea, poichè si è ritenuta la legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, idonea, se applicata integralmente, ad attuare gli adempimenti previsti.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 21 novembre 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 1958.

L.R. 3 dicembre 1958, n. 20.

Pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 16 dicembre 1958.

A seguito del passaggio alla Regione del controllo sugli atti degli enti locali si è palesata la necessità di istituire un apposito Assessorato; la Giunta regionale, nella convinzione che non fosse possibile provvedere a detta istituzione con ritocchi dell'attuale composizione della Giunta stessa, ha presentato il disegno di legge che prevede l'aumento del numero degli Assessori da 8 a 9, e istituisce l'Assessorato agli enti locali, specificandone i compiti e fissandone, in una tabella organica annessa al disegno di legge, il ruolo organico provvisorio del personale.

Le Commissioni, pur concordando con la Giunta proponente sulla necessità dell'istituzione dell'Assessorato agli enti locali e sull'opportunità di un aumento degli Assessori, hanno ritenuto, per ragioni di urgenza, di non dare parere favorevole al disegno di legge, raccomandando alla Giunta di preparare un nuovo disegno di legge che preveda l'aumento del numero degli Assessori senza specificazione di sorta e che in attesa dell'approvazione del disegno di legge ripristini, con ritocchi, nell'attuale composizione della Giunta stessa, l'Assessorato agli enti locali, che fu già istituito, in modo da poter, senza ulteriori indugi, dare inizio al controllo sugli atti degli enti locali.

Le Commissioni hanno giustificato il loro parere sfavorevole nella convinzione che un disegno di legge di modifica alle norme di attuazione, la cui legittimità per altro non mettevano in dubbio, rientrando la materia nella competenza della Regione ex art. 3 lettera a) dello Statuto, verrebbe senz'altro rinviato dal Governo ed il suo iter sarebbe quindi molto lungo per cui non è opportuno legare l'inizio del controllo sugli enti locali all'approvazione di questo disegno di legge.

L'Assemblea non ha condiviso le perplessità delle Commissioni ed ha approvato il disegno di legge.

24 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1958.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 23 novembre 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1957.

L.R. 21 dicembre 1957, n. 29.

Pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 3 febbraio 1958.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio 1958.

Esso porta una previsione di entrate pari a L. 26.154.500 mila di cui L. 17.521.817.884 come entrata ordinaria effettica ; L. 5.840.682.116 come entrata effettiva straordinaria e L. 2 miliardi 792 milioni iscritte fra le entrate per movimento di capitali. La Commissione seconda, integrata per l'esame del bilancio, ha espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge proponendone al Consiglio la approvazione.

L'Assemblea lo ha approvato con alcune variazioni nell'entrata e nella spesa portando a L. 26.521.500.000 le proposte della Giunta regionale.

Pertanto rispetto all'esercizio 1957 viene calcolata una diminuzione nella previsione dell'entrata e della spesa di circa 53 milioni.

25 — COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ASSISTENZA
TECNICA NEI DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE INTEGRALE DELLE
ZONE OLIVASTRATE.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'agricoltura e foreste Serra il 26 novembre 1957.*

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugno 1958.

L.R. 20 giugno 1958, n. 17.

Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 7 agosto 1958.

Il disegno di legge prevede, nei distretti di Paulilatino, Teulada, Benetutti, e Dorgali per la trasformazione integrale delle zone olivastrate, la costituzione di un ufficio di assistenza tecnica in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1956, n. 1216, che prevede appunto la concessione alla Regione Sarda di un contributo straordinario di L. 2.262 milioni, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.

Il disegno di legge prevede inoltre il numero degli elementi che dovranno presiedere all'assistenza tecnica, nonché l'affidamento all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura degli atti istruttori, dal sopralluogo preliminare al collaudo finale.

Il disegno di legge, esaminato dalle Commissioni che lo hanno approvato dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale, è stato approvato dall'Assemblea.

26 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 1956, N. 25, CONCERNENTE PROVVIDENZE ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI CASE.

Presentata dai Consiglieri regionali Pisano - De Magistris - Covacovich - Macis Elodia il 29 novembre 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1957.

L.R. 20 dicembre 1957, n. 28.

Pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 20 gennaio 1958.

La proposta di legge che modifica la legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è stata dettata dalla necessità di eliminare alcuni inconvenienti di natura pratica presentatisi in sede di applicazione delle provvidenze e delle agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.

L'art. 1 della legge regionale che si è intesa modificare prevedeva infatti che l'Amministrazione regionale acquistasse per conto dei propri dipendenti riuniti in cooperative i terreni per la costruzione delle abitazioni, terreni poi da rivendere per l'importo massimo consentito alla gestione INA-Casa incaricata della costruzione a sensi dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148. Con la proposta si è voluto invece evitare il doppio passaggio di proprietà da privati alla Regione e dalla Regione alla gestione INA-Casa, consentendo che direttamente la stessa gestione potesse provvedere all'acquisto delle aree con le somme che l'Amministrazione regionale pone a disposizione anticipandole ai propri dipendenti.

La Commissione nell'approvare la proposta ha subordinato l'anticipazione delle somme da parte della Regione al perfezionamento nel termine di sei mesi dell'atto di acquisto delle aree per le quali la stessa anticipazione è stata effettuata.

Inoltre è stato previsto l'obbligo per l'INA-Casa di rimborsare alla Regione gli importi delle quote massime ammesse.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge con le modifiche proposte dalla Commissione.

Presentata dai Consiglieri regionali Corona Loddo Claudia - Sotgiu Girolamo - Borghero - Cois - Prevosto - Manca il 27 novembre 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la costituzione di una Commissione di inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.

Scopo della proposta di legge è lo studio sui metodi in uso per l'applicazione delle leggi sul collocamento in Sardegna, cioè lo studio delle reali condizioni in cui si realizza l'assunzione al lavoro. Studio che, partendo dall'esigenza di tutelare l'applicazione delle leggi vigenti, si deve prefiggere lo scopo di suggerire nuovi provvedimenti, consentiti dalla competenza della Regione, che servano a completare e a adeguare alla situazione locale la legislazione nazionale, per renderla più aderente alle particolari condizioni dei lavoratori sardi.

La proposta di legge prevede che la Commissione sia composta da otto Consiglieri regionali in rappresentanza dei vari settori del Consiglio e che possa essere integrata da tre funzionari tecnici designati dall'Assessore all'industria, dall'Assessore al lavoro e dall'Assessore all'agricoltura.

La Commissione, cui spettano i poteri e le funzioni derivanti dalla Costituzione e dagli articoli 127 e 128 del Regolamento del Consiglio, dovrà presentare al Consiglio una relazione contenente gli accertamenti fatti e proposte di provvedimenti atti a migliorare la disciplina del collocamento in Sardegna, entro sei mesi dalla sua costituzione e per l'esecuzione del suo mandato potrà avvalersi della collaborazione dei Sindaci, delle organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Cingolani - De Magistris - Melis - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Zucca il 16 dicembre 1957.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 marzo 1958.

La proposta di legge giustifica l'intervento straordinario regionale in favore del Comune di Carbonia con l'eccezionale situazione di bilancio deficitario che non consente non solo la programmazione di nuove iniziative, ma impedisce d'affrontare le normali esigenze amministrative. Il Consiglio regionale fece già il punto su tale situazione del Comune di Carbonia, non più in grado di contrarre mutui per la integrazione del bilancio e con un disavanzo economico annuo di circa 200 milioni, allorchè sollecitò dal Parlamento, con una proposta di legge nazionale, un contributo annuo di L. 300 milioni a favore del bilancio del Comune.

I proponenti, nelle more dell'approvazione di tale proposta, richiedono all'Amministrazione regionale una anticipazione di 150 milioni di lire annue per tre anni consecutivi a favore del bilancio di Carbonia, somme che dovrebbero essere rimborsate entro due anni dall'entrata in vigore della legge nazionale relativa al contributo statale e in caso di non approvazione di quest'ultima in venti rate annuali costanti non gravate da interessi a partire dall'esercizio finanziario 1962.

La Commissione, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta, trascurando l'alternativa di una approvazione o meno della legge statale modificò le modalità di restituzione dell'anticipazione fissandola in 20 rate annuali costanti sempre a partire dall'esercizio finanziario 1962.

L'Assemblea nella seduta del 21 marzo 1958 non ha approvato la proposta di legge.

29 — MODIFICHE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1951, N. 1, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER FAVORIRE LO INCREMENTO DELLA PRODUZIONE FORAGGERA E PER INDIRIZZARE LE AZIENDE PASTORALI VERSO FORME PIU' ATTIVE DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA.

Presentata dal Consigliere regionale Sassu il 17 dicembre 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 luglio 1958.

L. R. 2 luglio 1958, n. 11.

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

Allo scopo di rendere tempestivo il pagamento da parte dell'Amministrazione regionale del contributo spettante ai conduttori di aziende agricole o proprietari per favorire ed incoraggiare l'incremento della produzione foraggera, la proposta di legge prevede la modifica dell'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, stabilendo che alle spese necessarie per gli adempimenti della succitata legge si provveda mediante mandati diretti a favore dei beneficiari del contributo.

La Commissione ed il Consiglio hanno approvato la proposta di legge dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

30 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1956, N. 27, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 20 dicembre 1957.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1958.
L. R. 7 febbraio 1958, n. 2.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 25 marzo 1958.

Il disegno di legge, allo scopo di semplificare e quindi accelerare la procedura prevista dalla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, per la erogazione dei contributi dovuti, prevede la modifica del 2° comma dell'articolo 4 della predetta legge, stabilendo che la erogazione del contributo in favore degli allevatori venga effettuata con la stessa modalità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge medesima, e cioè direttamente agli interessati a mezzo degli stessi istituti mutuanti.

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica di carattere sostanziale, dalla Commissione e, successivamente, dall'Assemblea.

31 — MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1953, N. 22, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE A PROMUOVERE E FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Costa il 14 gennaio 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 marzo 1958.
L. R. 12 marzo 1958, n. 3.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 23 aprile 1958.

Il disegno di legge prevede che l'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, che reca provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna, venga modificato per rendere possibile alla Regione di prestare garanzie oltre che per i finanziamenti concessi dallo Stato o da enti pubblici, anche per i finanziamenti concessi da istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale per la realizzazione di iniziative industriali e commerciali.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge senza apportare modifiche al testo del proponente, che l'Assemblea ha trasformato in legge.

32 — COSTITUZIONE DEL COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(PROVINCIA DI SASSARI).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 20 gennaio 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 giugno 1958.
L. R. 11 giugno 1958, n. 10.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 28 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 26 ottobre 1956, il 7 aprile 1957 si è svolta nelle frazioni di Trinità d'Agultu e Vignola ed in zona « La Balestra » la consultazione popolare per l'erezione di dette frazioni in un unico Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, attuali frazioni di Aggius.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge e l'Assemblea lo ha trasformato in legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni di concerto con l'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Del Rio l'11 febbraio 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13 giugno 1958.

L. R. 13 giugno 1958, n. 4.

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

Il disegno di legge si propone di disciplinare organicamente la materia dei lavori pubblici da eseguirsi ad opera dell'Amministrazione regionale in sostituzione delle leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 9 maggio 1957, n. 19.

Una prima innovazione riguarda il rimborso delle quote dovute dagli enti locali per le opere di loro interesse effettuate dall'Amministrazione regionale. Viene proposto infatti che tali quote vengano contenute per qualsiasi categoria di opere nella misura del 15% della spesa con il potere attribuito alla Giunta regionale di differire per cinque anni l'inizio del rimborso e, ove sia riconosciuta l'impossibilità per i singoli enti di sostenere l'onere relativo, di rimettere in tutto od in parte il debito.

Altra innovazione si ritrova nella facoltà attribuita all'Assessore regionale ai lavori pubblici di provvedere all'esecuzione delle opere a mezzo degli uffici del Genio civile o degli uffici degli enti locali sempre che questi abbiano una attrezzatura tecnica adeguata. Altra modifica di una certa importanza è quella contenuta nell'articolo 8 che al fine di evitare i notevoli ritardi per il perfezionamento degli atti amministrativi tra la aggiudicazione e la consegna dei lavori dà facoltà all'Assessore di far liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti nelle more di approvazione dei contratti, dietro regolare certificato del direttore dei lavori.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge apportando modifiche.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge tenendo conto di alcune modifiche proposte dalle Commissioni.

34 — ESTENSIONE DELL'INDENNITA' SPECIALE REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1955, N. 8, ARTICOLO 1, AL PERSONALE DEGLI UFFICI CUI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1950, N. 46, E' DEMANDATA L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

Presentata dai Consiglieri regionali Filigheddu - Cadeddu - Atzeni - Macis Elodia il 15 febbraio 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 giugno 1958.

L. R. 26 giugno 1958, n. 18.

Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 7 agosto 1958.

Con la legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, è stata estesa al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, passati alle dipendenze della Regione in base all'art. 7 del secondo gruppo delle norme di attuazione approvato con D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, l'indennità di primo impianto di cui gode il personale del Consiglio e dell'Amministrazione regionale.

Con la presente proposta di legge si intende estendere la stessa indennità anche al personale dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura che, pur essendo restato alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato, adempie in base alle direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti dallo Statuto speciale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

35 — NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi - Torrente - Nioi - Marras il 22 febbraio 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di provocare l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale a favore dei coltivatori diretti e loro familiari che a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136, siano stati ammessi, mediante contribuzione obbligatoria, alla assistenza mutua malattia.

La competente Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea la non approvazione della proposta di legge in quanto nel corso dell'esame del provvedimento è emerso che con l'attivo della gestione delle casse mutue provinciali della Sardegna e applicando l'art. 4 e il disposto del sesto comma dell'art. 24 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si possono raggiungere le stesse finalità del provvedimento senza l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Prevosto - Manca il 25 febbraio 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede che, a partire dal 1 gennaio 1959, tutte le società titolari di concessioni minerarie nel territorio della Regione Sarda, all'atto della chiusura dei bilanci annuali, debbano corrispondere all'Amministrazione regionale un diritto fisso pari al 10% degli utili netti di gestione risultanti in bilancio e che tale obbligo debba venir iscritto nei decreti di concessione mineraria emanati dopo l'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge prevede inoltre che la disposizione non si applichi per gli idrocarburi e le sostanze radioattive e che siano esenti gli utili netti della gestione reinvestiti in Sardegna. I proventi derivanti dall'attuazione della legge è previsto costituiscano un fondo speciale permanente per il finanziamento di opere destinate all'elevamento delle condizioni civili e sociali di vita delle maestranze e delle popolazioni minerarie dell'Isola, che la Giunta regionale attuerà secondo piani annuali elaborati sulle proposte dei Comuni minerari ed approvati dal Consiglio regionale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

37 — DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI NELLE MATERIE DI AGRICOLTURA E FORESTE; PICCOLE BONIFICHE E OPERE DI MIGLIORAMENTO AGRARIO E FONDIARIO; CACCIA E PESCA; USI CIVICI; OPERE DI GRANDE E MEDIA BONIFICA E DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra l'11 marzo 1958.

L. R. 24 giugno 1958, n. 5.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 giugno 1958.

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

Il disegno di legge, allo scopo di apportare un adeguamento all'attività amministrativa regionale derivante — nei casi e nei limiti previsti all'art. 3, lettere d), i), all'art. 4, lettera c), all'art. 6 e all'art. 57 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 — dall'applicazione delle leggi nazionali nel territorio della Regione, precisa che le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario, caccia e pesca, usi civici, opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria, spettanti all'Amministrazione regionale in virtù dell'art. 6 dello Statuto speciale, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Capo dello Stato, e dall'Assessore all'agricoltura e foreste nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge nel testo della Giunta proponente.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Manca - Prevosto il 15 marzo 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede che la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, promuova la costituzione di un istituto di finanziamenti industriali, nella forma di una società finanziaria per azioni, secondo le norme contenute nel Codice civile, e presenti al Consiglio regionale, per l'approvazione, lo statuto dell'istituto.

E' previsto che l'istituto promuova lo sviluppo e il potenziamento industriale della Sardegna mediante la creazione di società che abbiano per fine la realizzazione di attività industriale, la partecipazione al capitale di enti o società che abbiano i requisiti necessari per usufruire delle provvidenze della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, ed altri interventi finanziari in favore di detti enti o società.

La proposta di legge prevede inoltre che il bilancio annuale venga presentato all'Assessore all'industria e commercio, che ne riferirà alla Giunta, e quindi al Presidente del Consiglio regionale che incaricherà la Commissione alle finanze integrata per l'esame del bilancio regionale di riferirne al Consiglio.

Altre norme della proposta di legge prevedono la partecipazione della Regione nel capitale iniziale dell'istituto con la somma di tre miliardi da iscrivere in più esercizi finanziari, la possibilità per altri enti finanziari di partecipare al capitale sino al-

l'ammontare complessivo del 49% e la possibilità per l'istituto di emettere obbligazioni.

Le Commissioni, pur dichiarandosi d'accordo sul principio informatore della proposta di legge, hanno espresso sulla stessa parere non favorevole, in quanto hanno ritenuto che lo stanziamento di tre miliardi da parte della Regione sarebbe insufficiente per creare un istituto finanziario vitale e dotato dalla capacità di incidere sullo sviluppo economico della Sardegna, e, d'altro canto limiterebbe ulteriormente la possibilità della Regione di intervenire direttamente.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

39 — ISTITUZIONE DI UNA MOSTRA-CONCORSO REGIONALE DI ARTE FIGURATIVA.

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Marras - Cardia - Nioi il 21 marzo 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la istituzione di una mostra concorso regionale di arte figurativa, allo scopo di valorizzare la attività degli artisti sardi, di stimolare la produzione attraverso il raffronto delle varie esperienze e tendenze, di facilitare l'incontro tra il pubblico dell'Isola e le testimonianze più vive dell'arte contemporanea.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 9 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 giugno 1958.
L. R. 12 giugno 1958, n. 8.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 2 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Genuri la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione del Comune di Genuri, attualmente frazione di Tuili.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

41 — RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI BORONEDDU IN PROVINCIA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 9 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 giugno 1958.
L.R. 12 giugno 1958, n. 13.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 30 luglio 1958.

A seguito della deliberaione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 2 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Boroneddu la consultazione popolare per la erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione del Comune di Boroneddu, attuale frazione di Ghilarza.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 9 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1958.
L.R. 17 giugno 1958, n. 6.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 2 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Baradili la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge il quale prevede la ricostituzione del Comune di Baradili, attuale frazione di Baressa.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 9 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1958.
L.R. 17 giugno 1958, n. 9.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 2 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Setzu la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione del Comune di Setzu, attuale frazione di Tuili.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

44 — RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI TADASUNI IN PROVINCIA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 9 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1958.
L.R. 17 giugno 1958, n. 16.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 31 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 2 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Tadasuni la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione del Comune di Tadasuni, attuale frazione di Ghilarza.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Castaldi il 12 aprile 1958.

Ritirata dal proponente, con nota motivata, il 7 novembre 1959.

La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, onde venire incontro alle nuove esigenze manifestatesi nel settore dell'artigianato.

In particolare il provvedimento prevede l'aumento a 6 milioni delle anticipazioni per l'acquisto di impianti, macchinari e fabbricati, e a 2 milioni, con un congruo aumento quando si tratta di artigiani associati sia in cooperative che in piccole società, per il credito di esercizio.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente, con nota motivata, il 7 novembre 1959.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 14 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1958.
L.R. 17 giugno 1958, n. 15.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 31 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 9 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Elini la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2^o comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione del Comune di Elini, attuale frazione di Ilbono.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

47 — COSTITUZIONE DEL COMUNE DI PERDAXIUS IN PROVINCIA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 14 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 giugno 1958.
L.R. 11 giugno 1958, n. 7.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 26 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 9 marzo 1958 si è svolta nella frazione di Perdaxius la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione del Comune di Perdaxius, in atto frazione di Narcao.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

48 — DISTACCO DEI TERRITORI DI BERCHIDDEDDU, SA CASTANZA, BATTISTA, MAMUSI, SU CARRU, SOS CODDOS, SU TRAINU MOLTU E PEDRU GAIAS DAL COMUNE DI BUDDUSO' E LORO AGGREGAZIONE AL COMUNE DI OLBIA IN PROVINCIA DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 16 aprile 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1958.
L.R. 17 giugno 1958, n. 14.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 31 luglio 1958.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1957, il 9 marzo 1958 si è svolta nelle frazioni di Berchiddedu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias la consultazione popolare per il distacco di dette frazioni dal Comune di Buddusò e la loro aggregazione al Comune di Olbia.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone che le frazioni di Berchiddedu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias, vengano distaccate dal Comune di Buddusò ed aggregate al Comune di Olbia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Pazzaglia il 4 giugno 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di provvedere alla determinazione della minima unità culturale con atto amministrativo, prevede che la Giunta regionale, sulla base del parere di una apposita Commissione, e avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, determini con proprio provvedimento la minima unità culturale agli effetti di cui all'art. 846 e seguenti del Codice civile.

La proposta di legge, oltre che stabilire che tale determinazione venga effettuata distintamente per le varie zone della Sardegna, precisa la composizione della Commissione succitata, che dovrà essere presieduta dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge ed ha deliberato di unificarla con la prima parte della proposta di legge n. 16, che oltre le disposizioni relative alla determinazione della minima unità culturale e podereale fissa le norme relative alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle stesse disposizioni.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione Falchi Pierina il 10 giugno 1958.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge allo scopo di integrare e sviluppare l'organizzazione dell'istruzione professionale in Sardegna, autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle spese per la creazione di istituti per la preparazione professionale nei diversi settori produttivi ed a erogare contributi per il potenziamento degli istituti professionali già esistenti in Sardegna.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

51 — NORME AGGIUNTIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1957, N. 23, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE PRESSO IL CREDITO INDUSTRIALE SARDO DI UN FONDO PER IL CREDITO DI ESERCIZIO ALLE INDUSTRIE SARDE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara l'11 giugno 1958.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 1 luglio 1958. L.R. 1 luglio 1958, n.19.

Pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 18 agosto 1958.

Con la legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, per consentire la costituzione di un fondo di rotazione presso il Credito industriale sardo per il credito di esercizio alle industrie sarde veniva autorizzata la Giunta regionale a contrarre uno o più mutui decennali fino a due miliardi di lire al tasso non superiore al 7,50 %. L'Amministrazione regionale trovò difficoltà nel reperire tali finanziamenti ed il solo istituto disposto ad accogliere la richiesta subordinò detto accoglimento all'approvazione di un provvedimento di legge nel quale risultasse che la quota annua del mutuo deve trovare capienza entro il limite dei nove decimi delle imposte iscritte a ruolo e che venga concessa garanzia fidejussoria dal tesoriere regionale.

Queste le premesse del disegno di legge che ha trovato favorevole accoglimento presso la Commissione ed è stato approvato dal Consiglio regionale.

52 — PROVVIDENZE PER LIMITARE GLI ONERI DEI TRASPORTI GRAVANTI SOPRA I PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra il 19 giugno 1958.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 luglio 1958.
L. R. 4 luglio 1958, n. 12.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 26 luglio 1958.

Il disegno di legge, al fine di eliminare lo squilibrio economico che grava, in dipendenza dell'insularità della Regione, sui prodotti dei settori agricolo e zootecnico destinati alla esportazione dall'Isola, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sull'onere dei trasporti marittimi e delle operazioni connesse.

Il disegno di legge prevede che i contributi suaccennati vengano concessi a produttori associati ovvero ad enti economici legalmente costituiti e riconosciuti ed aventi il fine di avvantaggiare o di tutelare la produzione. Per la determinazione dei contributi è prevista la preferenza, anche in rapporto alle assegnazioni in favore dei predetti enti, per i piccoli proprietari, i coltivatori diretti, gli affittuari ed i coloni e mezzadri.

La Commissione e l'Assemblea hanno approvato la proposta di legge dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

53 — AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALLA MANUTENZIONE
DEI PORTI DI QUARTA CLASSE E NON CLASSIFICATI DELLA SAR-
DEGNA.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ai lavori pubblici Cerioni il 21 giugno 1958.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1959.
L. R. 27 aprile 1959, n. 9.*

Pubblicata nel B.U.R. n. 27 dell'11 giugno 1959.

Con il disegno di legge la Giunta propone di estendere l'intervento della Regione in materia di opere pubbliche ai porti di quarta classe con l'accollo all'Amministrazione regionale della quota spesa già spettante ai Comuni o a gruppi di Comuni: tale categoria di opere era rimasta esclusa tra quelle finanziabili con la legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Il disegno di legge consente in definitiva l'intervento regionale per la manutenzione di dette opere al fine d'impedire il continuo decadimento di un notevole patrimonio, oltrechè l'intervento diretto in nuove costruzioni od in completamenti che si ravvisassero necessari ed inderogabili.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con una sola modifica per quanto riguarda la direzione dei lavori che contrariamente a quanto proposto dalla Giunta non si vuole venga affidato a privati professionisti.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo suggerito dalle Commissioni.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla pubblica istruzione Falchi Pierina il 4 luglio 1958.*

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle Università della Sardegna contributi per favorire l'incremento delle attività didattiche e scientifiche delle facoltà, dei loro istituti e delle loro biblioteche.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

55 — PROVVIDENZE PER FAVORIRE I PRODUTTORI NELL'AMMASSO VOLONTARIO DEL GRANO DURO.

Presentata dal Consigliere regionale Cadeddu il 22 luglio 1958.

Ritirata dal proponente, con nota motivata, il 29 gennaio 1959.

La proposta di legge allo scopo di favorire l'ammasso volontario del grano duro per l'annata agraria 1957-58 e per quelle successive, ed al fine di venire incontro ai produttori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere all'ente preposto per lo ammasso volontario del grano una garanzia sussidiaria di lire 500 il quintale per il recupero di una maggiore anticipazione fatta ai conferenti produttori di grano duro prodotto in Sardegna. Sono ammessi a beneficiare della suddetta garanzia tutti i produttori conferenti volontari sino ad un limite massimo di 30 quintali di grano per singola azienda. E' previsto, altresì, che le cooperative dei contadini beneficino delle provvidenze in argomento in ragione di 5 quintali di grano per ettaro.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente, con nota del 29 gennaio 1959.

*Presentata dal Consigliere regionale Colia il 26 luglio 1958.
Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

La proposta di legge prevede l'istituzione in Iglesias della Stazione sperimentale per l'industria mineraria, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza e tutela dell'Assessorato all'industria e commercio, comprendente un Centro macchine e attrezzi per la ricerca mineraria e con i seguenti compiti: eseguire ricerche e studi riguardanti le sostanze minerali ed i loro giacimenti, le rocce, le energie naturali del sottosuolo sardo, nonché la loro prospezione, coltivazione ed utilizzazione industriale; eseguire studi e ricerche interessanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere; eseguire ricerche, studi e prove, anche di applicazioni industriali, a richiesta delle amministrazioni ed enti pubblici, di società e di privati, e fornire agli stessi pareri e consulenze; promuovere e divulgare studi relativi allo sviluppo e progresso minerario e geo-minerario; gestire il Centro delle macchine ed attrezzi per le ricerche e curarne la manutenzione ed il noleggio ad estranei; svolgere qualsiasi altra attività di propulsione nel campo delle industrie minerarie e degli studi geo-minerari in Sardegna.

Allegato alla proposta di legge è lo statuto che regola la costituzione e il funzionamento degli organi della Stazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere Gardu il 9 agosto 1958.

*Non approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre
1959.*

La proposta di legge mira al raggiungimento di due finalità : consentire a determinate categorie di fruire con modica spesa di un periodo di vacanze nell'Isola e far conoscere ai sardi le bellezze della loro terra stimolando la propensione al risparmio.

L'Amministrazione regionale viene infatti autorizzata a concedere contributi onde concorrere nella spesa per le vacanze di impiegati, operai e studenti in alberghi dell'ESIT od altri alberghi convenzionati siti nel territorio della Regione. Tali vacanze devono essere comprese nel periodo 15 settembre - 1 luglio e la loro durata non può eccedere i sette giorni per anno.

Altre norme fissano le modalità per ottenere detti concorsi.

La Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta emendando formalmente alcuni articoli.

L'Assemblea non ha approvato il provvedimento.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla pubblica istruzione Falchi Pierina il 14 agosto 1958.*

*Approvato dalla Assemblea nella seduta del 15 maggio
1959.*

L. R. 15 maggio 1959, n. 11.

Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 1 luglio 1959.

Il disegno di legge, al fine di consentire l'attuazione del piano di sviluppo delle università della Sardegna, autorizza l'Amministrazione regionale a contribuire alle spese del piano previste in L. 2.918.800.000, con l'importo di L. 1.500.000.000.

Il disegno di legge, approvato con qualche modifica di carattere formale dalla competente Commissione, è stato successivamente trasformato in legge dall'Assemblea.

59 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI COLTIVAZIONI ARBOREE PRESSO LA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione Falchi Pierina il 14 agosto 1958.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 15 maggio 1959.

L. R. 15 maggio 1959, n. 10.

Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 1 luglio 1959.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di «Coltivazioni arboree» presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Università di Sassari.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

60 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI STORIA DELLA SARDEGNA PRESSO LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELLA UNIVERSITA' DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione Falchi Pierina il 28 agosto 1958.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 15 maggio 1959.

L. R. 15 maggio 1959, n. 12.

Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 1 luglio 1959.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di «Storia della Sardegna» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Università di Cagliari.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

61 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1950, N. 70, CONCERNENTE «COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ANTICIPAZIONI DIRETTE AD AGEVOLARE L'ARTIGIANATO».

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Deriu il 28 agosto 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 novembre 1959.

L. R. 7 novembre 1959, n. 18.

Pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 23 dicembre 1959.

Il disegno di legge, onde poter fornire mezzi più adeguati alle crescenti esigenze lavorative e produttive delle aziende artigiane, introduce alcune modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.

In particolare il provvedimento prevede :

L'aumento delle anticipazioni fino a L. 4.000.000 per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature ; nuovi termini per l'ammortamento dei mutui ; ed infine introduce il nuovo istituto del contributo in favore di quelle attività che risultino meritevoli di considerazione, in relazione soprattutto al particolare interesse economico-sociale che presenta l'iniziativa diretta a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'azienda e ad ampliare o creare nuovi posti di lavoro.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge dopo avervi apportato alcune modifiche e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

62 — ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO, NEL BILANCIO 1958, PER SPESE RELATIVE AL RIPRISTINO ED ALLA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra il 16 settembre 1958.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, allo scopo di permettere che la Regione intervenga con adeguati stanziamenti per salvaguardare da danni irreparabili l'urgente patrimonio costituito dalle opere pubbliche di bonifica, conservandone e garantendone la consistenza e la funzionalità nell'interesse preminente dell'agricoltura e dei settori a questa connessi, prevede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, per gli interventi nel settore considerato.

Il disegno di legge prevede, per il 1958, una spesa di L. 200 milioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

63 — ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA FONOFILMOTECA ETNOGRAFICA SARDA.

Presentata dal Consigliere regionale Nanni il 24 settembre 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un centro denominato «Fonofilmoteca etnografica sarda» con il fine di creare la raccolta, l'ordinamento, la conservazione e la divulgazione del patrimonio etnografico della Sardegna.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

64 — VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1958; VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1958.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara l'11 ottobre 1958.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 3 dicembre 1958.

L. R. 3 dicembre 1958, n. 21.

Pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 20 dicembre 1958.

Il disegno di legge trova il suo fondamento in molteplici circostanze contingenti ed imprevedibili venutesi a creare nel corso dell'esercizio. Per quanto riguarda le entrate con l'art. 1 vengono proposte due variazioni: la prima trova la sua giustificazione nel fatto che entro l'anno è prevista la vendita di automezzi e materiali già in dotazione agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; la seconda avente carattere puramente figurativo, trattandosi di una partita compensativa.

Nello stato di previsione della spesa (art. 2 del D.L.) gli aumenti proposti sono in relazione alle esigenze cui deve far fronte l'Amministrazione regionale la cui attività va sempre più intensificandosi, mentre le variazioni in diminuzione dei capitoli di spesa vengono operate senza intralciare i programmi in corso operando le riduzioni esclusivamente sui capitoli nei quali esistono disponibilità ovvero su quelli dove mancano le leggi di autorizzazione di spesa.

In definitiva le variazioni in aumento delle entrate comportano un totale di L. 34.300.000, le variazioni in diminuzione delle spese assommano a L. 343.159.283 e, conseguentemente, le variazioni in aumento dei capitali della spesa assommano a lire 377.459.283.

La Commissione nell'esaminare il disegno di legge ha apportato modifiche alle proposte della Giunta per cui le variazioni in aumento delle entrate sono state portate a 50 milioni, mentre le variazioni dei capitoli di spesa in diminuzione ed in aumento sono state contenute nelle cifre rispettivamente di L. 258.159.283 e L. 308.159.283.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Del Rio il 15 ottobre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 giugno 1959.

Rinviata dal Governo il 18 luglio 1959.

Riapprovata integralmente dalla Assemblea nella seduta del 19 maggio 1960.

Impugnata dal Governo nanti la Corte Costituzionale il 17 giugno 1960.

Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza del 9 maggio 1961.

Con il disegno di legge la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio l'adozione di alcuni provvedimenti in materia di turismo. Con esso si intendono trasferire all'Amministrazione regionale le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato al Commissariato per il turismo e regolare il settore della propaganda turistica in campo regionale attribuendo all'Assessorato al turismo la potestà di emanare direttive in proposito, assicurando in tal modo una certa organicità nell'espletamento della propaganda medesima.

Nel disegno di legge viene inoltre stabilito il procedimento da seguire per il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo nonché disciplinata la nomina dei presidenti degli Enti provinciali del turismo. Trasferisce infine all'Amministrazione regionale il controllo delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

La legge, approvata integralmente dalle Commissioni e dall'Assemblea, ha subito un rinvio da parte del Governo. Riapprovata senza modifiche dal Consiglio è stata impugnata nanti la Corte Costituzionale che con sentenza del 9 maggio 1961 ha dichiarato illegittimo il provvedimento.

Presentata dal Consigliere regionale Lippi Serra il 15 ottobre 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede una serie di provvidenze dirette ad incrementare lo sport in Sardegna con l'assunzione dell'onere da parte dell'Amministrazione regionale per la realizzazione di nuove opere sportive e per l'ampliamento ed il potenziamento di quelle già esistenti nell'Isola. La progettazione delle nuove opere è prevista a cura dell'Assessorato al turismo ed approvata dall'Assessore udito il parere della Commissione sportiva regionale e della Commissione impianti sportivi del Coni.

E' prevista inoltre la costituzione di un «collegio accademico polisportivo» del tipo scuola-convitto corredato di tutte le attrezzature sportive con la funzione di curare e potenziare il patrimonio atletico sardo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

67 — OBBLIGO DA PARTE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE, DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E MUTUI EROGATI DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DI APPLICARE, NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DELLA CATEGORIA E DELLA PROVINCIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Filigheddu - Dettori - Bernard - De Magistris - Cadeddu - Asara - Macis Elodia il 23 ottobre 1958.

Approvata dalla Assemblea nella seduta del 9 ottobre 1959.

L. R. 9 ottobre 1959, n. 17.

Pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 27 novembre 1959.

La proposta di legge prevede l'obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi e mutui erogati dalla Amministrazione regionale di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia.

La proposta di legge prevede altresì che in assenza di contratti collettivi di lavoro stipulati in sede provinciale ed in caso di loro intervenuta scadenza, si debbono applicare i contratti nazionali della categoria.

Il provvedimento, infine, stabilisce che le infrazioni all'obbligo sopra stabilito ed alle leggi del lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del D. P. R. 19 marzo 1955, n. 520, saranno comunicate all'Amministrazione regionale che adotterà, a norma dell'apposito regolamento, misure opportune sino alla revoca del beneficio stesso.

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformata in legge.

Presentata dai Consiglieri regionali Spano - Floris il 27 ottobre 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale ai Comuni ed ai consorzi di Comuni di contributi sulle spese occorrenti per il pagamento degli onorari al personale in forza presso gli uffici tecnici.

Il contributo limitato ai soli Comuni e consorzi di Comuni con non meno di 5000 e non più di 20.000 abitanti è commisurato al 50% delle competenze spettanti per legge ad un diplomato dagli istituti tecnici per geometri o ad un laureato in ingegneria a secondo che il Comune od il consorzio di Comuni abbia meno o più di 10.000 abitanti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Del Rio il 28 ottobre 1958.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge istituisce il «Consorzio regionale viabilità della Sardegna» avente lo scopo di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il miglioramento delle strade comunali e provinciali nel territorio dell'Isola. Detto Consorzio è formato dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali e comunali che chiedano di farne parte: ad esso possono chiedere di aderire i consorzi di bonifica per la manutenzione ed il miglioramento di strade di bonifica di particolare importanza per il traffico.

Il disegno di legge indica nell'Assemblea, nel Consiglio di amministrazione, nel Presidente e nel collegio dei revisori gli organi statuari del Consorzio specificandone le competenze e indica le modalità per il funzionamento dell'ente.

Per sopravvenuta chiusura della legislatura il provvedimento non è stato esaminato dalle Commissioni e dall'Assemblea.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
alla pubblica istruzione Falchi Pierina il 15 novembre 1958.*

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1961.

L. R. 3 febbraio 1961, n. 2.

Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 25 marzo 1961.

Il disegno di legge, allo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di attività di ordine esecutivo nei settori dell'industria e dell'artigianato, autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle spese per l'istituzione in Nuoro di un istituto professionale a carattere industriale e artigianale.

Il disegno di legge prevede che nel succitato istituto debbano essere costituite le seguenti scuole:

a) scuola professionale per l'industria meccanica, con le sezioni per meccanici, tornitori, aggiustatori, fresatori, elettromeccanici, meccanici d'auto e verniciatori;

b) scuola professionale per l'industria edilizia, con le sezioni per muratori, cementisti, stuccatori, carpentieri e idraulici;

c) scuola professionale per la lavorazione del legno, con le sezioni per falegnami, ebanisti, mobiliari.

Il disegno di legge è stato approvato dalla competente Commissione e successivamente è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

71 — PROVVIDENZE DIRETTE A FAVORIRE LA CONCESSIONE DEL CREDITO DI ESERCIZIO IN FAVORE DELLE COOPERATIVE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Costa di concerto con l'Assessore alle finanze Stara il 15 novembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1959.

L. R. 14 dicembre 1959, n. 21.

Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 1 febbraio 1960.

Il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale possa concorrere nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui prestiti di esercizio concessi da istituti di credito a favore di cooperative o di altre associazioni di produttori legalmente costituite, per la lavorazione e trasformazione in forma collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici. Il contributo è previsto venga concesso in misura non superiore al 2,50% qualora la quota di interessi a carico del prestatario non risulti inferiore al 3,50%.

Il disegno di legge prevede infine l'emanazione di un regolamento di applicazione.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge apportando alcune lievi modifiche al testo del proponente.

Il disegno di legge è stato successivamente trasformato in legge dall'Assemblea.

72 — COSTITUZIONE DEL COMUNE DI SAN FRANCESCO D'AGLIENTU IN
PROVINCIA DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 novembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1959.

L. R. 6 febbraio 1959, n. 3.

Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 25 marzo 1959.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 1958, il 12 ottobre dello stesso anno si è svolta nella frazione di San Francesco d'Aglientu la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2^o comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione in Comune autonomo di San Francesco d'Aglientu, in atto frazione di Tempio Pausania.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 novembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1959.

L. R. 6 febbraio 1959, n. 4.

Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 16 aprile 1959.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 25

giugno 1958, il 12 ottobre dello stesso anno si è svolta nelle frazioni di Budoni, Terrannella, S'Iscale, Muriscovò, San Lorenzo, San Gavino, Tannarispa, Limpiddu, Solità, Luttuni, Limalvu, San Pietro, Strugas, Luttusai San Pietro, Maiorca, Nuditta, Beruiles, Malamurì, Bilgalovò, Luddui, Coddulavà, Ottiolu e Agrutos la consultazione popolare per l'erezione di dette frazioni in un unico Comune autonomo con denominazione «Budoni».

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2^o comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione in Comune autonomo di Budoni, in atto frazione di Posada, e l'aggregazione al costituendo Comune delle frazioni sopra menzionate.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 novembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1959.

L. R. 6 febbraio 1959, n. 5.

Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 18 aprile 1959.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 1958, il 12 ottobre dello stesso anno si è svolta nelle frazioni di San Teodoro, Tarrauli, Briglia di Caddu, Sterritoggiu, Nuragheddu, Traversata San Teodoro, Suaredda, Stazzo di Mezzo, Suaredda di su, Lu Lioni, Lu Ricciu, L'Alzoni, Li Teggi, Lu Frailli, Lu Mattoni, Miriagheddu, Sitagliecciu, Lutturai Monte Pedroso, Terrapedda, Aresola, Ultanamanna, Streulas, Budditorgiu, Tiridduli, Silimini, Stazu Bruxiatu, Schifoni, Franculoccio, Ospola, Pitrisconi, Bogualga, La Runcina, Pira Maseda, Lu Titimbaru, Li Cupineddi, Lumpostu, Rinaggiu, Li Funnesi, la consultazione popolare per l'erezione di dette frazioni in un unico Comune autonomo con denominazione «San Teodoro».

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge, col quale si propone la costituzione in Comune autonomo di San Teodoro, in atto frazione di Posada, e l'aggregazione al nuovo Comune delle citate frazioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

75 — RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI OLLASTA IN PROVINCIA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 novembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1959.

L. R. 6 febbraio 1959, n. 1.

Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 24 marzo 1959.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 1958, il 12 ottobre dello stesso anno si è svolta nella frazione di Ollasta la consultazione popolare per l'erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione del Comune di Ollasta attuale frazione di Usellus.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 novembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1959.

L. R. 6 febbraio 1959, n. 2.

Pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 24 marzo 1959.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 1958, il 12 ottobre dello stesso anno si è svolta nella frazione di Palau la consultazione popolare per la erezione della frazione in Comune autonomo.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2^o comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione del Comune di Palau, attuale frazione di Tempio Pausania.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

77 — AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ANNO 1959.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa l'11 dicembre 1958.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1958.

L. R. 22 dicembre 1958, n. 22.

Pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 14 gennaio 1959.

Le dimissioni della Giunta regionale e la formazione di una nuova Giunta hanno impedito la presentazione del bilancio 1959 in tempo utile per essere approvato dal Consiglio entro i termini statutari. Pertanto viene predisposto il disegno di legge relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino a quando sia approvato per legge, e non oltre il 31 marzo 1959, il bilancio della Regione.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, che l'Assemblea ha approvato nel testo del proponente.

78 — PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1954, N. 25, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1951, N. 21, SUL COMPLETAMENTO DELLA CARTA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO GEOLOGICO REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 17 dicembre 1958. Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1958.

L. R. 22 dicembre 1958, n. 23.

Pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 14 gennaio 1959.

La legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, che modifica ed integra la legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, prevedeva che la pubblicazione della Carta geologica della Sardegna e dei relativi studi illustrativi dovesse avvenire non oltre il 31 dicembre 1958.

Il disegno di legge prevede che detto termine venga prorogato al 31 dicembre 1959 e che a tale data venga spostato anche il termine del contratto di assunzione del personale tecnico ed ausiliario addetto al servizio temporaneo istituito presso l'Assessorato all'industria e commercio.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, che è stato successivamente trasformato in legge dall'Assemblea.

Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Asara - Cingolani - Frau - Nanni - Sassu - Sotgiu Girolamo il 23 dicembre 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1959.

L. R. 29 aprile 1959, n. 8.

Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 30 maggio 1959.

La proposta di legge prevede un miglioramento delle provvidenze a favore della piccola industria sugheriera di cui alla legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, mediante il prolungamento del periodo di restituzione da 12 a 20 anni per i mutui concessi per gli impianti e le attrezzature, e da 2 a 5 anni per i mutui concessi per l'acquisto di scorte, e l'aumento dei periodi di preammortamento. E' prevista inoltre la concessione alle imprese artigiane sugheriere dell'Isola di un contributo non superiore al 50% del costo della manodopera occorrente per la trasformazione del grezzo in prodotto finito o semilavorato.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge apportandovi modifiche.

Sono stati infatti proposti l'aumento dei massimali dei mutui concessi alle cooperative per gli impianti, le attrezzature e le scorte, e l'aumento in misura diversa di quella prevista dai proponenti dei termini di restituzione dei prestiti e dei periodi di preammortamento. E' stato inoltre proposto che la concessione alle piccole industrie sugheriere di contributi fino al 50% del costo della manodopera occorrente alla trasformazione avvenga in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge accogliendo le modifiche proposte dalle Commissioni ampliando però i massimali e i termini per la restituzione dei prestiti.

80 — PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
ARTISTICO MUSICALE «GIUSEPPE VERDI» DI ALGHERO.

Presentata dai Consiglieri regionali Masia - Pinna il 24 dicembre 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 1960.

Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 23 marzo 1960.

La proposta di legge, allo scopo di favorire il funzionamento dell'istituto musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero, autorizza la Amministrazione regionale a concedere al citato istituto un contributo stabilito nella misura di L. 3.000.000 per il primo anno e per gli anni successivi in una cifra pari al doppio delle altre entrate effettive dell'Istituto e comunque in misura non superiore a L. 1.500.000.

La Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento e successivamente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.

81 — TOTALE ESONERO PER LA DURATA DI TRE ANNI DELLE POPOLAZIONI DELLA BARONIA DI IRGOLI, LOCULI, ONIFAI, GALLELLI E OROSEI DAI CONTRIBUTI, TASSE E IMPOSTE PREVIO CARICO DEI MEDESIMI SUL BILANCIO REGIONALE.

Presentato dal Consigliere regionale Porcu Ruju l'8 gennaio 1959.

Approvata dall'Assemblea la sospensiva nella seduta del 16 febbraio 1960.

La proposta di legge viene indicata dal proponente come diretta ad alleviare le popolazioni di una zona della Sardegna, la Baronia, colpite da particolari avversità atmosferiche che hanno compromesso irrimediabilmente l'economia locale. Tutti i settori dell'attività di quelle popolazioni hanno risentito in un modo o nell'altro tali eventi per cui gli abitanti si trovano nella triste condizione di non poter sopperire alle più elementari necessità: giungono tuttavia le cartelle delle imposte che non possono essere pagate con tutte le conseguenze che ne derivano. Con il provvedimento di legge, che il proponente definisce eccezionale, straordinario ed unico, si pongono a completo carico della Regione per il triennio 1959-1960-1961 tutti i contributi, le tasse e le imposte erariali, provinciali e comunali gravanti sui contribuenti di Irgoli, Loculi, Onifai, Galtelli e Orosei.

La prima Commissione permanente ha ravvisato nella proposta di legge una sostanziale illegittimità in quanto nel suo disposto contravviene ai principi che presidono all'attribuzione del carico d'imposta ed alle esenzioni fiscali.

Il Consiglio regionale dopo un primo esame del progetto ha votato la sospensiva nella seduta del 16 febbraio 1960.

82 — DISTACCO DEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI ARDALI DALLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI BAUNEI E AGGREGAZIONE A QUELLA DEL COMUNE DI TRIEI IN PROVINCIA DI NUORO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 13 gennaio 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 ottobre 1959.

Rinviata dal Governo l'11 novembre 1959.

Revocato il rinvio dal Governo in data 9 febbraio 1960.

L. R. 6 ottobre 1959, n. 23.

Pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 25 febbraio 1960.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 27 marzo 1957, il 30 novembre 1958 si è svolta nella frazione di Ardali la consultazione popolare per il distacco della frazione stessa dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e la aggregazione a quello di Triei.

Avendo la consultazione avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'articolo 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge osservando che non avendo la Regione Sarda ancora provveduto a regolare con propria legge la procedura per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari in caso di costituzione di nuovi Comuni o di modifica delle circoscrizioni comunali, è necessario che venga rispettata la procedura prevista dalla legge comunale e provinciale.

Successivamente il Governo, avuta assicurazione che la Giunta regionale, pur nel silenzio della legge, seguiva costantemente detta procedura, ha revocato il rinvio.

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Zucca - Cherchi - Sanna - Nioi il 16 gennaio 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, allo scopo di favorire l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica nel territorio della Regione, prevede che le terre incolte o insufficientemente coltivate o comunque suscettibili di più elevata produttività possono essere concesse a cooperative di contadini e pastori legalmente costituite nell'Isola ed iscritte nel Registro prefettizio di una delle Province sarde. La proposta prevede altresì che possano essere concessi i terreni del demanio regionale, i terreni compresi nei comprensori di bonifica e, sulla base di un apposito piano dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, i terreni soggetti a vincoli.

La proposta di legge prevede inoltre che le funzioni amministrative finora attribuite, in materia, al Ministro dell'agricoltura e foreste ed ai Prefetti, vengono esercitate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale e dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

E' previsto altresì che le domande di concessione debbono essere dirette all'Assessore all'agricoltura che provvede con suo decreto su conforme parere delle Commissioni provinciali per le terre incolte, la cui ricostituzione è prevista dalla proposta di legge.

Viene altresì stabilito che la concessione non potrà essere inferiore ai nove anni e che le cooperative possono chiedere la proroga della concessione stessa per la durata massima di venti anni.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge e non l'ha approvata ritenendo che le modifiche introdotte all'attuale legislazione nazionale sulla concessione delle terre alle cooperative sono di così vasta portata da superare i poteri che, in materia di agricoltura, ha la Regione.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Frau il 23 gennaio 1959.

Ritirata dal proponente, con nota motivata, il 6 maggio 1960.

La proposta di legge, al fine di favorire la ripresa agricola della Gallura e specificamente dei Comuni di Tempio Pausania, Luras, Calangianus, Monti, Olbia, Arzachena, Palau, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luogosanto, Aggius, Bortigiadas, Trinità d'Agultu e dei Salti di Iosso di Buddusò, autorizza l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato all'agricoltura e foreste, a concedere contributi per l'impianto di vigneti di uve pregiate. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile per tutte le operazioni d'impianto, compreso l'acquisto delle barbatelle e l'innesto.

E' previsto, altresì, che il contributo venga elevato al 65% quando le superfici impiantate complessivamente in un Comune o in Comuni limitrofi siano tali da consentire anche il funzionamento di una cantina sociale e quando coloro che hanno impiantato i vigneti di cui sopra si impegnino a conferire tutte le uve da vino prodotte alla cantina sociale.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente con nota del 6 maggio 1960.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita Deriu il 28 gennaio 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 marzo 1959.

L. R. 21 marzo 1959, n. 7.

Pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 22 aprile 1959.

Il disegno di legge è stato presentato allo scopo di dare all'Assessorato alla rinascita i collaboratori, il personale ed i mezzi indispensabili per affrontare e contribuire efficacemente alla soluzione del complesso problema della formulazione e realizzazione del Piano organico previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il disegno di legge autorizza infatti l'Assessorato alla rinascita ad avvalersi della collaborazione, con contratto a termine, di estranei all'Amministrazione cui sia riconosciuta particolare competenza tecnica; prevede inoltre la istituzione presso il medesimo Assessorato di una divisione denominata «Rinascita» il cui organico provvisorio viene fissato in 10 unità, e dispone che i posti della carriera direttiva (7) vengano ricoperti con comando di personale dello Stato e di pubbliche Amministrazioni o con assunzione di personale avventizio, e quelle della carriera di concetto (3) con personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole dopo aver proposto alcune modifiche formali fra le quali una al titolo del disegno di legge per il quale si è suggerita la seguente formulazione:

«Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato alla rinascita».

Il disegno di legge è stata approvato dall'Assemblea con le modifiche proposte dalle Commissioni.

Presentata dal Consigliere regionale Cingolani il 5 febbraio 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede, nel territorio della Regione, sotto le direttive dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, la costituzione delle condotte agrarie, aventi lo scopo di svolgere azione di propaganda ed assistenza tecnica locale per un maggior incremento dell'agricoltura sarda e per la capillare applicazione del Piano di rinascita in ogni settore e particolarmente in quelli riflettenti le coltivazioni di alto reddito, l'allevamento zootecnico, le industrie agrarie.

Per raggiungere gli scopi suddetti le previste condotte agrarie dovrebbero svolgere principalmente funzioni di assistenza tecnica all'Azienda agricola forestale comunale; assistenza tecnica agli agricoltori ed allevatori; di valorizzazione della tecnica agraria e istruzione professionale ai contadini per la preparazione di maestranze specializzate; di assistenza e consulenza per l'applicazione delle norme istitutive di provvidenze sia a favore dell'agricoltura, sia degli allevamenti nonchè degli agricoltori e lavoratori agricoli; di studio ed iniziative nel campo delle coltivazioni arboree ed erbacee; dell'allevamento del bestiame, delle industrie agrarie cooperativistiche e mutualistiche; della sperimentazione agraria ed altresì tutte quelle mansioni ad esse condotte demandate da speciali norme da stabilirsi nel regolamento di attuazione della legge.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

87 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1959.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 13 febbraio 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 marzo 1959. L. R. 21 marzo 1959, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 17 del 21 aprile 1959.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio 1959. Esso viene presentato all'esame del Consiglio con un ritardo di alcuni mesi per i quali era stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Rispetto ai bilanci precedenti caratterizzati da un progressivo aumento delle entrate e delle spese quello dell'esercizio 1959 segna una battuta d'arresto in quanto le previsioni vengono contenute in limiti prudenzialmente ridotte onde evitare in sede consuntiva dannose riduzioni cautelative: in definitiva il bilancio vuole presentarsi con uno spirito di maggiore realismo finanziario.

Le entrate sono così suddivise: entrate ordinarie L. 16 miliardi 318.800.000; entrate straordinarie L. 1.680.150.000; entrate per movimento di capitali L. 213.000.000.

Le spese sono previste con il pareggio delle entrate in lire 18.001.950.000.

La Commissione nell'esaminarlo ha apportato alcune lievi modifiche al disegno di legge.

L'Assemblea analogamente a quanto suggerito dalla Commissione lo ha approvato dopo aver aumentato le previsioni di entrata ordinaria di L. 210.000.000. Su tale base sono state aumentate le spese.

88 — MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1956, N. 29, CONCERNENTE CONTRIBUTI, CONCORSI E SUSSIDI AI PATRONATI PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Pisano - Floris - Spano il 13 febbraio 1959.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1959.

La presente proposta di legge introduce una modifica alla legge regionale 14 novembre 1956, n. 26, al fine di poter estendere i benefici da questa previsti anche a favore della Unione italiana ciechi.

La Commissione ha approvato la proposta di legge senza introdurvi alcuna modifica.

L'Assemblea successivamente non ha ritenuto opportuno approvarla.

89 — COSTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE PROVVIDENZE STATALI PER L'INCREMENTO DELLA EDILIZIA PRIVATA POPOLARE.

Presentata dai Consiglieri regionali Bernard - Spano - Floris il 20 febbraio 1959.

Ritirata dai proponenti, con nota motivata, il 16 ottobre 1959.

La proposta di legge, allo scopo di integrare l'intervento dello Stato per favorire l'edilizia privata popolare e per venire incontro alle esigenze di coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 175, prevede la costituzione, a carico del bilancio passivo della Regione, presso la Banca nazionale del lavoro, di un fondo destinato alla concessione dei mutui per la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle località ove si riscontri necessità di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.

Il provvedimento è stato ritirato dai proponenti.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 14 marzo 1959.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 gennaio 1960
L. R. 15 gennaio 1960, n. 2.*

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 27 febbraio 1960.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 1956, il 21 ottobre dello stesso anno si è svolta nella frazione di Buggerru la consultazione popolare per la erezione in Comune autonomo della frazione.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione del Comune di Buggerru, attuale frazione di Fluminimaggiore.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita Deriu il 20 marzo 1959.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un Comitato consultivo con i compiti di esprimere il parere e proporre provvedimenti, inchieste, studi ed altre iniziative in merito al Piano di rinascita.

Il Comitato presieduto dall'Assessore alla rinascita o da un suo delegato, è composto da 18 esperti designati da ciascun Assessorato regionale, dalle varie associazioni di categorie economiche e dalle organizzazioni sindacali.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

92 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI CLINICA ORTOPEDICA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentata dal Consigliere regionale Dedola il 26 marzo 1959.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 1959.

L. R. 8 ottobre 1959, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 54 del 23 novembre 1959.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina dell'Università di Sassari e pertanto autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare l'apposita convenzione con la stessa Università.

La Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento dopo aver deliberato l'istituzione di analogo posto di insegnamento anche per la Facoltà di medicina dell'Università di Cagliari.

L'Assemblea ha approvato il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 4 aprile 1959.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 27 settembre 1960.

Il disegno di legge prevede che l'affidamento della gestione del fondo di cui alla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, possa essere dalla Giunta regionale conferito ad altra banca diversa dal Banco di Sardegna, allo scopo di svolgere i servizi relativi alla istruttoria delle pratiche ed alla erogazione dei contributi a favore degli agricoltori con più snellezza e maggior comprensione degli interessi dell'agricoltura sarda.

Infatti nell'applicazione della suddetta legge regionale si sono verificati alcuni inconvenienti derivanti dalla pesantezza posta dal Banco di Sardegna nella istruzione delle singole pratiche di credito agrario, pesantezza che ha reso la legge pressochè inapplicabile, o ne ha quanto meno limitato l'importanza e reso quasi nulli i benefici che il legislatore aveva voluto concedere.

Per gli scopi suesposti il disegno di legge prevede opportune modifiche all'ultimo comma dell'art. 2, e all'art. 15 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Costa il 4 aprile 1959.*

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 1959.

L. R. 16 ottobre 1959, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 53 del 18 novembre 1959.

Il disegno di legge ha lo scopo di prorogare al 30 giugno 1959 il termine del 31 marzo 1958 stabilito dalla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, per la regolarizzazione da parte degli allevatori dei loro debiti contratti ai sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, n. 21, 13 ottobre 1955, n. 13, e 26 ottobre 1956, n. 27, onde consentire agli allevatori che hanno regolato il loro debito in ritardo ed a quelli che lo regoleranno entro la nuova data proposta, di beneficiare del contributo regionale previsto nella misura del 90%.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge senza apportarvi modifiche di carattere sostanziale.

95 — ACQUISTO DELLA CASA NATALE DI GRAZIA DELEDDA E ISTITUZIONE DEL MUSEO DELEDDIANO.

Presentata dal Consigliere regionale Falchi Pierina il 17 aprile 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad acquistare la casa natale di Grazia Deledda e a istituire nella stessa un museo deleddiano.

Il provvedimento non è stato esitato dalla competente Commissione per sopravvenuta chiusura della legislatura.

96 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1950, N. 74, IN-
TESE AD OTTENERE CHE LE PROVVIDENZE DISPOSTE A FAVORE
DELL'INDUSTRIA VINICOLA E CASEARIA VENGANO ESTESE A QUEL-
LA OLEARIA.

*Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Dedola - Macis
Elodia - Castaldi il 4 maggio 1959.*

*Approvata la sospensiva dall'Assemblea nella seduta del
9 febbraio 1960.*

La proposta di legge prevede una modifica all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, per far sì che venga estesa anche alle cooperative di olivicoltori la concessione di anticipazioni per la creazione di stabilimenti, per l'acquisto delle relative attrezzature e per la conservazione delle scorte.

La Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge senza apportare modifiche sostanziali al testo dei proponenti.

L'Assemblea ha deliberato di sospendere l'esame della proposta di legge in quanto la Giunta regionale ha dichiarato di voler presentare un disegno di legge per estendere a tutti i settori dell'agricoltura e della zootecnia le provvidenze della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, opportunamente adeguate alla legislazione nazionale.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 16 maggio 1959.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1959.*

Rinviata dal Governo in data 12 dicembre 1959.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1959.

L. R. 19 dicembre 1959, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 2 del 5 gennaio 1960.

Il disegno di legge prevede la disciplina delle attività connesse all'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi nell'ambito del territorio della Sardegna, apportando sostanziali innovazioni rispetto alla legislazione dello Stato e della Regione Siciliana in materia. Per gli istituti della autorizzazione di indagine, del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione sono regolati le modalità e le condizioni di concessione, la durata, le proroghe, l'estensione territoriale, i diritti e gli obblighi dei titolari, la decadenza e la revoca, i controlli dell'Autorità mineraria, i diritti e le aliquote di prodotto da corrispondere all'Amministrazione regionale e la devoluzione di tali entrate ad alcuni settori di spesa della Regione; disposizioni di particolare favore sono fissate per l'Ente nazionale idrocarburi e per le società con partecipazione azionaria della Regione.

La Commissione ha espresso parere favorevole apportando al testo del proponente numerose modifiche che non ne hanno però modificato l'impostazione.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo della Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo la illegittimità costituzionale della norma che prevede l'obbligatorietà per i concessionari della costituzione di un impianto di raffinazione e l'eventuale costituzione, per tal fine, di un consorzio obbligatorio fra i concessionari medesimi, qualora la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga il quantitativo di due milioni di tonnellate.

Le Commissioni non hanno ritenuto opportuno, data la urgenza dell'entrata in vigore della legge, entrare nel merito dei motivi di rinvio, ed hanno proposto la riapprovazione della legge con la soppressione della norma che aveva determinato il rinvio.

L'Assemblea ha accolto la proposta delle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 22 maggio 1959.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.

Tale rendiconto porta le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza accertate L. 10.524.900.977; spese di competenza impegnate L. 10.823.306.683; disavanzo di competenza L. 298.405.706; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 31 dicembre 1952 L. 8.216.818.846; residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1952 L. 16.909.163.414.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

99 — ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA NEL BILANCIO REGIONALE 1959, RELATIVO AI CONTRIBUTI PER ACCELERARE L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Cadeddu il 26 maggio 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1960.

L. R. 18 maggio 1960, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 32 del 6 luglio 1960.

Il disegno di legge, allo scopo di sviluppare ed accelerare al massimo l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica agraria ed assicurare quindi il più largo impiego di unità lavorative, autorizza l'Amministrazione regionale a concorrere, nella misura massima del 4%, nella spesa delle opere di interesse generale che verranno eseguite a norma del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, nei comprensori di bonifica. Il contributo suddetto si riferisce alla quota posta a carico della proprietà privata per la esecuzione delle opere d'interesse generale e non può superare il 50% della quota stessa.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge dopo aver apportato modifiche di carattere formale al testo del proponente.

100 — CONCESSIONE ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA DELLA SARDEGNA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla pubblica istruzione Dettori il 26 maggio 1959.

Approvata la sospensiva dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno 1960.

Il disegno di legge, allo scopo di favorire la partecipazione della Sardegna alle celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia, autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare a favore della Deputazione di storia patria della Sardegna un contributo straordinario di L. 4.500.000.

Il disegno di legge è stato approvato con alcune modifiche dalle Commissioni.

L'Assemblea, nella seduta del 22 giugno 1960, ha deliberato di sospenderne l'esame.

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 29 maggio 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione in Sardegna, alle dirette dipendenze della Amministrazione regionale della compagnia barracellare.

A detta compagnia vengono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) difesa della proprietà affidata alla sua custodia e conseguente risarcimento dei danni;
- 2) far osservare le leggi e le altre disposizioni sulla caccia e sulla pesca;
- 3) far osservare i regolamenti nn. 368 e 404 in data 16 luglio 1898 per la prevenzione degli incendi, per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo;
- 4) provvedere alla vigilanza notturna delle città capoluogo di provincia e degli altri centri con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di quei centri dei quali l'Amministrazione comunale richiedesse il servizio;
- 5) esercitare sotto la dipendenza dell'Autorità di P. S. e dei Carabinieri una vigilanza assidua per prevenire o reprimere i delitti contro la proprietà, eseguire perlustrazioni negli abitati, prestarsi ad ogni richiesta dei suddetti organi di polizia.

La proposta di legge prevede quali organi amministrativi della Compagnia l'Assemblea generale dei Sindaci della Sardegna, il Consiglio di amministrazione, il Direttore amministrativo, fissa quindi quali debbono essere le entrate del bilancio della Compagnia e le norme del suo funzionamento.

La proposta di legge non è stata esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

102 — COSTRUZIONE NEL COMUNE DI OLBIA DI UNA CASA DI RIPOSO
PER LAVORATORI DEL MARE, PESCATORI, ARSELLARI, PORTUALI E
NAVIGATORI.

Presentata dal Consigliere regionale Nanni il 1 giugno 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a costruire in Olbia una casa di riposo per tutti i vecchi lavoratori del mare, pescatori, arsellari, miticultori, portuali, naviganti di ambo i sessi, che si trovino in particolari condizioni di bisogno.

Il provvedimento non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 5 giugno 1959.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 1959.

L. R. 8 ottobre 1959, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 54 del 23 novembre 1959.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare apposita convenzione con l'Università di Cagliari per l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, di medicina del lavoro e con l'Università di Sassari per l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento, presso la Facoltà di agraria, di industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio, con speciale riferimento alle speciali produzioni agricole sarde.

Il provvedimento è stato approvato dalle Commissioni e, successivamente, è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio di concerto con l'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Contu il 2 luglio 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1959.

L. R. 14 dicembre 1959, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 3 del 16 gennaio 1960.

Il disegno di legge intende integrare il testo della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, che fra le opere la cui esecuzione è devoluta all'Assessorato ai lavori pubblici non indicava le piazze e le strade interne degli abitati che si era ritenuto implicitamente comprendere fra le opere igieniche: al fine pertanto di eliminare qualsiasi incertezza all'elenco delle categorie delle opere di cui all'art. 1 della predetta legge regionale viene aggiunta la voce «apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade degli abitati».

Con lo stesso disegno di legge si propone ancora di risolvere la difficoltà di affidamento della gestione dei lavori relativi ad opere di piccola mole: non richiedendo queste infatti una particolare attrezzatura tecnica, si ritiene ne possa essere utilmente affidata la gestione agli enti beneficiari con notevole risparmio di tempo e con sufficiente garanzia.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge che è stato approvato integralmente dal Consiglio.

105 — ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE
MINIERE DELLA SARDEGNA DELLA INDENNITA' SPECIALE REGIONALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE
1955, N. 8.

*Presentata dal Consigliere regionale Pernis il 29 luglio
1959.*

*Approvata la sospensiva dall'Assemblea nella seduta del
17 novembre 1960.*

La proposta di legge prevede l'estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale regionale prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 6, per il personale degli Ispettorati agrari della Sardegna.

Il proponente, nella propria relazione, ha fatto presente che, così come il personale degli Ispettorati agrari, anche il personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere pur dipendendo dallo Stato assolve compiti affidatigli dalla Regione nell'interesse esclusivo della medesima e pertanto, in attesa che venga definitivamente risolto il problema del passaggio alle dipendenze dirette della Regione, ha proposto che a detto personale venga concessa una indennità regionale.

Le Commissioni, pur riconoscendo che il lavoro svolto dagli uffici del Distretto minerario viene espletato prevalentemente per conto e nell'interesse della Regione, ha espresso parere sfavorevole rinviando la soluzione del problema al momento in cui conformemente alle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, gli uffici verranno trasferiti alla Regione.

L'Assemblea ha approvato una sospensiva dell'esame fin quando non verranno esaminate ed approvate le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 5 agosto 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 ottobre 1959.

Rinviata dal Governo il 22 novembre 1959.

Revocato il rinvio dal Governo il 13 febbraio 1960.

L. R. 15 ottobre 1959, n. 24.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 26 febbraio 1960.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 3 dicembre 1958, il 17 maggio 1959 si è svolta nella frazione di Muddizza Piana la consultazione popolare per il distacco della frazione dalla circoscrizione comunale di Calangianus e l'aggregazione alla circoscrizione comunale di Olbia.

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma dell'art. 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Il Governo ha rinviato la legge osservando che non avendo la Regione Sarda ancora provveduto a regolare con propria legge la procedura per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari in caso di costituzione di nuovi Comuni o di modifica delle circoscrizioni comunali, è necessario che venga rispettata la procedura prevista dalla legge comunale e provinciale.

Successivamente il Governo, avuta assicurazione che la Giunta regionale, pur nel silenzio della legge seguiva costantemente detta procedura, ha revocato il rinvio.

107 — MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1958, N. 12, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LIMITARE GLI ONERI DEI TRASPORTI GRAVANTI SOPRA I PRODOTTI AGRICOLI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Cadeddu il 6 agosto 1959.

Approvato dall'Assemblea il 28 giugno 1960.

L. R. 28 giugno 1960, n. 11.

Pubblicato nel B. U. R. n. 35 del 25 luglio 1960.

Il disegno di legge, allo scopo di rendere più completa e meno limitativa la legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, prevede la modifica dell'articolo 1 della citata legge con l'eliminazione del riferimento diretto alle spese di trasporto che hanno determinato appunto la mancata od insufficiente attuazione della disposizione legislativa.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge e lo ha approvato dopo avervi apportato modifiche non sostanziali. Il disegno di legge è stato quindi approvato dall'Assemblea.

108 — MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11 GIUGNO 1952, N. 10; 11 GIUGNO 1952, N. 11; 14 DICEMBRE 1950, N. 69, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1951, N. 18; 17 MAGGIO 1955, N. 11, CONCERNENTI I COMITATI TECNICI REGIONALI PER IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO ED IL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO.

Presentata dai Consiglieri regionali Pazzaglia - Pinna il 7 settembre 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede che il numero dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte dei Comitati tecnici regionali per il commercio, l'industria, l'artigianato ed il turismo, sport e spettacolo, venga aumentato da tre a quattro.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Sassu il 1 ottobre 1959.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 giugno 1960.

L. R. 23 giugno 1960, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 38 del 10 agosto 1960.

La proposta di legge, allo scopo di estendere il contributo per l'acquisto di bestiame adatto a particolari tipi di colture, e non previsto dalla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, prevede che tale contributo vada in favore anche di quei piccoli imprenditori agricoli che acquistino vacche selezionate da lavoro.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato la proposta di legge.

110 — ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELL'ONERE DEGLI INTERESSI DELLE CAMBIALI RILASCIATE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DAI COLTIVATORI DIRETTI SARDI PER PRESTITI DI ESERCIZIO.

Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi - Nioi - Torrente il 9 ottobre 1959.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare con gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario una convenzione tendente a differire di un anno il pagamento delle cambiali rilasciate dai coltivatori diretti sardi, singoli od associati, per prestiti di esercizio scadenti entro il 31 dicembre 1959.

La proposta di legge autorizza inoltre l'Amministrazione regionale ad assumere l'onere degli interventi che deriveranno dal rinnovo delle cambiali suddette.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

111 — CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER STUDI ED ESPERIMENTI TENDENTI A DIMOSTRARE LE POSSIBILITA' DI RIPRESA ECONOMICA DELL'ISOLA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 13 ottobre 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 aprile 1960.

L. R. 26 aprile 1960, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 28 del 14 giugno 1960.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a enti, fondazioni e privati che intendono effettuare studi ed esperimenti diretti a valorizzare le risorse isolate e a dimostrare le possibilità di ripresa economica della Isola. Con tali provvidenze viene assicurata la partecipazione regionale alle iniziative di diversi enti internazionali e nazionali che hanno dimostrato di voler svolgere in Sardegna organici piani di studio con notevole apporto di propri capitali.

La Commissione ha ritenuto di dover modificare il testo del proponente riducendo i contributi agli studi ed esperimenti già in corso in Sardegna a cura dell'OECE-AEP senza prevedere la possibilità di concessione ad altre iniziative. La spesa prevista è di L. 70.000.000 l'anno per tre anni.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge nel testo suggerito dalla Commissione.

Presentata dai Consiglieri regionali Bernard - Spano - Floris - Masia - Asara il 16 ottobre 1959.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 22 marzo 1960.

L. R. 22 marzo 1960, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 19 del 21 aprile 1960.

Con la proposta di legge l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere un contributo nella misura del 2% negli interessi relativi ai mutui concessi dagli istituti autorizzati allo esercizio del credito fondiario ed edilizio, per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case d'abitazione. L'Amministrazione regionale agli stessi istituti fondiari è autorizzata a corrispondere a titolo di contributo lo scarto tra il valore nominale delle cartelle fondiarie e quello del loro valore corrente di mercato nel giorno di attuazione delle singole operazioni. Nella proposta vengono ancora fissate le caratteristiche degli alloggi che possono essere costruiti, acquistati e migliorati richiamando quelle della legge 2 luglio 1949, n. 408, con alcune eccezioni per le famiglie costituite da più di 7 membri ed infine le modalità per ottenere il beneficio delle provvidenze.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta con qualche emendamento di carattere formale e suggerendo alcuni criteri preferenziali per la concessione dei benefici.

Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge accogliendo il testo della Commissione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 3 novembre 1959. Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 24 aprile 1961.

Il disegno di legge prevede la istituzione, alle dirette dipendenze dell'Assessorato all'industria e commercio, del Servizio geologico e geofisico della Regione Sarda, dotato delle seguenti competenze: la vigilanza sui rilevamenti geologici per la pubblicazione di carte geologiche della Regione; la vigilanza sugli studi e ricerche di carattere geofisico e geologico; lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti; lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico; la raccolta dei minerali e delle rocce e l'ordinamento di essi in collezione; la consulenza geologica e geofisica richiesta dalle pubbliche amministrazioni; il coordinamento di tutte le attività attinenti al campo geologico e geofisico, svolte comunque dall'Amministrazione regionale.

Annessa al disegno di legge è una tabella organica del personale che sostituisce la tabella allegata alla legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, e il disegno di legge stabilisce che i posti della nuova tabella vengano ricoperti con il personale assunto temporaneamente dalla Regione, in base alle leggi regionali 16 maggio 1951, n. 21, 25 novembre 1954, n. 25, e 22 dicembre 1958, n. 23, per il completamento della carta geologica della Sardegna.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente in data 24 aprile 1961.

114 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1960.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 7 novembre 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1959.

L. R. 19 dicembre 1959, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 20 gennaio 1960.

Il progetto di bilancio per l'anno 1960 viene presentato all'esame del Consiglio regionale a sei mesi di distanza dalla data di approvazione del bilancio 1959 e pertanto ne conserva le stesse caratteristiche di impostazione.

Le entrate sono previste complessivamente nella cifra di L. 18.965.000.000 di cui 17.113.740.000 di entrate ordinarie, L. 1.851.260.000 di entrate straordinarie in cui sono comprese L. 253.000.000 di entrate per movimento di capitali. Fra le entrate straordinarie è iscritta la somma di L. 1.500.000.000 quale contributo straordinario dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Il disegno di legge, modificato in alcuni punti, è stato approvato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

115 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1952, N. 19, SULLE
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE RICERCHE MINERARIE IN SAR-
DEGNA.

*Presentata dal Consigliere regionale Pernis il 7 novembre
1959.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, che reca provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna. In particolare si prevede l'ammissione ai contributi, tassativamente esclusa dalla legge citata, per le opere eseguite in data precedente alla loro approvazione, purchè iniziate successivamente alla presentazione della domanda di contributo, e fino alla concorrenza massima di lire 3 milioni; la possibilità di concedere al permissionario, per particolari esigenze tecniche, di modificare i progetti di ricerca per i quali sono stati concessi i contributi; l'abrogazione dell'obbligo di restituzione del 70% dei contributi all'atto della trasformazione del permesso di ricerca in concessione mineraria. E' previsto inoltre che la concessione e l'erogazione dei contributi venga sospesa o revocata quando i permissionari non rispettino i contratti collettivi di lavoro, non osservino le disposizioni della legislazione mineraria e antinfortunistica e non assolvano al pagamento tempestivo dei salari e degli oneri previdenziali, assistenziali e sugli infortuni.

La proposta di legge non è stata esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

116 — ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1958, N. 3, E MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1953, N. 22, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE A PROMUOVERE E FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis di concerto con l'Assessore alle finanze Costa il 3 dicembre 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1960.

L. R. 23 marzo 1960, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 5 maggio 1960.

L'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna, autorizzava la Regione ad assumere, nei limiti del 75% delle somme anticipate, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato o da enti pubblici per la realizzazione di iniziative industriali o commerciali in Sardegna. La legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, ha modificato la norma estendendo l'autorizzazione a concedere garanzie anche per i prestiti concessi da istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale.

Il disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale n. 3 del 1958 e la modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 22 del 1953, onde estendere l'autorizzazione a concedere garanzie, oltre i casi già previsti, anche per i prestiti concessi da istituti o aziende di credito non costituiti nella forma di enti o istituti di credito pubblico o di interesse nazionale.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge senza proporre modifiche al testo del proponente, che è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

117 — PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1954, N. 25, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1951, N. 21, SUL COMPLETAMENTO DELLA CARTA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO GEOLOGICO REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Castaldi - Cardia - Colia - Serra - Soggiu Piero - Spano l'11 dicembre 1959.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 gennaio 1960.

L. R. 15 gennaio 1960, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 dell'11 febbraio 1960.

La proposta di legge prevede la proroga, a non oltre il 31 dicembre 1960, dei contratti di assunzione del personale tecnico e ausiliario assunto ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1951, n. 21, e 25 novembre 1954, n. 25, per il completamento della Carta geologica della Sardegna.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge senza apportare modifiche al testo dei proponenti, che è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 18 dicembre 1959.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1960.

L. R. 23 marzo 1960, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 5 maggio 1960.

Il disegno di legge prevede un aumento del numero dei posti previsti dalle tabelle dell'organico provvisorio dell'Assessorato agli enti locali che viene portato da 62 a 96.

La Giunta ha presentato il disegno di legge essendosi dimostrato l'organico attualmente esistente assolutamente insufficiente per il disbrigo delle pratiche relative al controllo sugli atti degli enti locali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ma hanno proposto che l'organico stesso venga contenuto in 87 unità.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Presentata dal Consigliere regionale Castaldi il 30 dicembre 1959.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1960.

L. R. 29 aprile 1960, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 30 maggio 1960.

La proposta di legge prevede una riduzione dei tassi di interesse sui prestiti di esercizio da concedere alle piccole e medie industrie sarde ai sensi della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, e l'aumento dei massimali da 50 a 75 milioni per le industrie che occupano un numero di prestatori d'opera non inferiore a 250 e non superiore a 500. La proposta di legge prevede inoltre uno snellimento della procedura di concessione dei prestiti, sganciandola dalla costituzione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, fermo l'obbligo di garantire in qualunque modo il debito.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge apportando alcune modifiche al testo del proponente. E' stato infatti diminuito il tasso di interesse per i finanziamenti minori e l'aumento del massimale da 50 a 75 milioni è stato esteso a tutte le industrie sovvenzionate.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge accogliendo gli aumenti degli interessi e dei massimali proposti dalla Commissione, modificando la composizione del Comitato istituito dalla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, per decidere sulla concessione dei prestiti, e stabilendo che nel caso di prestiti assistiti da garanzia sulle scorte, e sui prodotti finiti, qualora le scorte o i prodotti debbano essere venduti, la garanzia sia trasferita sui documenti di credito relativi alle vendite.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 13 febbraio 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 maggio 1960.

L. R. 20 maggio 1960, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 28 del 14 giugno 1960.

Il disegno di legge intende provvedere al riordinamento degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale ed alla unificazione delle tabelle organiche in vigore, per una più razionale distribuzione ed utilizzazione del personale in servizio.

A tal fine dispone che il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Amministrazione regionale, possa essere mantenuto in servizio solo se inquadrato nelle nuove tabelle organiche. Detto inquadramento dovrà avvenire d'ufficio per il personale avventizio, per il personale comandato, e per il personale salariato temporaneo, mediante concorso interno per tutto il restante personale.

Dispone inoltre che alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'inquadramento del personale in servizio si possa provvedere con concorsi interni.

Istituisce una Commissione per gli affari del personale ed il Consiglio di disciplina, regola la formazione degli Uffici di gabinetto, stampa e di segreteria particolare ed estende agli impiegati regionali, in quanto compatibili, le norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando alcune modifiche fra le quali la più importante è quella che stabilisce che fin quando non verranno approvate le norme sullo stato giuridico, i servizi dell'Amministrazione regionale dovranno essere assicurati con personale che presti già servizio al momento della entrata in vigore della presente legge.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con le modifiche proposte dalle Commissioni consentendo, però, fino al 31 dicembre 1960, per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali, il comando di personale dello Stato o di altri enti pubblici.

Presentata dal Consigliere regionale Pazzaglia il 10 marzo 1960.

Non esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge richiama l'attenzione del Consiglio regionale sulle necessità della città di Cagliari, capoluogo della Regione, che similmente alla quasi totalità dei Comuni capoluogo con un bilancio deficitario non può affrontare l'esecuzione di opere pubbliche intese ad adeguare la città alle sempre crescenti esigenze.

L'Amministrazione regionale viene pertanto autorizzata a concedere al Comune di Cagliari un contributo straordinario annuo di quattrocento milioni per gli esercizi finanziari 1961, 1962 e 1963.

La proposta di legge non esitata dalle Commissioni e dalla Assemblea è decaduta per sopravvenuta chiusura della legislatura.

122 — DICHIARAZIONE DI «ZONA ARCHEOLOGICA» DELLE CITTA' DI OLBIA
E PORTOTORRES E COSTITUZIONE DI MUSEI REGIONALI NEI PRE-
DETTI CENTRI.

*Presentata dal Consigliere regionale Nanni il 26 marzo
1960.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Allo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio storico-archeologico delle città di Olbia e Portotorres, la proposta di legge prevede che le due città siano dichiarate «zona archeologica» e che nelle stesse vengano istituiti dei musei regionali.

Il provvedimento non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Dettori il 6 aprile 1960.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge, allo scopo di favorire l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dell'infanzia in età prescolare autorizza l'Assessore alla pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore alle finanze, a concedere sussidi e contributi e ad effettuare somministrazioni di fondi agli asili infantili e alle scuole materne non convenzionate con l'Ente per le scuole materne della Sardegna, per agevolarne la gestione e per provvedere a particolari necessità di arredamento e attrezzatura.

Il provvedimento inoltre stabilisce nuove norme cui dovrà attenersi l'E.S.M.A.S. per ottenere i finanziamenti per l'istituzione di nuove scuole materne e l'ampliamento di quelle esistenti e per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite.

Il disegno di legge non è stato esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

124 — PROVVIDENZE DIRETTE A FAVORIRE IL RISANAMENTO, LA RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO E L'ACQUISTO DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI.

Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi - Nioi - Lay - Torrente il 6 aprile 1960.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre a favore degli allevatori e coltivatori diretti, singoli o associati, particolari provvidenze, qualora si verificano in tutto od in parte del territorio della Sardegna, calamità naturali che riducano le riserve di pascolo e si diffondano nel patrimonio zootecnico malattie che ne diminuiscano la capacità produttiva e provochino la morte di uno o più capi di bestiame.

Le provvidenze previste consistono: in un concorso nel pagamento degli interessi per prestiti contratti presso istituti od enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per acquisto di mangimi diretto a fronteggiare le conseguenze della siccità o di altri eventi e calamità naturali; nella concessione di contributi per l'acquisto di bestiame di qualsiasi specie allo scopo di ricostituire il patrimonio zootecnico; nella concessione di contributi per l'acquisto del vaccino, la vaccinazione e la cura del bestiame colpito dall'afte apizootica o da altre malattie infettive al fine di conseguire il completo risanamento del patrimonio zootecnico sardo.

La proposta di legge prevede che dette provvidenze vengano concesse come segue: il concorso della Regione è pari al 50% dell'interesse annuo dovuto per prestiti contratti per l'acquisto di mangimi; il contributo per l'acquisto di bestiame diretto alla ricostituzione del patrimonio zootecnico non può essere inferiore

al 40% del costo del bestiame; il contributo per il risanamento del patrimonio zootecnico è pari al 50% della spesa affrontata per la cura del bestiame colpito dall'afta epizootica o da altre malattie infettive.

La proposta di legge autorizza, infine, l'Amministrazione regionale a concedere una garanzia sussidiaria dell'80% per i prestiti contratti dagli allevatori o coltivatori diretti, singoli o associati, per l'acquisto di mangimi.

La proposta di legge non è stata esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

125 — MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1951, N. 10, SULLA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' AL CASSIERE REGIONALE PER RISCHIO DERIVANTE DAL MANEGGIO DI FONDI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 14 aprile 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1961.

L. R. 23 marzo 1961, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961.

Il disegno di legge prevede che l'indennità per rischio maneggio fondi concessa al cassiere regionale con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, e fissata in lire 5.000 mensili, venga aumentata a lire 15.000 mensili in considerazione dell'accresciuta entità dei fondi affidatigli.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 10 maggio 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 novembre 1960.

L. R. 16 novembre 1960, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 9 del 18 febbraio 1961.

Il disegno di legge prevede che gli enti locali possano trasferire all'Ente sardo di elettricità gli impianti elettrici costruiti a norma delle leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 13 giugno 1958, n. 4, e che non possono essere trasferiti in base alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, in quanto non ancora costruiti nè progettati all'entrata in vigore della stessa legge. A tal fine si prevede che l'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per gli impianti già costruiti e collaudati, ed entro sessanta giorni dal collaudo per gli impianti in corso di costruzione, da costruire o da collaudare, notifichi le rispettive posizioni tecniche e contabili agli enti locali interessati, i quali possono chiedere, entro novanta giorni dalla notificazione, il trasferimento degli impianti.

La Commissione ha espresso parere favorevole, apportando alcune lievi modifiche al disegno di legge, che è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 12 maggio 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concorrere, nella misura dell'8%, nella spesa per gli interventi antianofelici che saranno eseguiti nell'ambito dei territori dei comprensori di bonifica col contributo della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Il provvedimento non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 23 maggio 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede l'estensione delle provvidenze della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, a tutte le cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli, per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; prevede inoltre l'aumento da 20 a 30 milioni dell'entità massima dei finanziamenti e la riduzione dal 3,50 al 3% del tasso di interesse annuo sui prestiti.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge senza apportare modifiche.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 23 maggio 1960.

Approvato dall'Assemblea il 15 novembre 1960.

Rinviata dal Governo il 17 dicembre 1960.

Non ancora riesaminata.

Il disegno di legge prevede che qualora la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola il quantitativo complessivo di due milioni di tonnellate, e sempre che le riserve si dimostrino tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero d'anni, l'Assessore regionale all'industria e commercio debba richiedere ai singoli concessionari, o ad un loro consorzio obbligatorio, di provvedere alla costruzione, entro un termine fissato, a pena di decadenza, di un impianto di raffinazione per il trattamento in loco del minerale prodotto.

La Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole, senza apportarvi modifiche, sul disegno di legge, che l'Assemblea ha successivamente trasformato in legge.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo che essa contrasta con i disposti degli articoli 41, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, concernenti rispettivamente la libertà dell'iniziativa privata e la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni.

La legge non è stata ancora riesaminata.

130 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI CLINICA ODONTOIATRICA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI, E DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI RADIOLOGIA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA UNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentata dal Consigliere regionale Milia Raimondo l'11 giugno 1960.

Approvata dall'Assemblea il 15 novembre 1960.

L. R. 15 novembre 1960, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 57 del 17 dicembre 1960.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare apposita convenzione con l'Università di Cagliari per l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, di clinica odontoiatrica, e con l'Università di Sassari per l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, di radiologia.

La Commissione ha approvato il provvedimento dopo aver previsto l'istituzione di un ulteriore nuovo posto di ruolo per l'insegnamento, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, di clinica otorinolaringoiatrica.

L'Assemblea ha approvato il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 15 giugno 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 giugno 1960.

L. R. 28 giugno 1960, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 36 del 28 luglio 1960.

Il disegno di legge viene presentato dalla Giunta regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 giugno 1960, n. 529, con la quale vengono devoluti alla Regione Sarda i 6/10 del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sardegna. Con tale disposizione sono state attribuite all'Amministrazione regionale nuove rilevanti entrate che limitatamente al secondo semestre vengono valutate in L. 2.500.000.000.

Di tale cifra viene pertanto aumentata la previsione del cap. 18 dello stato di previsione dell'entrata che viene suddivisa nei vari capitoli di spesa dei settori più importanti della economia isolana. Infatti oltre 600 milioni vengono destinati all'agricoltura, 400 milioni al settore dell'industria, 380 a quello dei lavori pubblici e 150 al settore del lavoro. Le rimanenti somme vengono suddivise per incrementare le competenze destinate a scopi di carattere sociale.

Il disegno di legge nel testo proposto dalla Giunta ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio ed è stato approvato dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Nanni il 17 giugno 1960.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede che ai beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, che non hanno potuto far fronte al pagamento delle rate di mutui già scadute o la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 1950, venga concesso, senza aggravio a carico dei mutuatari, il rinnovo delle rate scadute.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

133 — MISURA DELLE INDENNITA' DOVUTE AI COMPONENTI DEL COMITATO E DELLE SEZIONI DI CONTROLLO PER LE PROVINCE E PER I COMUNI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 1 luglio 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1961.

L. R. 3 febbraio 1961, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 14 del 25 marzo 1961.

Il disegno di legge fissa le indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali.

L'indennità stessa è stabilita in lire 5.000 per ogni giornata di seduta oltre ad una eventuale indennità di trasferta di lire 6.000 giornaliera ed al rimborso delle spese di viaggio per quei componenti che non risiedono nei Comuni ove ha sede il Comitato o la Sezione di controllo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 15 luglio 1960.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 23 marzo 1961.

L. R. 23 marzo 1961, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961.

La Giunta regionale, valutata la grave difficoltà in cui la quasi totalità del personale che ha fruito dei benefici di cui alla L. R. 5 ottobre 1956, n. 25, verrebbe a trovarsi per effetto del sovrapporsi degli oneri di versamento delle quote di ammortamento del debito verso l'INA-Casa a quelli relativi alla restituzione delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale, propone con il disegno di legge di differire l'estinzione del debito con la Regione alla data di completa estinzione di cui al finanziamento INA-Casa.

La Commissione ha suggerito una modifica al testo proposto dalla Giunta prevedendo che il recupero delle somme avvenga gradualmente a partire dal quarto anno dall'occupazione degli alloggi.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Asquer - Lay - Zucca l'8 agosto 1960.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge — che tiene conto di una particolare forma di uccellazione che dà luogo a numerose attività economiche e commerciali il cui prodotto finale, le caratteristiche «grive», rappresentano una delle più squisite specialità della tradizionale mensa sarda — prevede la modifica, in alcune parti, della vigente legislazione sulla uccellazione, ponendo precise norme e opportune limitazioni ad un'attività che oggi è regolata più dalla consuetudine che dalla legge.

La proposta di legge, dato il carattere specifico di tale forma di uccellazione che non richiede l'uso di armi da fuoco ma di attrezzature semplici ed inoffensive, prevede l'abolizione, nel caso, della licenza di caccia e la sua sostituzione con un permesso simile a quello che l'Amministrazione regionale rilascia ai pescatori delle acque lagunari senz'altra formalità che i certificati di residenza e di famiglia e l'attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

Allo scopo di rendere attuabile quanto sopra la proposta di legge prevede l'abrogazione del divieto di cui alla lettera n) dell'articolo 38 del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, dichiarando animali nocivi il tordo ed il merlo nell'ambito del territorio della Regione Sarda.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Pisano - Spano - Floris - Abis il 22 settembre 1960.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, allo scopo di porre rimedio ad una lacuna manifestatasi in sede di applicazione della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, prevede l'inclusione delle acque del mare territoriale nelle acque pubbliche interne e nel demanio marittimo sui quali sono dichiarati estinti i diritti esclusivi perpetui di pesca.

La proposta di legge prevede, inoltre, la soppressione del riferimento alla possibilità di accordare concessioni a scopo di pesca ad associazioni riconosciute tra cooperative e Comuni od altri enti pubblici regionali. Tale norma è prevista nell'art. 6 della legge regionale succitata.

Per quanto concerne, infine, la preferenza nelle concessioni, la proposta di legge prevede che essa sia stabilita soltanto in favore dei consorzi regionali e locali, al fine di impedire che intendimenti speculativi con i quali altri organismi potrebbero gestire le concessioni, sottraggano alle cooperative dei pescatori proventi che diminuirebbero l'efficienza delle cooperative stesse.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

137 — CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI QUARANTA MILIONI AL COMMITATO INCARICATO DI CURARE LA PARTECIPAZIONE DELLA SARDEGNA ALLA MOSTRA DELLE REGIONI E DI ORGANIZZARE ALTRE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL PRIMO CENTENARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Dettori l'11 ottobre 1960. Approvato dalla Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1961. L. R. 3 febbraio 1961, n. 1. Pubblicata nel B. U. R. n. 13 del 18 marzo 1961.

Il disegno di legge, allo scopo di consentire la celebrazione in Sardegna del primo centenario della Unità d'Italia e la partecipazione dell'Isola alla Mostra delle Regioni indetta a Torino, autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare un contributo di L. 40.000.000 all'apposito comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione ha esaminato il provvedimento senza apportarvi alcuna modifica e l'Assemblea, successivamente, lo ha approvato.

138 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1961.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 17 novembre 1960.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 23 dicembre 1960.

L. R. 23 dicembre 1960, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 5 del 27 gennaio 1961.

Il disegno di legge, che contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1961, porta una previsione di entrate pari a L. 24.750.000.000 di cui L. 22.690.807.652 di entrate ordinarie effettive, L. 2.059.192.348 di entrate straordinarie di cui L. 1.686.192.348 di entrate effettive straordinarie e di L. 373.000.000 di entrate straordinarie per movimento di capitali.

La Commissione ha approvato con alcune modifiche il disegno di legge il cui totale delle entrate e quindi delle spese è stato aumentato di 512 milioni.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con alcune modifiche nella suddivisione dei capitoli.

139 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1960, N. 4, RECANTE
PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
ABITABILITA' IN SARDEGNA.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore ai lavori pubblici Del Rio il 3 dicembre 1960.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge, proposto come modifiche alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, tende principalmente ad un aumento degli stanziamenti destinati alla esecuzione della legge: infatti il favore con il quale essa è stata accolta ha reso conseguentemente gli stanziamenti inadeguati al soddisfacimento delle 17.000 richieste pervenute alla data di presentazione del disegno di legge.

Il provvedimento non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 3 dicembre 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1961.

L. R. 23 marzo 1961, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 del 30 marzo 1961.

Il disegno di legge prevede che le elezioni del Consiglio regionale, attualmente disciplinate, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1951, n. 12, dalle norme del D. P. R. 12 dicembre 1948, n. 1462, e da quelle del T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, vengano disciplinate dalle norme del T. U. 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, opportunamente adattate.

Le Commissioni hanno riconosciuto l'opportunità delle modifiche ed hanno espresso parere favorevole dopo aver proposto che le norme del T. U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati non venissero semplicemente richiamate, ma esplicitamente riportate.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 7 dicembre 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge intende completare la regolamentazione della materia relativa alle variazioni territoriali dei Comuni. La legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, infatti regola semplicemente la consultazione popolare, prevista dall'art. 45 dello Statuto speciale, ma nulla dispone per quanto attiene alla disciplina dei rapporti nascenti dalla variazione delle circoscrizioni comunali.

Il disegno di legge prevede pertanto la regolamentazione delle rettifiche dei confini comunali, delle modifiche di denominazione delle frazioni e delle riunioni od aggregazioni tra piccoli Comuni contermini; disciplina le formalità di pubblicazione delle deliberazioni comunali relative alle variazioni territoriali e quelle di presentazione del progetto di delimitazione di dette variazioni; regola i casi di separazione patrimoniale e finanziaria dei Comuni in seguito alle variazioni territoriali e l'ipotesi in cui la frazione, ferma restando l'unità del Comune, chieda la separazione delle proprie attività e passività da quelle del Comune medesimo.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando al testo del disegno di legge solo modifiche formali.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Cadeddu il 14 dicembre 1960. Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Allo scopo di ovviare ad una palese incongruenza determinata dal fatto che negli stessi comprensori di bonifica montani la quota privata delle opere pubbliche viene assunta dalla Regione non in conseguenza diretta della sede in cui viene eseguita l'opera, o dei caratteri peculiari di economia depressa della montagna, ma solo in dipendenza di un fattore marginale ed occasionale quale è quello rappresentato dalla Cassa per il Mezzogiorno che finanzia i lavori, il disegno di legge prevede che, per ragioni di giustizia, l'onere di cui sopra venga assunto sempre dalla Regione, anche quando l'opera sia finanziata dallo Stato, alla stessa stregua e per le stesse considerazioni che hanno determinato il legislatore a concedere i benefici previsti dalla legge 21 ottobre 1954, n. 22, per le opere sussidiate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

I territori oggetto del disegno di legge sono quelli ricadenti in comprensori di bonifica montana classificati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nei distretti di trasformazione integrale.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Contu il 14 dicembre 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, appare alla Giunta regionale evidente la necessità di proporre alcune modifiche alla legge stessa sia per quanto riguarda la disciplina del vincolo alberghiero previsto nell'art. 10 sia per quanto riguarda la misura del tasso di interesse ed il periodo di ammortamento dei mutui concessi in favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico.

Il disegno di legge prevede in casi eccezionali lo svincolo degli stabili realizzati con le provvidenze regionali dalla destinazione alberghiera onde permettere il recupero del capitale impiegato nelle iniziative che dovessero manifestarsi non più rispondenti alle primitive esigenze per le quali ottennero il finanziamento.

Per quanto riguarda il tasso di interesse esso viene ridotto dal 3,50% al 3%, mentre il termine per l'ammortamento dei mutui viene portato da 12 a 20 annualità.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 17 dicembre 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 aprile 1961.

L. R. 21 aprile 1961, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a costituire, presso uno o più istituti esercenti il credito agrario in Sardegna, un fondo da utilizzare dagli stessi istituti per le concessioni di mutui di assestamento finanziario a favore di agricoltori singoli o associati per debiti contratti precedentemente al 15 ottobre 1960 per esigenze agrarie. Detti mutui potranno essere concessi ove risulti dimostrato che i debiti da estinguere siano stati ottenuti ed effettivamente impiegati per esigenze agrarie della azienda e ove l'azienda stessa sia ritenuta economicamente produttiva e bisognevole di capitali di esercizio commisurati alla sua potenzialità economica. La concessione del mutuo è subordinata alla contestuale estinzione dei debiti precedenti.

E' previsto altresì che non possono beneficiare delle provvidenze suddette i produttori, singoli o associati, per mutui contratti con ammortamento della durata di dieci anni ed oltre.

L'ammortamento dei mutui, che saranno gravati di un tasso d'interesse del 3%, da corrispondersi anche nel periodo di preammortamento, avrà inizio dopo 3 anni dal giorno dell'effettiva erogazione delle somme mutate e non dovrà avvenire in più di 24 rate semestrali posticipate costanti.

Per la costituzione del fondo per la concessione dei mutui il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di 20 miliardi da ammortizzare in non meno di 10 anni, ad un tasso non superiore al 7%.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge che è stato approvato dopo aver subito alcune modifiche.

L'Assemblea ha quindi trasformato il disegno di legge in legge regionale.

Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo - Lay - Cherchi - Torrente - Nioi - Cardia - Pirastu il 20 dicembre 1960.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, che si propone di stabilizzare una pesante situazione debitoria per tutte le piccole e medie aziende contadine, ha lo scopo, attraverso la concessione di contributi e mutui dilazionati nel tempo ed a basso tasso d'interesse, di contribuire al potenziamento ed allo sviluppo della piccola azienda e proprietà contadina, favorendo le trasformazioni culturali e dando inoltre un contributo alla lotta per la piena occupazione; in questo senso mentre vengono pressochè annullati di fatto tutti i debiti sino a 3 milioni di lire, concedendo per la loro estinzione mutui all'1,50 per cento da estinguersi in quaranta rate semestrali a fare inizio dal quinto anno dalla loro concessione, con l'erogazione di contributi e mutui a condizioni di particolare favore per i contadini coltivatori diretti, conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici, la proposta di legge tende a dare impulso alla piccola e media azienda.

La proposta di legge autorizza pertanto l'Amministrazione regionale ad istituire presso gli istituti di credito operanti in Sardegna ed autorizzati al credito agrario un fondo destinato alla concessione dei contributi e mutui sopra ricordati; tale fondo di 20 miliardi da contrarsi ad un tasso d'interesse non superiore al 6,50% annuo dovrà estinguersi in non più di venti anni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 20 dicembre 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge porta il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953 che riassume le seguenti risultanze complessive: entrate di competenza accertate L. 10.290.177.667; spese di competenza impegnate L. 10.823.677.820; disavanzo di competenza L. 535.500.133; residui attivi per somme rimaste da versare o da riscuotere al 31 dicembre 1953 L. 7.437.529 mila 340; residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1953 L. 16.768.245.571.

Le Commissioni non hanno esaminato il disegno di legge per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore all'agricoltura e foreste Cadeddu il 21 dicembre 1960.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Allo scopo di favorire nelle zone di intervento irriguo la preparazione e l'attuazione dei piani di ricomposizione, di riordinamento e di arrotondamento delle proprietà frammentate, previsti dal titolo 2°, capo IV, del T. U. delle leggi sulla bonifica integrale approvato con R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, e per consentire a tal fine un più agevole accertamento della titolarità dei diritti reali esistenti sui fondi interessati da detti piani, il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo pari alle spese sostenute per la registrazione sul valore definitivamente accertato dal competente ufficio finanziario, per la trascrizione e per la voltura relativa agli atti di trasferimento, di dichiarazione o di attribuzione dei diritti stessi, che vengono effettuati ai fini della regolarizzazione e documentazione della titolarità di tali diritti preliminarmente alla esecuzione dei piani.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale, per le spese di stipulazione relative agli atti suddetti, a concedere un contributo non superiore alle 10.000 lire per ettaro.

Il disegno di legge autorizza altresì la Giunta regionale a concedere contributi pari alle spese fiscali per gli atti inerenti alle ricomposizioni fondiarie volontarie compiute al di fuori della procedura prevista dal capo IV del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, purchè determinate dal competente consorzio di bonifica in accordo con i proprietari interessati, ai sensi dell'art. 1 del D. L. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1744, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 21 dicembre 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Superato ed avviato a soluzione dal Ministero della agricoltura, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione il problema della ricostruzione in altra sede delle abitazioni private dei centri abitati del Basso Sulcis danneggiati dalle infiltrazioni idriche a valle della diga di Monte Pranu, la Giunta regionale propone alla approvazione del Consiglio il disegno di legge tendente a dotare dei pubblici servizi i nuovi centri abitati.

Con esso l'Amministrazione regionale viene autorizzata ad eseguire a suo carico una serie di categorie d'opere nonchè ad assicurare l'onere delle annualità poste a carico degli enti locali limitatamente alle opere pubbliche da eseguirsi con il contributo statale nelle sedi prescelte per la ricostruzione degli abitati. La somma prevista per l'attuazione del disegno di legge è di L. 40 milioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita e artigianato Deriu il 21 dicembre 1960.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, allo scopo di favorire il piccolo credito di esercizio per le imprese artigiane, autorizza l'Amministrazione regionale a concorrere nel pagamento degli interessi passivi, dei diritti di commissione e delle spese accessorie gravanti sui prestiti che saranno concessi agli artigiani dagli istituti di credito operanti in Sardegna.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 27 dicembre 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1961.

L. R. 23 marzo 1961, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 20 del 21 aprile 1961.

Il disegno di legge si propone di eliminare ogni incertezza interpretativa sulle categorie di opere previste nei punti 6) e 7) dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, concernente norme per l'esecuzione di opere pubbliche, specificando quali devono intendersi da comprendere fra gli «edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza».

Nella prima categoria vengono pertanto indicate le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, coadiutorie, i santuari e le chiese nei centri abitati nei quali manchi altra chiesa officiante, oltrechè i campanili e gli episcopi ed i locali annessi e comunque pertinenti alle chiese purchè adibiti ad uso di ministero pastorale o abitazione degli ecclesiastici.

Nella categoria delle opere assistenziali vengono indicati tutti quei complessi vincolati ai fini della beneficenza o della assistenza per non meno di trent'anni dall'ultimazione dei lavori.

Il disegno di legge, con il parere favorevole della Commissione, è stato approvato dall'Assemblea nel testo proposto dalla Giunta.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 27 dicembre 1960.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge prevede la concessione all'Ente sardo di elettricità, da parte dell'Amministrazione regionale, di un contributo straordinario di L. 800 milioni in tre annualità successive, al fine di consentire all'En. Sa. E. di favorire le utenze elettriche industriali praticando tariffe particolarmente basse.

Il disegno di legge prevede inoltre che, in deroga a quanto disposto con l'art. 10, lettera d), della legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, tutti i contratti per l'applicazione delle suddette tariffe, anche se di valore inferiore ai 10 milioni di lire, vengano deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'En. Sa. E.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 30 dicembre 1960.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 aprile 1961.

L. R. 19 aprile 1961, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 30 maggio 1961.

A seguito della deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 1960, il 18 settembre dello stesso anno si è svolta nelle frazioni di Codaruina, Santa Maria Coghinas, Villanova, Li Punti, Muddizza e La Ciaccia la consultazione popolare per la erezione delle frazioni in un unico Comune denominato «Valledoria».

Avendo la consultazione popolare avuto esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la costituzione del Comune di Valledoria.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole ed il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

Presentata dai Consiglieri regionali Nanni - Colia il 1 febbraio 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione del Centro regionale sperimentale della pesca, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, sotto la vigilanza e tutela della Regione.

Compito del Centro è di promuovere studi nel campo della pesca e ricerche ed esperienze al fine di migliorare, incrementare e tutelare la pesca, nelle sue molteplici attività, sia che riguardi quella marittima dei laghi salsi, degli stagni o delle acque dolci e l'utilizzazione dei suoi prodotti.

La proposta di legge prevede altresì le norme relative allo Statuto del Centro i cui organi sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dalla Giunta e dal Collegio dei revisori.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

154 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1952, N. 10, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE CONSULTIVO PER IL COMMERCIO.

Presentata dal Consigliere regionale De Magistris il 13 febbraio 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge tende a modificare la composizione del Comitato regionale consultivo per il commercio, istituito con la legge regionale 11 luglio 1952, n. 10, con l'inserimento di un nuovo membro in rappresentanza degli ausiliari del commercio.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Giua - Cincotti - Cingolani - Tola il 3 marzo 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere borse di studio ai figli dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle Guardie di finanza, del Corpo delle Guardie forestali e dei Vigili urbani morti in Sardegna per causa di servizio o resisi inabili al lavoro per ragioni di servizio nell'Isola, che siano dotati di particolari capacità e si trovino in condizioni economiche disagiate.

Il provvedimento non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Corrias il 4 marzo 1961.

Ritirato dalla Giunta proponente, con nota motivata, il 2 maggio 1961.

Il disegno di legge prevede le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico dei dipendenti dalla Amministrazione regionale.

Il disegno di legge comprende due parti.

Nella prima parte recepisce le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati dello Stato e detta speciali particolari norme per adattare tali disposizioni ai dipendenti dell'Amministrazione regionale. Nella seconda parte, con norme transitorie e finali, prevede l'inquadramento nei ruoli regionali e la ricostruzione della carriera del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale al momento della sua entrata in vigore.

Il disegno di legge è stato successivamente ritirato dalla Giunta regionale.

157 — INTERVENTO FINANZIARIO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
OSPEDALE CIVILE IN ORISTANO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Cara il 9 marzo 1961.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 aprile 1961.

L. R. 19 aprile 1961, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 29 del 7 giugno 1961.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Oristano un contributo di L. 1.370 milioni per la costruzione di un nuovo ospedale.

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dalla competente Commissione e successivamente l'Assemblea l'ha trasformato in legge.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Contu il 13 marzo 1961.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Con il disegno di legge l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere un contributo nella misura del 3% negli interessi relativi a mutui da erogare in contanti da istituti autorizzati al credito alberghiero e turistico ed a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciale ed il loro prezzo di collocamento nella misura del 20% del valore nominale.

Il disegno di legge che porta una previsione di spesa di L. 150 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1962 al 1980, prevede ancora una serie di norme circa le modalità di concessione ed i beneficiari delle provvidenze, che godono della garanzia sussidiaria offerta dall'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge sul quale si erano favorevolmente espresse, inserendo alcune modifiche, le Commissioni, non è stato esaminato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita e artigianato Deriu il 25 marzo 1961.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge prevede la istituzione della patente di mestiere — che si consegue mediante apposito esame teorico pratico — per tutti coloro che esercitano i mestieri artigiani che saranno previsti in appositi elenchi dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il provvedimento prevede altresì la concessione, senza esame, del titolo di «maestro artigiano» a quegli artigiani particolarmente meritevoli che siano in possesso di determinati requisiti, fra cui molto importante, quello di un elevato grado di capacità professionali.

Infine il disegno di legge prevede che l'impresa artigiana che si proponga la preparazione di futuri artigiani e che sia in possesso di determinati requisiti, può essere, a richiesta del suo titolare, riconosciuta, dalla Commissione provinciale per l'artigianato, come bottega scuola.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

160 — NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SPETTANTI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LAVORI DI INDAGINE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEI MINERALI.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 25 marzo 1961.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge prevede che, nei casi in cui la Amministrazione regionale proceda direttamente ad indagini, ricerche e coltivazioni di sostanze minerali ai sensi della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 e del R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1443, l'Amministrazione regionale stessa sia autorizzata a sostenere le spese relative agli studi e lavori comunque inerenti a tali attività. Prevede inoltre che nel caso le indagini, ricerche e coltivazioni siano condotte da enti, organismi e società al cui capitale partecipi l'Amministrazione regionale, l'Amministrazione stessa sia autorizzata a partecipare alle spese, purchè in misura non superiore alla percentuale della partecipazione sul capitale totale.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali Murgia il 25 marzo 1961.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il presente disegno di legge prevede l'aumento del numero dei componenti elettivi del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali da tre a sei, nonchè l'inclusione fra i componenti degli stessi organi dei dirigenti degli uffici di ragioneria del Comitato e delle Sezioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

162 — PROVVIDENZE ECCEZIONALI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER L'ACQUISTO DEI MANGIMI INDISPENSABILI A FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELLA SICCAITA'.

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Cherchi - Torrente - Asquer - Zucca - Lay - Milia Francesco il 12 aprile 1961.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, allo scopo di sovvenire gli allevatori che a causa della siccità rischiano di perdere tutto il patrimonio zootecnico, autorizza l'Amministrazione regionale ad assumere l'onere dei prestiti con scadenza annuale e dei relativi interessi, contratti da allevatori di bestiame, presso istituti di credito, ovvero enti autorizzati ad esercitare il credito agrario indiretto, per l'acquisto, entro il 31 agosto 1961, di mangimi da destinare al bestiame medesimo.

La proposta di legge prevede che le quantità di mangimi, da considerare in relazione alle predette provvidenze non potranno superare il valore alimentare delle unità nutritive foraggiere per capo fissate per gli ovini in 40 unità, per i bovini — rapportati a capo grosso — in 200 unità e per i suini in 40 unità.

In ogni caso l'Amministrazione regionale non potrà assumere per ciascun allevatore un onere superiore alla 6.000 unità.

A tali effetti l'unità nutritiva è rapportata al valore nutritivo di un chilogrammo d'orzo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio di concerto con l'Assessore alle finanze Costa il 12 aprile 1961.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Indagini statistiche esperite dall'Assessorato ai lavori pubblici per rilevare in Sardegna sia l'indice di affollamento incidente sui vani d'abitazione esistenti sia le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, avevano portato a valutare in una spesa di circa 45 miliardi di lire il necessario per risolvere la situazione con la costruzione di circa 140.000 vani. L'Amministrazione regionale, che ha contribuito finora con interventi di carattere limitato per la scarsità dei mezzi finanziari disponibili, intende dare con il disegno di legge una notevole spinta alla soluzione del problema autorizzando l'Assessore ai lavori pubblici a disporre la costruzione, a totale carico della Regione e fino alla concorrenza di L. 4 miliardi, di alloggi popolari da assegnare ad unità familiari che occupino locali inabitabili o inadeguati al numero dei componenti il nucleo familiare. Nel disegno di legge vengono infine previste alcune norme relative alla realizzazione delle opere ed al trasferimento degli alloggi ai Comuni.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 2 maggio 1961.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Con il disegno di legge la Giunta regionale propone l'aumento del cap. 213 del bilancio 1961 di L. 136.000 e la corrispondente variazione in diminuzione del cap. 214. Il cap. 213 destinato ad incrementare il fondo delle partecipazioni e garanzie regionali si è infatti rivelato insufficiente alle necessità dell'esercizio mentre il cap. 214 che presenta un saldo attivo di 366 milioni può soddisfare le richieste di provvidenze a favore del settore vinicolo e caseario per l'anno, con una spesa non superiore ai 230 milioni.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Dettori il 12 maggio 1961.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad emanare provvedimenti di organizzazione riguardante:

a) programmi per lo sviluppo normale dell'istruzione professionale e la preparazione dei giovani all'esercizio di attività lavorativa nei vari settori della produzione;

b) misure contingenti di riparo, compreso il recupero alfabetico, per l'avviamento e l'adattamento dei lavoratori a posti di lavoro qualificato.

Autorizza altresì l'Amministrazione regionale:

a) a concedere contributi agli istituti tecnici e professionali per il loro funzionamento e per il completamento delle attrezzature didattiche, di officina e di laboratorio;

b) ad istituire centri di addestramento professionale per la preparazione delle maestranze e a promuovere e facilitarne l'impianto mediante la concessione di contributi a favore di enti che ne abbiano titolo;

c) ad istituire e promuovere corsi organici per l'istruzione professionale nei diversi campi della produzione e dei servizi, e corsi per l'addestramento, il riadattamento e la riqualificazione dei lavoratori che intendono acquisire una qualificazione o modificare quelle di cui sono in possesso;

d) a concedere contributi ad istituti e scuole per il funzionamento di convitti e centri residenziali che offrono particolari benefici a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche ;

e) a istituire e finanziare corsi speciali per l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale insegnante e degli insegnanti tecnico pratici e per la formazione di istruttori specializzati nell'addestramento professionale dei lavoratori.

Infine il disegno di legge prevede la costituzione del Comitato tecnico regionale per la formazione professionale, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla formazione di direttive e di piani di coordinamento e di sviluppo della formazione professionale, sul coordinamento delle iniziative in campo scolastico e sulle situazioni e problemi attinenti all'organizzazione dei corsi normali e dei corsi per lavoratori.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 12 maggio 1961. Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede un aumento di 575 milioni di lire dell'anticipazione accordata all'Ente sardo di elettricità ai sensi della legge regionale 18 maggio 1957, n. 17, e una modifica della ripartizione dell'anticipazione nelle direzioni di spesa previste nella stessa legge regionale; prevede inoltre la concessione all'En. Sa. E. di un contributo straordinario di L. 1.425 milioni da erogare all'Ente autonomo del Flumendosa a titolo di contributo regionale per la costruzione delle centrali elettriche del Medio Flumendosa, in vista dell'acquisizione all'En. Sa. E. della relativa produzione di energia, e la concessione all'En. Sa. E., in una o più soluzioni, di un contributo straordinario di quattro miliardi di lire per assumere, fino a tale importo, una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società o ente che gestirà la supercentrale termica del Sulcis. Per la concessione di quest'ultimo contributo il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale possa contrarre uno o più mutui, fino alla somma complessiva di 4 miliardi e ad un tasso di interesse annuo non superiore al 7%, da estinguersi in non meno di dieci annualità, con rate di ammortamento che dovranno trovar capienza nei limiti della quota delle imposte di consumo sui tabacchi devoluta alla Regione, e possa richiedere al tesoriere regionale garanzia fidejussoria.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Del Rio il 7 giugno 1961.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge si ispira all'opportunità di eliminare alcuni inconvenienti messi in evidenza dalla applicazione della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8. Con esso viene data innanzitutto all'Amministrazione regionale la facoltà di invitare alle gare di appalto ditte non iscritte, tutte le volte che le ditte iscritte siano meno di quattro, mentre la disposizione che ogni imprenditore non può avere in gestione più di cinque lavori viene temperata escludendo dal computo gli appalti inferiori a L. 5 milioni. Viene inoltre precisato nel disegno di legge che per i lavori in gestione si intendono quelli per i quali non sia stato presentato verbale di ultimazione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

(Il numero segnato tra parentesi alla fine di ogni titolo indica il numero dell'atto consiliare).

- 1 — *Riduzione dei canoni d'affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57.* (2)
- 2 — *Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazioni dei monumenti.* (3)
- 3 — *Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.* (6)
- 4 — *Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna.* (8)
- 5 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1957.* (12)
- 6 — *Costituzione del Comune di Nuxis (Provincia di Cagliari).* (13)
- 7 — *Delega fra Assessori della firma degli atti di impegno e dei titoli di spesa.* (17)
- 8 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (21)
- 9 — *Istituzione dell'Assessorato agli enti locali.* (23)
- 10 — *Stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958.* (24)
- 11 — *Costituzione e funzionamento degli uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione integrale delle zone olivastrate.* (25)
- 12 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (26)
- 13 — *Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1.* (29)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.* (30)
- 15 — *Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.* (31)
- 16 — *Costituzione del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Provincia di Sassari).* (32)

- 17 — *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (33)
- 18 — *Estensione dell'indennità speciale regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, articolo 1, al personale degli uffici cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)
- 19 — *Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.* (37)
- 20 — *Ricostituzione del Comune di Genuri in Provincia di Cagliari.* (40)
- 21 — *Ricostituzione del Comune di Boroneddu in Provincia di Cagliari.* (41)
- 22 — *Ricostituzione del Comune di Baradili in Provincia di Cagliari.* (42)
- 23 — *Ricostituzione del Comune di Setzu in Provincia di Cagliari.* (43)
- 24 — *Ricostituzione del Comune di Tadasuni in Provincia di Cagliari.* (44)
- 25 — *Ricostituzione del Comune di Elini in Provincia di Nuoro.* (46)
- 26 — *Costituzione del Comune di Perdaxius in Provincia di Cagliari.* (47)
- 27 — *Distacco dei territori di Berchideddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Buddusò e loro aggregazione al Comune di Olbia, in Provincia di Sassari.* (48)
- 28 — *Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.* (51)
- 29 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli e zootecnici.* (52)
- 30 — *Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di quarta classe, e non classificati, della Sardegna.* (53)
- 31 — *Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna.* (58)
- 32 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (59)

- 33 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.* (60)
- 34 — *Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente «Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato».* (61)
- 35 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1958.* (64)
- 36 — *Disposizioni relative al turismo.* (65)
- 37 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)
- 38 — *Istituzione in Nuoro di un istituto professionale per l'industria e l'artigianato.* (70)
- 39 — *Provvidenze dirette a favorire la concessione del credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori.* (71)
- 40 — *Costituzione del Comune di San Francesco d'Aglientu, in Provincia di Sassari.* (72)
- 41 — *Costituzione del Comune di Budoni in Provincia di Nuoro.* (73)
- 42 — *Costituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Nuoro.* (74)
- 43 — *Ricostituzione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari.* (75)
- 44 — *Costituzione del Comune di Palau in Provincia di Sassari.* (76)
- 45 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.* (77)
- 46 — *Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (78)

- 47 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
- 48 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» in Alghero.* (80)
- 49 — *Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e aggregazione a quella del Comune di Triei, in Provincia di Nuoro.* (82)
- 50 — *Piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna.* (85)
- 51 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.* (87)
- 52 — *Costituzione del Comune di Buggerru in Provincia di Cagliari.* (90)
- 53 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (92)
- 54 — *Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.* (94)
- 55 — *Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.* (97)
- 56 — *Istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale 1959, relativo a contributi per accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.* (99)
- 57 — *Istituzione di due cattedre universitarie di interesse regionale.* (103)
- 58 — *Integrazione della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (104)
- 59 — *Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia.* (106)
- 60 — *Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente «Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli».* (107)
- 61 — *Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.* (109)
- 62 — *Concessione di contributi per studi ed esperimenti tendenti a dimostrare le possibilità di ripresa economica dell'Isola.* (111)

- 63 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)
- 64 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio 1960.* (114)
- 65 — *Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna».* (116)
- 66 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)
- 67 — *Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.* (118)
- 68 — *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde.* (119)
- 69 — *Riordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.* (120)
- 70 — *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.* (125)
- 71 — *Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente sardo di elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.* (126)
- 72 — *Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (129)
- 73 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (130)
- 74 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1960.* (131)
- 75 — *Misure delle indennità dovute ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo per le Province e per i Comuni.* (133)

- 76 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (134)
- 77 — *Concessione di un contributo di 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (137)
- 78 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961.* (138)
- 79 — *Norme per l'elezione del Consiglio regionale.* (140)
- 80 — *Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (144)
- 81 — *Norme interpretative dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, concernente norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (150)
- 82 — *Costituzione in Comune autonomo di Valledoria.* (152)
- 83 — *Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.* (157)

PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva ».* (22)
- 2 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 3 — *Provvedimenti per l'incremento del turismo scolastico e sociale.* (57)
- 4 — *Modifica alla legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, concernente contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (88)

PROGETTI DI LEGGE

PER I QUALI L'ASSEMBLEA HA VOTATO LA SOSPENSIVA

- 1 — *Contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali.* (9)
- 2 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)
- 3 — *Totale esonero per la durata di tre anni delle popolazioni della Baronia di Irgoli, Loculi, Onifai, Galtelli e Orosei dai contributi, tasse e imposte previo carico dei medesimi sul bilancio regionale.* (81)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, intese ad ottenere che le provvidenze disposte a favore dell'industria vinicola e casearia vengano estese a quella olearia.* (96)
- 5 — *Concessione alla Deputazione di storia patria per la Sardegna di un contributo straordinario per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (100)
- 6 — *Estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.* (105)

PROGETTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENTI

- 1 — *Contributo straordinario ai danneggiati dagli incendi durante l'estate 1957.* (4)
- 2 — *Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.* (5)
- 3 — *Provvidenze per ripristinare la produttività dei soprassuoli boschivi danneggiati da incendio ed incrementare la sughericoltura.* (10)
- 4 — *Istituzione di un tributo regionale sulle bevande superalcoliche e dei sottoprodotti alcolici.* (11)
- 5 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 6 — *Aumento dei massimali dei mutui artigiani di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e modifiche varie.* (45)
- 7 — *Provvidenze per favorire i produttori nell'ammasso volontario del grano duro.* (55)
- 8 — *Provvedimenti per favorire la ripresa agricola della Gallura.* (84)
- 9 — *Costituzione di un fondo regionale ad integrazione delle provvidenze statali per l'incremento dell'edilizia privata popolare.* (89)
- 10 — *Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, recante provvidenze a favore dell'agricoltura.* (93)
- 11 — *Istituzione del servizio geologico e geofisico della Regione Sarda.* (113)
- 12 — *Stato giuridico, ordinamento gerarchico e trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.* (156)

PROGETTI DI LEGGE

NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

PER SOPRAVVENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (1)
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali prodotti in Sardegna.* (7)
- 3 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (16)
- 4 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (18)
- 5 — *Incremento della lotta contro il tracoma.* (20)
- 6 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)
- 7 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (36)
- 8 — *Costituzione di un istituto per il finanziamento e la creazione di attività industriali in Sardegna.* (38)
- 9 — *Istituzione di una mostra-concorso regionale di arte figurativa.* (39)
- 10 — *Norme per la determinazione della minima unità colturale.* (49)
- 11 — *Sviluppo dell'istruzione professionale in Sardegna.* (50)
- 12 — *Concessione di contributi alle Università dell'Isola.* (54)
- 13 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.* (56)
- 14 — *Istituzione di un nuovo capitolo, nel bilancio 1958, per spese relative al ripristino ed alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.* (62)
- 15 — *Istituzione e funzionamento di una fonofilmoteca etnografica sarda.* (63)
- 16 — *Incremento dello sport in Sardegna.* (66)
- 17 — *Concessione di contributi agli uffici tecnici comunali.* (68)
- 18 — *Istituzione del consorzio regionale viabilità della Sardegna.* (69)
- 19 — *Istituzione delle condotte agrarie in Sardegna.* (86)

- 20 — *Istituzione del Comitato consultivo per la rinascita economica e sociale della Sardegna.* (91)
- 21 — *Acquisto della casa natale di Grazia Deledda e istituzione del Museo deleddiano.* (95)
- 22 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (98)
- 23 — *Ricostituzione della compagnia dei barracelli in Sardegna.* (101)
- 24 — *Costruzione nel Comune di Olbia di una casa di riposo per lavoratori del mare, pescatori, arsellari, portuali e navigatori.* (102)
- 25 — *Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 1952, n. 10; 11 giugno 1952, n. 11; 14 dicembre 1950, n. 69, modificata con legge regionale 14 novembre 1951, n. 18; 17 maggio 1955, n. 11, concernenti i Comitati tecnici regionali per il commercio, l'industria, l'artigianato ed il turismo, sport e spettacolo.* (108)
- 26 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'onere degli interessi delle cambiali rilasciate presso gli istituti di credito agrario dai coltivatori diretti sardi per prestiti di esercizio.* (110)
- 27 — *Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, sulle provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.* (115)
- 28 — *Contributo per la esecuzione di opere interessanti il capoluogo della Regione.* (121)
- 29 — *Dichiarazione di «zona archeologica» delle città di Olbia e Porto Torres e costituzione di musei regionali nei predetti centri.* (122)
- 30 — *Provvedimenti in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.* (123)
- 31 — *Provvidenze dirette a favorire il risanamento, la ricostituzione del patrimonio zootecnico e l'acquisto di mangimi per l'alimentazione del bestiame in caso di calamità naturali.* (124)
- 32 — *Concorso nelle spese per interventi antianofelici finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (127)
- 33 — *Norme modificative ed integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, concernente provvidenze a favore dell'industria vinicola e casearia.* (128)

- 34 — *Provvidenze a favore dei pescatori sardi.* (132)
- 35 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellagione.* (135)
- 36 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, concernente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (136)
- 37 — *Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (139)
- 38 — *Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico.* (143)
- 39 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni culturali e l'assettamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)
- 40 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (146)
- 41 — *Provvidenze per agevolare ed accelerare l'esecuzione dei piani di riordino della proprietà frammentata e dispersa interessata alla trasformazione agraria irrigua.* (147)
- 42 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (148)
- 43 — *Norme dirette a favorire il piccolo credito di esercizio alle imprese artigiane.* (149)
- 44 — *Contributo straordinario a favore dell'En. Sa. E.* (151)
- 45 — *Istituzione del Centro regionale sperimentale della pesca.* (153)
- 46 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (154)
- 47 — *Concessione di borse di studio a favore dei figli di militari residenti in Sardegna.* (155)
- 48 — *Norme per la istituzione della patente di mestiere e la formazione professionale degli artigiani.* (159)

- 49 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per i lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.* (160)
- 50 — *Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle Province e sui Comuni.* (161)
- 51 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)
- 52 — *Provvedimenti a favore dell'edilizia popolare.* (163)
- 53 — *Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1961.* (164)
- 54 — *Formazione professionale in Sardegna.* (165)
- 55 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 17, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica.* (166)
- 56 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (167)

PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

E NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA

PER SOPRAVVENUTA

CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)
- 2 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (35)
- 3 — *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.* (83)
- 4 — *Integrazione alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.* (141)
- 5 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (142)
- 6 — *Provvidenze per l'incremento dell'attrezzatura alberghiera e turistica regionale.* (158)

DISEGNI DI LEGGE
PRESENTATI DALLA GIUNTA

GIUNTA BROTZU

(dal 15 luglio 1957 al 30 ottobre 1958)

- 1 — *Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.* (3)
- 2 — *Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.* (5)
- 3 — *Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.* (6)
- 4 — *Contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali.* (9)
- 5 — *Provvidenze per ripristinare la produttività dei soprassuoli boschivi danneggiati da incendio ed incrementare la sughericoltura.* (10)
- 6 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1957.* (12)
- 7 — *Costituzione del Comune di Nuxis (Provincia di Cagliari).* (13)
- 8 — *Delega fra Assessori della firma degli atti di impegno e dei titoli di spesa.* (17)
- 9 — *Istituzione dell'Assessorato agli enti locali.* (23)
- 10 — *Stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958.* (24)
- 11 — *Costituzione e funzionamento degli uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione integrale delle zone olivastrate.* (25)
- 12 — *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.* (30)
- 13 — *Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.* (31)
- 14 — *Costituzione del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Provincia di Sassari).* (32)

- 15 — *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (33)
- 16 — *Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.* (37)
- 17 — *Ricostituzione del Comune di Genuri in Provincia di Cagliari.* (40)
- 18 — *Ricostituzione del Comune di Boroneddu in Provincia di Cagliari.* (41)
- 19 — *Ricostituzione del Comune di Baradili in Provincia di Cagliari.* (42)
- 20 — *Ricostituzione del Comune di Setzu in Provincia di Cagliari.* (43)
- 21 — *Ricostituzione del Comune di Tadasuni in Provincia di Cagliari.* (44)
- 22 — *Ricostituzione del Comune di Elini in Provincia di Nuoro.* (46)
- 23 — *Costituzione del Comune di Perdaxius in Provincia di Cagliari.* (47)
- 24 — *Distacco dei territori di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Buddusò e loro aggregazione al Comune di Olbia, in Provincia di Sassari.* (48)
- 25 — *Sviluppo dell'istruzione professionale in Sardegna.* (50)
- 26 — *Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.* (51)
- 27 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli e zootecnici.* (52)
- 28 — *Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di quarta classe, e non classificati, della Sardegna.* (53)
- 29 — *Concessione di contributi alle Università dell'Isola.* (54)
- 30 — *Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna.* (58)
- 31 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (59)

- 32 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.* (60)
- 33 — *Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente «Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato».* (61)
- 34 — *Istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio 1958, per spese relative al ripristino ed alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.* (62)
- 35 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1958.* (64)
- 36 — *Disposizioni relative al turismo.* (65)
- 37 — *Istituzione del consorzio regionale viabilità della Sardegna.* (69)
- 38 — *Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.* (70)
- 39 — *Provvidenze dirette a favorire la concessione del credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori.* (71)
- 40 — *Costituzione del Comune di San Francesco d'Aglientu in Provincia di Sassari.* (72)
- 41 — *Costituzione del Comune di Budoni in Provincia di Nuoro.* (73)
- 42 — *Costituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Nuoro.* (74)
- 43 — *Ricostituzione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari.* (75)
- 44 — *Costituzione del Comune di Palau in Provincia di Sassari.* (76)

GIUNTA CORRIAS

(dal 13 novembre 1958 al 18 giugno 1961)

- 45 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.* (77)

- 46 — *Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (78)
- 47 — *Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e aggregazione a quella del Comune di Triei, in Provincia di Nuoro.* (82)
- 48 — *Piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna.* (85)
- 49 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.* (87)
- 50 — *Costituzione del Comune di Buggerru in Provincia di Cagliari.* (90)
- 51 — *Istituzione del Comitato consultivo per la rinascita economica e sociale della Sardegna.* (91)
- 52 — *Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, recante provvidenze a favore dell'agricoltura.* (93)
- 53 — *Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.* (94)
- 54 — *Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.* (97)
- 55 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (98)
- 56 — *Istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale 1959, relativo a contributi per accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.* (99)
- 57 — *Concessione alla Deputazione di storia patria per la Sardegna di un contributo straordinario per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (100)
- 58 — *Integrazione della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (104)
- 59 — *Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia.* (106)
- 60 — *Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente «Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli».* (107)

- 61 — *Concessione di contributi per studi ed esperimenti tendenti a dimostrare le possibilità di ripresa economica dell'Isola.* (111)
- 62 — *Istituzione del servizio geologico e geofisico della Regione Sarda.* (113)
- 63 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio 1960.* (114)
- 64 — *Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna».* (116)
- 65 — *Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.* (118)
- 66 — *Riordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.* (120)
- 67 — *Provvedimenti in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.* (123)
- 68 — *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.* (125)
- 69 — *Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente sardo di elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.* (126)
- 70 — *Concorso nelle spese per interventi antianofelici finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (127)
- 71 — *Norme modificative ed integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, concernente provvidenze a favore dell'industria vinicola e casearia.* (128)
- 72 — *Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (129)
- 73 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1960.* (131)
- 74 — *Misure delle indennità dovute ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo per le Province e per i Comuni.* (133)

- 75 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (134)
- 76 — *Concessione di un contributo di 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (137)
- 77 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961.* (138)
- 78 — *Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (139)
- 79 — *Norme per l'elezione del Consiglio regionale.* (140)
- 80 — *Integrazione alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.* (141)
- 81 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (142)
- 82 — *Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, concernente provvidenze a favore della industria alberghiera in località di interesse turistico.* (143)
- 83 — *Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (144)
- 84 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (146)
- 85 — *Provvidenze per agevolare ed accelerare l'esecuzione dei piani di riordino della proprietà frammentata e dispersa interessata alla trasformazione agraria irrigua.* (147)
- 86 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (148)
- 87 — *Norme dirette a favorire il piccolo credito di esercizio alle imprese artigiane.* (149)

- 88 — *Norme interpretative dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, concernente norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (150)
- 89 — *Contributo straordinario a favore dell'En. Sa. E.* (151)
- 90 — *Costituzione in Comune autonomo di Valledoria.* (152)
- 91 — *Stato giuridico, ordinamento gerarchico e trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.* (156)
- 92 — *Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.* (157)
- 93 — *Provvidenze per l'incremento dell'attrezzatura alberghiera e turistica regionale.* (158)
- 94 — *Norme per la istituzione della patente di mestiere e la formazione professionale degli artigiani.* (159)
- 95 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.* (160)
- 96 — *Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle Province e sui Comuni.* (161)
- 97 — *Provvedimenti a favore dell'edilizia popolare.* (163)
- 98 — *Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1961.* (164)
- 99 — *Formazione professionale in Sardegna.* (165)
- 100 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 17, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica.* (166)
- 101 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (167)

PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI

ABIS:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, concernente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (136)

ASARA:

- 1 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)
- 2 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
- 3 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)

ASQUER:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)
- 2 — *Ricostituzione della compagnia dei barracelli in Sardegna.* (101)
- 3 — *Istituzione di due cattedre universitarie di interesse regionale.* (103)
- 4 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (135)
- 5 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

ATZENI:

- 1 — *Estensione dell'indennità speciale regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, articolo 1, al personale degli uffici cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)

BERNARD:

- 1 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)

- 2 — *Costituzione di un fondo regionale ad integrazione delle provvidenze statali per l'incremento dell'edilizia privata popolare.* (89)
- 3 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)

BORGHERO:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)
- 2 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)
- 3 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)

CAEDDU:

- 1 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 2 — *Estensione dell'indennità speciale regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, articolo 1, al personale degli uffici cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)
- 3 — *Provvidenze per favorire i produttori nell'ammasso volontario del grano duro.* (55)
- 4 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)

CARDIA:

- 1 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (1)
- 2 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (36)
- 3 — *Costituzione di un istituto per il finanziamento e la creazione di attività industriali in Sardegna.* (38)
- 4 — *Istituzione di una mostra-concorso regionale di arte figurativa.* (39)

- 5 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)
- 6 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (135)
- 7 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)

CASTALDI:

- 1 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 2 — *Aumento dei massimali dei mutui artigiani di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e modifiche varie.* (45)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, intese ad ottenere che le provvidenze disposte a favore dell'industria vinicola e casearia vengano estese a quella olearia.* (96)
- 4 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde.* (119)

CASU:

- 1 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 2 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (16)
- 3 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (18)
- 4 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (21)

5 — *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, «Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva».* (22)

6 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)

CHERCHI:

1 — *Riduzione dei canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57.* (2)

2 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (35)

3 — *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.* (83)

4 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'onere degli interessi delle cambiali rilasciate presso gli istituti di credito agrario dai coltivatori diretti sardi per prestiti di esercizio.* (110)

5 — *Provvidenze dirette a favorire il risanamento, la ricostituzione del patrimonio zootecnico e l'acquisto di mangimi per l'alimentazione del bestiame in caso di calamità naturali.* (124)

6 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)

7 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

CINCOTTI:

1 — *Concessione di borse di studio a favore dei figli di militari residenti in Sardegna.* (155)

CINGOLANI:

1 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)

2 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)

3 — *Istituzione delle condotte agrarie in Sardegna.* (86)

4 — *Concessione di borse di studio a favore dei figli di militari residenti in Sardegna.* (155)

COIS:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)
- 2 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)
- 3 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)

COLIA:

- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali prodotti in Sardegna.* (7)
- 2 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.* (56)
- 3 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)
- 4 — *Istituzione del Centro regionale sperimentale della pesca.* (153)

CORONA LODDO CLAUDIA:

- 1 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)
- 2 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)

COVACIVICH:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (26)

DEDOLA:

- 1 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (92)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, intese ad ottenere che le provvidenze disposte a favore dell'industria vinicola e casearia vengano estese a quelle olearia.* (96)

DE MAGISTRIS:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (26)

- 2 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 3 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente la istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (154)

DETTORI:

- 1 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)

FALCHI PIERINA:

- 1 — *Acquisto della casa natale di Grazia Deledda e istituzione del Museo deleddiano.* (95)

FILIGHEDDU:

- 1 — *Estensione dell'indennità speciale regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, articolo 1, al personale degli uffici cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)
- 2 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)

FLORIS:

- 1 — *Concessione di contributi agli uffici tecnici comunali.* (68)
- 2 — *Modifica alla legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, concernente contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (88)

- 3 — *Costituzione di un fondo regionale ad integrazione delle provvidenze statali per l'incremento dell'edilizia privata popolare.* (89)
- 4 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, concernente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (136)

FRAU:

- 1 — *Contributo straordinario ai danneggiati dagli incendi durante l'estate 1957.* (4)
- 2 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
- 3 — *Provvedimenti per favorire la ripresa agricola della Gallura.* (84)

GARDU:

- 1 — *Provvedimenti per l'incremento del turismo scolastico e sociale.* (57)

GIUA:

- 1 — *Concessione di borse di studio a favore dei figli di militari residenti in Sardegna.* (155)

LAY:

- 1 — *Provvidenze dirette a favorire il risanamento, la ricostituzione del patrimonio zootecnico e l'acquisto di mangimi per l'alimentazione del bestiame in caso di calamità naturali.* (124)
- 2 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.* (135)
- 3 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)
- 4 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

LIPPI SERRA:

- 1 — *Incremento della lotta contro il tracoma.* (20)

2 — *Incremento dello sport in Sardegna.* (66)

MACIS ELODIA:

1 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (26)

2 — *Estensione dell'indennità speciale regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, articolo 1, al personale degli uffici cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)

3 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)

4 — *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, intese ad ottenere che le provvidenze disposte a favore dell'industria vinicola e casearia vengano estese a quella olearia.* (96)

MANCA:

1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)

2 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)

3 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)

4 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (36)

5 — *Costituzione di un istituto per il finanziamento e la creazione di attività industriali in Sardegna.* (38)

MARRAS:

1 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (35)

2 — *Istituzione di una mostra-concorso regionale di arte figurativa.* (39)

MASIA:

- 1 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» in Alghero.* (80)
- 2 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)

MEDDA:

- 1 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 2 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (16)
- 3 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (21)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, «Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva».* (22)

MELIS:

- 1 — *Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna.* (8)
- 2 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)

MILIA FRANCESCO:

- 1 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

MILIA RAIMONDO:

- 1 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (130)

MURETTI:

- 1 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)

NANNI:

- 1 — *Istituzione e funzionamento di una fonofilmoteca etnografica sarda.* (63)
- 2 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
- 3 — *Costruzione nel Comune di Olbia di una casa di riposo per lavoratori del mare, pescatori, arsellari, portuali e navigatori.* (102)
- 4 — *Dichiarazione di «zona archeologica» delle città di Olbia e Porto Torres e costituzione di musei regionali nei predetti centri.* (122)
- 5 — *Provvidenze a favore dei pescatori sardi.* (132)
- 6 — *Istituzione del Centro regionale sperimentale della pesca.* (153)

NIOI:

- 1 — *Riduzione dei canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57.* (2)
- 2 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (35)
- 3 — *Istituzione di una mostra-concorso regionale di arte figurativa.* (39)
- 4 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'onere degli interessi delle cambiali rilasciate presso gli istituti di credito agrario dai coltivatori diretti sardi per prestiti di esercizio.* (110)
- 5 — *Provvidenze dirette a favorire il risanamento, la ricostituzione del patrimonio zootecnico e l'acquisto di mangimi per l'alimentazione del bestiame in caso di calamità naturali.* (124)
- 6 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)
- 7 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

PAZZAGLIA:

- 1 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 2 — *Norme per la determinazione della minima unità colturale.* (49)
- 3 — *Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 1952, n. 10; 11 giugno 1952, n. 11; 14 dicembre 1950, n. 69, modificata con legge regionale 14 novembre 1951, n. 18; 17 maggio 1955, n. 11, concernenti i Comitati tecnici regionali per il commercio, l'industria, l'artigianato ed il turismo, sport e spettacolo.* (108)
- 4 — *Contributo per l'esecuzione di opere interessanti il capoluogo della Regione.* (121)

PERNIS:

- 1 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 2 — *Estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.* (105)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, sulle provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.* (115)

PINNA:

- 1 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» in Alghero.* (80)
- 2 — *Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 1952, n. 10; 11 giugno 1952, n. 11; 14 dicembre 1950, n. 69, modificata con legge regionale 14 novembre 1951, n. 18; 17 maggio 1955, n. 11, concernenti i Comitati tecnici regionali per il commercio, l'industria, l'artigianato ed il turismo, sport e spettacolo.* (108)

PIRASTU:

- 1 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 2 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assessamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)

PISANO:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (26)

- 2 — *Modifica alla legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, concernente contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (88)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, concernente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (136)

PORCU RUJU:

- 1 — *Istituzione di un tributo regionale sulle bevande superalcoliche e dei sottoprodotti alcolici.* (11)
- 2 — *Totale esonero per la durata di tre anni delle popolazioni della Baronia di Irgoli, Loculi, Onifai, Galtelli e Orosei dai contributi, tasse e imposte previo carico dei medesimi sul bilancio regionale.* (81)

PREVOSTO:

- 1 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (1)
- 2 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)
- 3 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)
- 4 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)
- 5 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (36)
- 6 — *Costituzione di un istituto per il finanziamento e la creazione di attività industriali in Sardegna.* (38)

SANNA:

- 1 — *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.* (83)

SASSU:

- 1 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 2 — *Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1.* (29)

- 3 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.* (109)

SERRA:

- 1 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)

SOGGIU PIERO:

- 1 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)

SOTGIU GIROLAMO:

- 1 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (1)
- 2 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)
- 3 — *Istituzione di una mostra-concorso regionale di arte figurativa.* (39)
- 4 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
- 5 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)

SPANO:

- 1 — *Concessione di un contributo agli uffici tecnici comunali.* (68)
- 2 — *Modifica alla legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, concernente contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (88)
- 3 — *Costituzione di un fondo regionale ad integrazione delle provvidenze statali per l'incremento dell'edilizia privata popolare.* (89)
- 4 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)
- 5 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)

- 6 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, concernente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (136)

TOLA:

- 1 — *Concessione di borse di studio a favore dei figli di militari residenti in Sardegna.* (155)

TORRENTE:

- 1 — *Riduzione dei canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57.* (2)
- 2 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (35)
- 3 — *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.* (83)
- 4 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'onere degli interessi delle cambiali rilasciate presso gli istituti di credito agrario dai coltivatori diretti sardi per prestiti di esercizio.* (110)
- 5 — *Provvidenze dirette a favorire il risanamento, la ricostituzione del patrimonio zootecnico e l'acquisto di mangimi per l'alimentazione del bestiame in caso di calamità naturali.* (124)
- 6 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)
- 7 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

USAI:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, intese ad ottenere che le provvidenze disposte a favore dell'industria vinicola e casearia vengano estese a quella olearia.* (96)

ZUCCA:

- 1 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 2 — *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.* (83)

- 3 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione.*
(135)
- 4 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

PROGETTI DI LEGGE

DIVISI PER MATERIA

AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - ENTI LOCALI

- 1 — *Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.* (5)
- 2 — *Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.* (6)
- 3 — *Istituzione di un tributo regionale sulle bevande superalcoliche e dei sottoprodotti alcolici.* (11)
- 4 — *Costituzione del Comune di Nuris (Provincia di Cagliari).* (13)
- 5 — *Delega fra Assessori della firma degli atti di impegno e dei titoli di spesa.* (17)
- 6 — *Istituzione dell'Assessorato agli enti locali.* (23)
- 7 — *Costituzione e funzionamento degli uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione integrale delle zone olivastrate.* (25)
- 8 — *Inchiesta consiliare sul collocamento in Sardegna.* (27)
- 9 — *Costituzione del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Provincia di Sassari).* (32)
- 10 — *Estensione dell'indennità speciale regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, articolo 1, al personale degli uffici cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)
- 11 — *Ricostituzione del Comune di Genuri in Provincia di Cagliari.* (40)
- 12 — *Ricostituzione del Comune di Boroneddu in Provincia di Cagliari.* (41)
- 13 — *Ricostituzione del Comune di Baradili in Provincia di Cagliari.* (42)
- 14 — *Ricostituzione del Comune di Setzu in Provincia di Cagliari.* (43)
- 15 — *Ricostituzione del Comune di Tadasuni in Provincia di Cagliari.* (44)
- 16 — *Ricostituzione del Comune di Elini in Provincia di Nuoro.* (46)
- 17 — *Costituzione del Comune di Perdaxius in Provincia di Cagliari.* (47)

- 18 — *Distacco dei territori di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Buddusò e loro aggregazione al Comune di Olbia in Provincia di Sassari.* (48)
- 19 — *Concessione di contributi agli uffici tecnici comunali.* (68)
- 20 — *Costituzione del Comune di San Francesco d'Aglientu in Provincia di Sassari.* (72)
- 21 — *Costituzione del Comune di Budoni in Provincia di Nuoro.* (73)
- 22 — *Costituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Nuoro.* (74)
- 23 — *Ricostituzione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari.* (75)
- 24 — *Costituzione del Comune di Palau in Provincia di Sassari.* (76)
- 25 — *Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e aggregazione a quella del Comune di Triei in Provincia di Nuoro.* (82)
- 26 — *Piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna.* (85)
- 27 — *Costituzione del Comune di Buggerru in Provincia di Cagliari.* (90)
- 28 — *Istituzione del Comitato consultivo per la rinascita economica e sociale della Sardegna.* (91)
- 29 — *Ricostituzione della compagnia dei barracelli in Sardegna.* (101)
- 30 — *Estensione al personale dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna dell'indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.* (105)
- 31 — *Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia.* (106)
- 32 — *Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 1952, n. 10; 11 giugno 1952, n. 11; 14 dicembre 1950, n. 69, modificata con legge regionale 14 novembre 1951, n. 18; 17 maggio 1955, n. 11, concernenti i Comitati tecnici regionali per il commercio, l'industria, l'artigianato ed il turismo, sport e spettacolo.* (108)
- 33 — *Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.* (118)

- 34 — *Riordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.* (120)
- 35 — *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di una indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.* (125)
- 36 — *Misure delle indennità dovute ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo per le Province e per i Comuni.* (133)
- 37 — *Norme per l'elezione del Consiglio regionale.* (140)
- 38 — *Integrazione alla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, recante la disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.* (141)
- 39 — *Costituzione in Comune autonomo di Valledoria.* (152)
- 40 — *Stato giuridico, ordinamento gerarchico e trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.* (156)
- 41 — *Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle Province e sui Comuni.* (161)

**FINANZE - TESORO - BILANCIO - DEMANIO
CREDITO E RISPARMIO**

- 1 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1957.* (12)
- 2 — *Stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958.* (24)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (26)
- 4 — *Provvedimenti a favore del Comune di Carbonia.* (28)
- 5 — *Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.* (51)

- 6 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1958.* (64)
- 7 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.* (77)
- 8 — *Totale esonero per la durata di tre anni delle popolazioni della Baronìa di Irgoli, Loculi, Onifai, Gattelli e Orosei dai contributi, tasse e imposte previo carico dei medesimi sul bilancio regionale.* (81)
- 9 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.* (87)
- 10 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.* (98)
- 11 — *Concessione di contributi per studi ed esperimenti tendenti a dimostrare le possibilità di ripresa economica dell'Isola.* (111)
- 12 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio 1960.* (114)
- 13 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1960.* (131)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (134)
- 15 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961.* (138)
- 16 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.* (146)
- 17 — *Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1961.* (164)

LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI · COMUNICAZIONI · TURISMO

- 1 — *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (33)
- 2 — *Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di quarta classe, e non classificati, della Sardegna.* (53)

- 3 — *Provvedimenti per l'incremento del turismo scolastico e sociale.* (57)
- 4 — *Disposizioni relative al turismo.* (65)
- 5 — *Incremento dello sport in Sardegna.* (66)
- 6 — *Istituzione del consorzio regionale viabilità della Sardegna.* (69)
- 7 — *Costituzione di un fondo regionale ad integrazione delle provvidenze statali per l'incremento dell'edilizia privata popolare.* (89)
- 8 — *Integrazione della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (104)
- 9 — *Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (112)
- 10 — *Contributo per l'esecuzione di opere interessanti il capoluogo della Regione.* (121)
- 11 — *Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.* (139)
- 12 — *Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico.* (143)
- 13 — *Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).* (148)
- 14 — *Norme interpretative dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, concernente norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (150)
- 15 — *Provvidenze per l'incremento dell'attrezzatura alberghiera e turistica regionale.* (158)
- 16 — *Provvedimenti a favore dell'edilizia popolare.* (163)
- 17 — *Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (167)

**AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA - STAGNI
E FORESTE DEMANIALI - DISCIPLINA ANNONARIA**

- 1 — *Riduzione dei canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57.* (2)
- 2 — *Contributo straordinario ai danneggiati dagli incendi durante l'estate 1957.* (4)
- 3 — *Provvidenze per ripristinare la produttività dei soprassuoli boschivi danneggiati da incendio ed incrementare la sughericoltura.* (10)
- 4 — *Contributo regionale a sgravio parziale dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (14)
- 5 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (16)
- 6 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (18)
- 7 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (21)
- 8 — *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, «Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva».* (22)
- 9 — *Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1.* (29)
- 10 — *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.* (30)
- 11 — *Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.* (37)
- 12 — *Norme per la determinazione della minima unità colturale.* (49)
- 13 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli e zootecnici.* (52)

- 14 — *Provvidenze per favorire i produttori nell'ammasso volontario del grano duro.* (55)
- 15 — *Istituzione di un nuovo capitolo, nel bilancio 1958, per spese relative al ripristino ed alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.* (62)
- 16 — *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.* (83)
- 17 — *Provvedimenti per favorire la ripresa agricola della Gallura.* (84)
- 18 — *Istituzione delle condotte agrarie in Sardegna.* (86)
- 19 — *Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, recante provvidenze a favore dell'agricoltura.* (93)
- 20 — *Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.* (94)
- 21 — *Istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale 1959, relativo a contributi per accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.* (99)
- 22 — *Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente «Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli».* (107)
- 23 — *Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.* (109)
- 24 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'onere degli interessi delle cambiali rilasciate presso gli istituti di credito agrario dai coltivatori diretti sardi per prestiti di esercizio.* (110)
- 25 — *Provvidenze dirette a favorire il risanamento, la ricostituzione del patrimonio zootecnico e l'acquisto di mangimi per l'alimentazione del bestiame in caso di calamità naturali.* (124)
- 26 — *Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellagione.* (135)
- 27 — *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, concernente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (136)
- 28 — *Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (142)

- 29 — *Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (144)
- 30 — *Costituzione di un fondo per le trasformazioni e le riconversioni colturali e l'assestamento della situazione debitoria nelle campagne.* (145)
- 31 — *Provvidenze per agevolare ed accelerare l'esecuzione dei piani di riordino della proprietà frammentata e dispersa interessata alla trasformazione agraria irrigua.* (147)
- 32 — *Istituzione del Centro regionale sperimentale della pesca.* (153)
- 33 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (162)

INDUSTRIA E COMMERCIO - DOGANE

- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali prodotti in Sardegna.* (7)
- 2 — *Contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali.* (9)
- 3 — *Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.* (31)
- 4 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (36)
- 5 — *Costituzione di un istituto per il finanziamento e la creazione di attività industriali in Sardegna.* (38)
- 6 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.* (56)
- 7 — *Provvidenze dirette a favorire la concessione del credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori.* (71)
- 8 — *Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (78)
- 9 — *Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)

- 10 — *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, intese ad ottenere che le provvidenze disposte a favore dell'industria vinicola e casearia vengano estese a quella olearia.* (96)
- 11 — *Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.* (97)
- 12 — *Istituzione del servizio geologico e geofisico della Regione Sarda* (113)
- 13 — *Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, sulle provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.* (115)
- 14 — *Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna».* (116)
- 15 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (117)
- 16 — *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde.* (119)
- 17 — *Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente sardo di elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.* (126)
- 18 — *Norme modificative ed integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, concernente provvidenze a favore dell'industria vinicola e casearia.* (128)
- 19 — *Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.* (129)
- 20 — *Provvidenze a favore dei pescatori sardi.* (132)
- 21 — *Contributo straordinario a favore dell'En. Sa. E.* (151)
- 22 — *Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente la istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.* (154)
- 23 — *Norme per il pagamento delle spese spettanti all'Amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali.* (160)

- 24 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 17, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica.* (166)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO E ARTIGIANATO
PREVIDENZA SOCIALE

- 1 — *Erogazione di un contributo a favore delle casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (1)
- 2 — *Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.* (3)
- 3 — *Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna.* (8)
- 4 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (15)
- 5 — *Norme per concedere l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (19)
- 6 — *Incremento della lotta contro il tracoma.* (20)
- 7 — *Norme di integrazione e di attuazione per il territorio della Sardegna della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.* (35)
- 8 — *Istituzione di una mostra-concorso regionale di arte figurativa.* (39)
- 9 — *Aumento dei massimali dei mutui artigiani di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e modifiche varie.* (45)
- 10 — *Sviluppo dell'istruzione professionale in Sardegna.* (50)
- 11 — *Concessione di un contributo alle Università dell'Isola.* (54)
- 12 — *Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna.* (58)
- 13 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (59)

- 14 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.* (60)
- 15 — *Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente «Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato».* (61)
- 16 — *Istituzione e funzionamento di una fonofilmoteca etnografica sarda.* (63)
- 17 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della provincia.* (67)
- 18 — *Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.* (70)
- 19 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» in Alghero.* (80)
- 20 — *Modifica alla legge regionale 14 novembre 1956, n. 29, concernente contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (88)
- 21 — *Istituzione di un cattedra convenzionata di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (92)
- 22 — *Acquisto della casa natale di Grazia Deledda e istituzione del Museo deleddiano.* (95)
- 23 — *Concessione alla Deputazione di storia patria per la Sardegna di un contributo straordinario per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (100)
- 24 — *Costruzione nel Comune di Olbia di una casa di riposo per lavoratori del mare, pescatori, arsellari, portuali e navigatori.* (102)
- 25 — *Istituzione di due cattedre universitarie di interesse regionale.* (103)
- 26 — *Dichiarazione di «zona archeologica» delle città di Olbia e Porto Torres e costituzione di musei regionali nei predetti centri.* (122)
- 27 — *Provvedimenti in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.* (123)

- 28 — *Concorso nelle spese per interventi antianofelici finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (127)
- 29 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, e di una cattedra convenzionata di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.* (130)
- 30 — *Concessione di un contributo di 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (137)
- 31 — *Norme dirette a favorire il piccolo credito di esercizio alle imprese artigiane.* (149)
- 32 — *Concessione di borse di studio a favore dei figli di militari residenti in Sardegna.* (155)
- 33 — *Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.* (157)
- 34 — *Norme per la istituzione della patente di mestiere e la formazione professionale degli artigiani.* (159)
- 35 — *Formazione professionale in Sardegna.* (165)

LEGGI REGIONALI PROMULGATE

ANNO 1957

- 1 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1957, n. 24 — Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1957. (12)*
(B. U. R. n. 45 del 25 novembre 1957)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 28 novembre 1957, n. 25 — Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (C. R. A. I.). (192 II legislatura)*
(B. U. R. n. 49 del 20 dicembre 1957)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 29 novembre 1957, n. 26 — Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda. (6)*
(B. U. R. n. 50 del 23 dicembre 1957)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 20 novembre 1957, n. 27 — Costituzione del Comune di Nuxis (Provincia di Cagliari). (13)*
(B. U. R. n. 1 dell'11 gennaio 1958)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1957, n. 28 — Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case. (26)*
(B. U. R. n. 2 del 20 gennaio 1958)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1957, n. 29 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958. (24)*
(B. U. R. n. 4 del 3 febbraio 1958)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957, n. 30 — Disposizioni relative all'esercizio della caccia. (169 II legislatura)*
(B. U. R. n. 26 del 9 giugno 1959)

ANNO 1958

- 8 — *LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 1 — Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti. (3)*
(B. U. R. n. 11 del 25 marzo 1958)

- 9 — *LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 2 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori. (30)*
(B. U. R. n. 11 del 25 marzo 1958)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 12 marzo 1958, n. 3 — Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna. (31)*
(B. U. R. n. 14 del 23 aprile 1958)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 13 giugno 1958, n. 4 — Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. (33)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 24 giugno 1958, n. 5 — Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria. (37)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 6 — Ricostituzione del Comune di Baradilì in Provincia di Cagliari. (42)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 11 giugno 1958, n. 7 — Costituzione del Comune di Perdaxius in Provincia di Cagliari. (47)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 12 giugno 1958, n. 8 — Ricostituzione del Comune di Genuri in Provincia di Cagliari. (40)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 9 — Ricostituzione del Comune di Setzu in Provincia di Cagliari. (43)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 11 giugno 1958, n. 10 — Costituzione del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in Provincia di Sassari. (32)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 2 luglio 1958, n. 11 — Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, concernente provvidenze per favorire la produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva. (29)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)

- 19 — **LEGGE REGIONALE** 4 luglio 1958, n. 12 — *Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.* (52)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 20 — **LEGGE REGIONALE** 12 giugno 1958, n. 13 — *Ricostituzione del Comune di Boroneddu in Provincia di Cagliari.* (41)
(B. U. R. n. 28 del 30 luglio 1958)
- 21 — **LEGGE REGIONALE** 17 giugno 1958, n. 14 — *Distacco dei territori di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Budusò e loro aggregazione al Comune di Olbia in Provincia di Sassari.* (48)
(B. U. R. n. 29 del 31 luglio 1958)
- 22 — **LEGGE REGIONALE** 17 giugno 1958, n. 15 — *Ricostituzione del Comune di Elini in Provincia di Nuoro.* (46)
(B. U. R. n. 29 del 31 luglio 1958)
- 23 — **LEGGE REGIONALE** 17 giugno 1958, n. 16 — *Ricostituzione del Comune di Tadasuni in Provincia di Cagliari.* (44)
(B. U. R. n. 29 del 31 luglio 1958)
- 24 — **LEGGE REGIONALE** 20 giugno 1958, n. 17 — *Norme per la esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.* (25)
(B. U. R. n. 30 del 7 agosto 1958)
- 25 — **LEGGE REGIONALE** 26 giugno 1958, n. 18 — *Estensione della indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, al personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata la istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario.* (34)
(B. U. R. n. 30 del 7 agosto 1958)
- 26 — **LEGGE REGIONALE** 1 luglio 1958, n. 19 — *Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.* (51)
(B. U. R. n. 32 del 18 agosto 1958)
- 27 — **LEGGE REGIONALE** 3 dicembre 1958, n. 20 — *Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.* (23)
(B. U. R. n. 50 del 16 dicembre 1958)

- 28 — *LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1958, n. 21 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1958.* (64)
(B. U. R. n. 52 del 20 dicembre 1958)
- 29 — *LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1958, n. 22 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.* (77)
(B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1959)
- 30 — *LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1958, n. 23 — Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (78)
(B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1959)

ANNO 1959

- 31 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 1 — Ricostituzione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari.* (75)
(B. U. R. n. 12 del 24 marzo 1959)
- 32 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 2 — Costituzione del Comune di Palau in Provincia di Sassari.* (76)
(B. U. R. n. 12 del 24 marzo 1959)
- 33 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 3 — Costituzione del Comune di San Francesco d'Aglientu in Provincia di Sassari.* (72)
(B. U. R. n. 13 del 25 marzo 1959)
- 34 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 4 — Costituzione del Comune di Budoni in Provincia di Nuoro.* (73)
(B. U. R. n. 15 del 16 aprile 1959)
- 35 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 5 — Costituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Nuoro.* (74)
(B. U. R. n. 16 del 18 aprile 1959)
- 36 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1959, n. 6 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.* (87)
(B. U. R. n. 17 del 21 aprile 1959)

- 37 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1959, n. 7 — Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.* (85)
(B. U. R. n. 18 del 22 aprile 1959)
- 38 — *LEGGE REGIONALE 29 aprile 1959, n. 8 — Norme modificative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1959, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.* (79)
(B. U. R. n. 25 del 30 maggio 1959)
- 39 — *LEGGE REGIONALE 27 aprile 1959, n. 9 — Autorizzazione alla costruzione dei porti di quarta classe e non classificati della Sardegna.* (53)
(B. U. R. n. 27 dell'11 giugno 1959)
- 40 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 10 — Istituzione di una cattedra convenzionata di «Coltivazioni arboree» presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (59)
(B. U. R. n. 29 del 1 luglio 1959)
- 41 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 11 — Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna.* (58)
(B. U. R. n. 29 del 1 luglio 1959)
- 42 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 12 — Istituzione di una cattedra convenzionata di «Storia della Sardegna» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.* (60)
(B. U. R. n. 29 del 1 luglio 1959)
- 43 — *LEGGE REGIONALE 18 giugno 1959, n. 13 — Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura.* (156-162 II legislatura)
(B. U. R. n. 36 del 13 agosto 1959)
- 44 — *LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1959, n. 14 — Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.* (94)
(B. U. R. n. 53 del 18 novembre 1959)
- 45 — *LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1959, n. 15 — Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.* (92)
(B. U. R. n. 54 del 23 novembre 1959)

- 46 — **LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1959, n. 16** — *Istituzione di una cattedra convenzionata di «Medicina del lavoro» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di «Industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio» presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (103)
(B. U. R. n. 54 del 23 novembre 1959)
- 47 — **LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1959, n. 17** — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia.* (67)
(B. U. R. n. 55 del 27 novembre 1959)
- 48 — **LEGGE REGIONALE 7 novembre 1959, n. 18** — *Contributi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.* (61)
(B. U. R. n. 60 del 23 dicembre 1959)
- 49 — **LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1959, n. 19** — *Integrazione della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.* (104)
(B. U. R. n. 3 del 16 gennaio 1960)
- 50 — **LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1959, n. 20** — *Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.* (97)
(B. U. R. n. 2 del 5 gennaio 1960)
- 51 — **LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1959, n. 21** — *Provvidenze dirette a favorire la concessione di credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori.* (71)
(B. U. R. n. 6 del 1 febbraio 1960)
- 52 — **LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1959, n. 22** — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960.* (114)
(B. U. R. n. 4 del 20 gennaio 1960)
- 53 — **LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1959, n. 23** — *Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e aggregazione a quella del Comune di Triei, in Provincia di Nuoro.* (82)
(B. U. R. n. 9 del 25 febbraio 1960)

- 54 — *LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1959, n. 24 — Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia. (106)*
(B. U. R. n. 10 del 26 febbraio 1960)

ANNO 1960

- 55 — *LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1960, n. 1 — Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale. (117)*
(B. U. R. n. 8 dell'11 febbraio 1960)
- 56 — *LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1960, n. 2 — Costituzione del Comune di Buggerru in Provincia di Cagliari. (90)*
(B. U. R. n. 11 del 27 febbraio 1960)
- 57 — *LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1960, n. 3 — Provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero. (80)*
(B. U. R. n. 17 del 23 marzo 1960)
- 58 — *LEGGE REGIONALE 22 marzo 1960, n. 4 — Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (112)*
(B. U. R. n. 19 del 21 aprile 1960)
- 59 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1960, n. 5 — Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna». (116)*
(B. U. R. n. 21 del 5 maggio 1960)
- 60 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1960, n. 6 — Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un Assessorato regionale. (118)*
(B. U. R. n. 21 del 5 maggio 1960)
- 61 — *LEGGE REGIONALE 29 aprile 1960, n. 7 — Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde. (119)*
(B. U. R. n. 26 del 30 maggio 1960)

- 62 — *LEGGE REGIONALE 26 aprile 1960, n. 8 — Concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell'Isola. (111)*
(B. U. R. n. 28 del 14 giugno 1960)
- 63 — *LEGGE REGIONALE 20 maggio 1960, n. 9 — Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche. (120)*
(B. U. R. n. 28 del 14 giugno 1960)
- 64 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1960, n. 10 — Contributi per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna. (99)*
(B. U. R. n. 32 del 6 luglio 1960)
- 65 — *LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. 11 — Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli. (107)*
(B. U. R. n. 35 del 25 luglio 1960)
- 66 — *LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. 12 — Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno 1960. (131)*
(B. U. R. n. 36 del 28 luglio 1960)
- 67 — *LEGGE REGIONALE 23 giugno 1960, n. 13 — Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro. (109)*
(B. U. R. n. 38 del 10 agosto 1960)
- 68 — *LEGGE REGIONALE 16 novembre 1960, n. 14 — Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente sardo di elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione. (126)*
(B. U. R. n. 9 del 18 febbraio 1961)
- 69 — *LEGGE REGIONALE 15 novembre 1960, n. 15 — Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia. (130)*
(B. U. R. n. 57 del 17 dicembre 1960)
- 70 — *LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1960, n. 16 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961. (138)*
(B. U. R. n. 5 del 27 gennaio 1961)

ANNO 1961

- 71 — *LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 1 — Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia. (137)*
(B. U. R. n. 13 del 18 marzo 1961)
- 72 — *LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 2 — Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato. (70)*
(B. U. R. n. 14 del 25 marzo 1961)
- 73 — *LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 3 — Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36. (133)*
(B. U. R. n. 14 del 25 marzo 1961)
- 74 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 4 — Norme per l'elezione del Consiglio regionale. (140)*
(B. U. R. n. 15 del 30 marzo 1961)
- 75 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 5 — Norme interpretative dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche. (150)*
(B. U. R. n. 20 del 21 aprile 1961)
- 76 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 6 — Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case. (134)*
(B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961)
- 77 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 7 — Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di una indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi. (125)*
(B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961)
- 78 — *LEGGE REGIONALE 21 aprile 1961, n. 8 — Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole. (144)*
(B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961)
- 79 — *LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, n. 9 — Costituzione del Comune di Valledoria, in Provincia di Sassari. (152)*
(B. U. R. n. 27 del 30 maggio 1961)

80 — *LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, n. 10 — Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano. (157)*
(B. U. R. n. 29 del 7 giugno 1961)

LEGGI REGIONALI

RINVIATE DAL GOVERNO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958 — Delega fra Assessori regionali della firma degli atti di impegno e dei titoli di spesa. (17)*
- 2 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1958 — Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna. (8)*
- 3 — *LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958 — Riduzione dei canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57 in Sardegna. (2)*
- 4 — *LEGGE REGIONALE 12 maggio 1959 — Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione fondiaria. (21)*
- 5 — *LEGGE REGIONALE 16 giugno 1959 — Disposizioni relative al turismo. (65)*
- 6 — *LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1959 — Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e aggregazione a quella del Comune di Triei, in provincia di Nuoro. (82)*
- 7 — *LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1959 — Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia. (106)*
- 8 — *LEGGE REGIONALE 6 novembre 1959 — Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. (97)*
- 9 — *LEGGE REGIONALE 15 novembre 1960 — Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna. (129)*

LEGGI REGIONALI

IMPUGNATE DAL GOVERNO

NANTI LA CORTE COSTITUZIONALE

1 — *LEGGE REGIONALE 16 giugno 1959 — Disposizioni relative al turismo. (65)*

LEGGI REGIONALI
DIVISE PER MATERIA

AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - ENTI LOCALI

- 1 — LEGGE REGIONALE 29 novembre 1957, n. 26 — *Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.* (6)
(B. U. R. n. 50 del 23 dicembre 1957)
- 2 — LEGGE REGIONALE 20 novembre 1957, n. 27 — *Costituzione del Comune di Nuzis (Provincia di Cagliari).* (13)
(B. U. R. n. 1 dell'11 gennaio 1958)
- 3 — LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 6 — *Ricostituzione del Comune di Baradili in Provincia di Cagliari.* (42)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 4 — LEGGE REGIONALE 11 giugno 1958, n. 7 — *Costituzione del Comune di Perdaxius in Provincia di Cagliari.* (47)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 5 — LEGGE REGIONALE 12 giugno 1958, n. 8 — *Ricostituzione del Comune di Genuri in Provincia di Cagliari.* (40)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 6 — LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 9 — *Ricostituzione del Comune di Setzu in Provincia di Cagliari.* (43)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 7 — LEGGE REGIONALE 11 giugno 1958, n. 10 — *Costituzione del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in Provincia di Sassari.* (32)
(B. U. R. n. 27 del 28 luglio 1958)
- 8 — LEGGE REGIONALE 12 giugno 1958, n. 13 — *Ricostituzione del Comune di Boroneddu in Provincia di Cagliari.* (41)
(B. U. R. n. 28 del 30 luglio 1958)
- 9 — LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 14 — *Distacco dei territori di Berchideddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Budusò e loro aggregazione al Comune di Olbia in Provincia di Sassari.* (48)
(B. U. R. n. 29 del 31 luglio 1958)
- 10 — LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 15 — *Ricostituzione del Comune di Elini in Provincia di Nuoro.* (46)
(B. U. R. n. 29 del 31 luglio 1958)

- 11 — *LEGGE REGIONALE 17 giugno 1958, n. 16 — Ricostituzione del Comune di Tadasuni in Provincia di Cagliari. (44)*
(B. U. R. n. 29 del 31 luglio 1958)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 20 giugno 1958, n. 17 — Norme per la esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate. (25)*
(B. U. R. n. 30 del 7 agosto 1958)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 26 giugno 1958, n. 18 — Estensione dell'indennità speciale regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, al personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, è demandata l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di miglioramento fondiario. (34)*
(B. U. R. n. 30 del 7 agosto 1958)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1958, n. 20 — Istituzione di un nuovo Assessorato regionale. (23)*
(B. U. R. n. 50 del 16 dicembre 1958)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 1 — Ricostituzione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari. (75)*
(B. U. R. n. 12 del 24 marzo 1959)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 2 — Costituzione del Comune di Palau in Provincia di Sassari. (76)*
(B. U. R. n. 12 del 24 marzo 1959)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 3 — Costituzione del Comune di San Francesco d'Aglientu in Provincia di Sassari. (72)*
(B. U. R. n. 13 del 25 marzo 1959)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 4 — Costituzione del Comune di Budoni in Provincia di Nuoro. (73)*
(B. U. R. n. 15 del 16 aprile 1959)
- 19 — *LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 5 — Costituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Nuoro. (74)*
(B. U. R. n. 16 del 18 aprile 1959)
- 20 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1959, n. 7 — Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita. (85)*
(B. U. R. n. 18 del 22 aprile 1959)

- 21 — *LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1959, n. 23 — Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e aggregazione a quella del Comune di Triei, in Provincia di Nuoro. (82)*
(B. U. R. n. 9 del 25 febbraio 1960)
- 22 — *LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1959, n. 24 — Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia. (106)*
(B. U. R. n. 10 del 26 febbraio 1960)
- 23 — *LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1960, n. 2 — Costituzione del Comune di Buggerru in Provincia di Cagliari. (90)*
(B. U. R. n. 11 del 27 febbraio 1960)
- 24 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1960, n. 6 — Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un Assessorato regionale. (118)*
(B. U. R. n. 21 del 5 maggio 1960)
- 25 — *LEGGE REGIONALE 20 maggio 1960, n. 9 — Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche. (120)*
(B. U. R. n. 28 del 14 giugno 1960)
- 26 — *LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 3 — Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36. (133)*
(B. U. R. n. 14 del 25 marzo 1961)
- 27 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 4 — Norme per l'elezione del Consiglio regionale. (140)*
(B. U. R. n. 15 del 30 marzo 1961)
- 28 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 7 — Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi. (125)*
(B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961)
- 29 — *LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, n. 9 — Costituzione del Comune di Valledoria, in Provincia di Sassari. (152)*
(B. U. R. n. 27 del 30 maggio 1961)

FINANZE - TESORO - BILANCIO - DEMANIO - CREDITO - RISPARMIO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1957, n. 24 — Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1957. (12)*
(B. U. R. n. 45 del 25 novembre 1957)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1957, n. 28 — Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case. (26)*
(B. U. R. n. 2 del 20 gennaio 1958)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1958, n. 21 — Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1958. (64)*
(B. U. R. n. 52 del 20 dicembre 1958)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1958, n. 22 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959. (77)*
(B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1959)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1959, n. 6 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959. (87)*
(B. U. R. n. 17 del 21 aprile 1959)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1959, n. 22 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960. (114)*
(B. U. R. n. 4 del 20 gennaio 1960)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 26 aprile 1960, n. 8 — Concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell'Isola. (111)*
(B. U. R. n. 28 del 14 giugno 1960)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. 12 — Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno 1960. (131)*
(B. U. R. n. 36 del 28 luglio 1960)

- 9 — *LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1960, n. 16 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961. (138)*
(B. U. R. n. 5 del 27 gennaio 1961)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 6 — Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case. (134)*
(B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961)

LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - COMUNICAZIONI - TURISMO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 13 giugno 1958, n. 4 — Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. (33)*
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 27 aprile 1959, n. 9 — Autorizzazione alla costruzione dei porti di quarta classe e non classificati della Sardegna. (53)*
(B. U. R. n. 27 dell'11 giugno 1959)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1959, n. 19 — Integrazione della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche. (104)*
(B. U. R. n. 3 del 16 gennaio 1960)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 22 marzo 1960, n. 4 — Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. (112)*
(B. U. R. n. 19 del 21 aprile 1960)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 5 — Norme interpretative dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche. (150)*
(B. U. R. n. 20 del 21 aprile 1961)

AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA - STAGNI E FORESTE DEMANIALI - DISCIPLINA ANNONARIA

- 1 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957, n. 30 — Disposizioni relative all'esercizio della caccia. (169 II legislatura)*
(B. U. R. n. 26 del 9 giugno 1959)

- 2 — *LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 2 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.* (30)
(B. U. R. n. 11 del 25 marzo 1958)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 24 giugno 1958, n. 5 — Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.* (37)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 2 luglio 1958, n. 11 — Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1, concernente provvidenze per favorire la produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.* (29)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1958, n. 12 — Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.* (52)
(B. U. R. n. 26 del 26 luglio 1958)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 18 giugno 1959, n. 13 — Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura.* (156-162 II legislatura)
(B. U. R. n. 36 del 13 agosto 1959)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1959, n. 14 — Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.* (94)
(B. U. R. n. 53 del 18 novembre 1959)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1960, n. 10 — Contributi per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.* (99)
(B. U. R. n. 32 del 6 luglio 1960)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. 11 — Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.* (107)
(B. U. R. n. 35 del 25 luglio 1960)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 23 giugno 1960, n. 13 — Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.* (109)
(B. U. R. n. 38 del 10 agosto 1960)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 21 aprile 1961, n. 8 — Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.* (144)
(B. U. R. n. 23 del 13 maggio 1961)

INDUSTRIA E COMMERCIO - DOGANE

- 1 — *LEGGE REGIONALE 12 marzo 1958, n. 3 — Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna. (31)*
(B. U. R. n. 14 del 23 aprile 1958)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 1 luglio 1958, n. 19 — Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il Credito industriale sardo (C. I. S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde. (51)*
(B. U. R. n. 32 del 18 agosto 1958)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1958, n. 23 — Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale. (78)*
(B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1959)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 29 aprile 1959, n. 8 — Norme modificative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1959, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera. (79)*
(B. U. R. n. 25 del 30 maggio 1959)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1959, n. 20 — Disciplina della indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. (97)*
(B. U. R. n. 2 del 5 gennaio 1960)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1959, n. 21 — Provvidenze dirette a favorire la concessione di credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori. (71)*
(B. U. R. n. 6 del 1 febbraio 1960)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1960, n. 1 — Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale. (117)*
(B. U. R. n. 8 dell'11 febbraio 1960)

- 8 — *LEGGE REGIONALE 23 marzo 1960, n. 5 — Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22. concernente «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna».* (116)
(B. U. R. n. 21 del 5 maggio 1960)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 29 aprile 1960, n. 7 — Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde.* (119)
(B. U. R. n. 26 del 30 maggio 1960)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 16 novembre 1960, n. 14 — Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente sardo di elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.* (126)
(B. U. R. n. 9 del 18 febbraio 1961)

**IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE -
ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO E ARTIGIANATO -
PREVIDENZA SOCIALE**

- 1 — *LEGGE REGIONALE 28 novembre 1957, n. 25 — Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (C. R. A. I.)* (192 II legislatura)
(B. U. R. n. 49 del 20 dicembre 1957)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 1 — Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.* (3)
(B. U. R. n. 11 del 25 marzo 1958)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 10 — Istituzione di una cattedra convenzionata di «Coltivazioni arboree» presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (59)
(B. U. R. n. 29 del 1 luglio 1959)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 11 — Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna.* (58)
(B. U. R. n. 29 del 1 luglio 1959)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 12 — Istituzione di una cattedra convenzionata di «Storia della Sardegna» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.* (60)
(B. U. R. n. 29 del 1 luglio 1959)

- 6 — **LEGGE REGIONALE** 8 ottobre 1959, n. 15 — *Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.* (92)
(B. U. R. n. 54 del 23 novembre 1959)
- 7 — **LEGGE REGIONALE** 8 ottobre 1959, n. 16 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di «Medicina del lavoro» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di «Industrie agrarie: enologica, caseificio, oleificio» presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.* (103)
(B. U. R. n. 54 del 23 novembre 1959)
- 8 — **LEGGE REGIONALE** 9 ottobre 1959, n. 17 — *Obbligo da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia.* (67)
(B. U. R. n. 55 del 27 novembre 1959)
- 9 — **LEGGE REGIONALE** 7 novembre 1959, n. 18 — *Contributi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.* (61)
(B. U. R. n. 60 del 23 dicembre 1959)
- 10 — **LEGGE REGIONALE** 10 febbraio 1960, n. 3 — *Provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero.* (80)
(B. U. R. n. 17 del 23 marzo 1960)
- 11 — **LEGGE REGIONALE** 15 novembre 1960, n. 15 — *Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia.* (130)
(B. U. R. n. 57 del 17 dicembre 1960)
- 12 — **LEGGE REGIONALE** 3 febbraio 1961, n. 1 — *Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.* (137)
(B. U. R. n. 13 del 18 marzo 1961)
- 13 — **LEGGE REGIONALE** 3 febbraio 1961, n. 2 — *Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.* (70)
(B. U. R. n. 14 del 25 marzo 1961)
- 14 — **LEGGE REGIONALE** 19 aprile 1961, n. 10 — *Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.* (157)
(B. U. R. n. 29 del 7 giugno 1961)

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE

Presentata dai Consiglieri regionali Asquer - Cardia - De Magistris l'8 agosto 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, identica alla proposta di legge nazionale n. 13 della seconda legislatura, è stata presentata onde risolvere in via definitiva tutti i problemi relativi alla città di Cagliari. A tal fine la proposta prevede che lo Stato assuma a totale suo carico le rate di ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Cagliari per la copertura dei disavanzi di gestione relativi agli esercizi finanziari del periodo 1943-1955; autorizza la concessione a favore del Comune di un contributo, da parte dello Stato, di lire 300 milioni annui per gli esercizi dal 1955 al 1960, nonchè la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un mutuo, estinguibile in trenta anni, di lire 10 miliardi, mutuo garantito dallo Stato e sul quale lo Stato concede un contributo annuo del 5 per cento per 30 anni.

La proposta prevede inoltre una spesa a carico dello Stato di lire 17.500 milioni per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi ai senza tetto ed alle famiglie attualmente abitanti in case inabitabili, per il potenziamento delle attrezzature del porto, per la creazione della zona industriale, per la definitiva soluzione del problema idrico, per la valorizzazione dello stagno di Santa Gilla, per la sistemazione della strada Pula - Cagliari - Quartu - Villasimius.

Non esitata dalla Commissione per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentata dal Consigliere regionale Asquer l'8 agosto 1957.
Approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1957.
Trasmessa al Parlamento il 26 ottobre 1957.
Non esitata dal Parlamento per sopravvenuta chiusura della
legislatura.
Ritrasmissa al Parlamento il 2 luglio 1958.*

In base alla disposizione della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportata nel testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. D. 10 novembre 1907, n. 844, lo spirito distillato dal vino e dalle vinacce, prodotto e consumato in Sardegna, godeva della esenzione dal pagamento delle tasse sugli spiriti di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con R. D. 3 dicembre 1905, n. 651.

Nel 1915, per provvedere ai bisogni straordinari del Tesoro, tale disposizione venne abrogata.

La proposta di legge, identica alla proposta di legge nazionale n. 16 della seconda legislatura, è stata presentata onde alleviare la grande crisi che investe il settore vitivinicolo in Sardegna. A tal fine prevede che vengano ripristinate le citate norme in vigore fino al 1915.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole e la proposta di legge nazionale è stata approvata dall'Assemblea e trasmessa al Parlamento.

Essendo decaduta per sopravvenuta chiusura della legislatura è stata successivamente ritrasmissa al Parlamento.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

3 — SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUI VINI, MOSTI E UVE DA VINO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDA.

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Sotgiu Girolamo - Cherchi - Nioi il 13 settembre 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 novembre 1957.

Trasmessa al Parlamento l'11 dicembre 1957.

Non esitata dal Parlamento per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Ritrasmissa al Parlamento il 2 luglio 1958.

La proposta di legge prevede, in considerazione delle particolari esigenze determinate dalla grave crisi che investe il settore vitivinicolo in Sardegna ed allo scopo di promuovere il consumo dei prodotti vinicoli, la sospensione, nel territorio della Regione Sarda, dell'applicazione dell'imposta di consumi sui vini, mosti e uve da vino regolata dagli articoli 95 e 96 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

La proposta di legge inoltre prevede la corresponsione, da parte dello Stato, ai singoli Comuni sardi, a titolo compensativo del mancato incasso derivante dall'applicazione della legge, di un contributo d'importo pari alla media dell'imposta di consumo riscossa dai Comuni stessi nel triennio 1954-1956.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportare modifiche e la proposta di legge approvata dalla Assemblea è stata trasmessa al Parlamento.

Essendo decaduta per sopravvenuta chiusura della legislatura è stata successivamente ritrasmissa.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

4 — PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI CARBONIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Melis - Cardia - Zucca - Pinna - Muretti - Giua - Medda - De Magistris il 5 ottobre 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 novembre 1957.

Trasmessa al Parlamento l'11 dicembre 1957.

Non esitata dal Parlamento per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Ritrasmissa al Parlamento il 2 luglio 1958.

La proposta è stata presentata onde risolvere in via definitiva il problema della sistemazione urbanistica della città di Carbonia. La proposta prevede a tal fine il trasferimento al Comune di Carbonia della libera proprietà delle aree inedificate attualmente appartenenti alla Società mineraria carbonifera sarda, alla quale verrà corrisposta l'eventuale indennità da parte dello Stato. La proposta autorizza inoltre la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche (scuole, strade, fognature, distribuzione idrica ecc.) e per la costruzione di case di abitazione.

La proposta prevede infine onde consentire il pareggio economico del bilancio comunale, un contributo, a carico dello Stato, di lire 300 milioni annui per cinque anni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole senza apportarvi modifiche e la proposta di legge, approvata dalla Assemblea, è stata trasmessa al Parlamento.

Essendo decaduta per sopravvenuta chiusura della legislatura è stata successivamente ritrasmissa.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

5 — TRASFORMAZIONE FONDIARIA E AGRARIA DELL'ALTA E MEDIA VALLE DEL TIRSO.

*Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra il 9 novembre 1957.
Ritirata dal proponente, con nota motivata, il 9 giugno 1958.*

La proposta di legge, analoga alla proposta di legge nazionale n. 17 della II legislatura, prevede la trasformazione fondiaria e agraria ed in modo speciale l'irrigazione e la sistemazione idraulico-forestale del comprensorio di bonifica montana di Alà e del Marghine, e dell'intero territorio dei Comuni di Bolotana, Dualchi, Lei, Noragugume, Orani, Orotelli, Ottana, Sedilo e Silanus che viene dichiarato comprensorio di bonifica montana.

Per l'attuazione di detta trasformazione è prevista una spesa di lire 15.300 milioni da imputarsi al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, in ragione di lire 3 miliardi per gli esercizi 1957-1958 e 1958-1959 e di lire 1.860 milioni per gli esercizi 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963 e 1963-1964.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente, con nota motivata.

6 — REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI IN SARDEGNA.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione Deriu il 28 gennaio 1958.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede che nel territorio della Sardegna l'accertamento del carico dei contributi agricoli unificati venga effettuato esclusivamente sulla base dell'impiego effettivo della mano d'opera e che a tal fine venga fatto uso obbligatorio del libretto personale previsto dal decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 22 dicembre 1956.

La proposta di legge nazionale prevede inoltre che l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati prevista per i comuni montani venga estesa a tutti quei comuni della Sardegna che indipendentemente dalla posizione altimetrica si trovino in un'analogia depressione economico-agraria. La competenza a riconoscere tale analogia è attribuita alla Commissione censuaria centrale che al tal fine, su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, sentiti gli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e gli Uffici tecnici erariali, compilerà l'elenco dei comuni ammessi al beneficio.

E' previsto inoltre che l'aliquota contributiva sia fissata per la Sardegna in misura proporzionale ai salari contrattuali medi vigenti in ciascuna provincia e che venga abolita la maggiorazione del 50 per cento degli aggi esattoriali per i contribuenti morosi.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

7 — DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELLA QUOTA DI NOVE DECIMI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DOGANALE RISCOSSE NEL TERRITORIO DELL'ISOLA.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 14 giugno 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 luglio 1958.

Trasmessa al Parlamento il 14 luglio 1958.

Approvata dal Parlamento e trasformata in legge 3 giugno 1960, n. 529.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 15 giugno 1960.

La proposta di legge nazionale prevede la devoluzione da parte dello Stato alla Regione Sarda, in aggiunta alle entrate previste dall'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, dei nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati e dell'imposta doganale, percette nel territorio della Regione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole e la proposta di legge, approvata senza modifiche dall'Assemblea, è stata trasmessa al Parlamento, che l'ha trasformata in legge riducendo però l'aliquota a sei decimi.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni il 30 giugno 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 1958.

Trasmessa al Parlamento il 17 ottobre 1958.

La proposta di legge, identica alla proposta di legge nazionale n. 9 della II legislatura, trae origine dalla constatazione della scarsa applicazione che nell'Isola hanno avuto le leggi 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, 3 agosto 1949, n. 589 e 9 agosto 1954, n. 645, che prevedono la concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali, a causa dell'insufficienza organizzativa e finanziaria della stragrande maggioranza degli enti locali e delle migliori condizioni che agli stessi enti locali sinora ha fatto la Regione.

Pertanto onde assolvere ad un suo fondamentale compito istituzionale, eliminando questo stato di cose oltremodo dannoso per gli interessi della Regione, con la proposta di legge si prevede il trasferimento all'Amministrazione regionale dei compiti, già devoluti al Ministero dei lavori pubblici, per l'istruttoria delle domande e per la compilazione della graduatoria delle necessità, e l'assunzione da parte della Regione della gestione dei lavori, direttamente od a mezzo degli uffici tecnici comunali o provinciali. Conseguentemente prevede la destinazione dei contributi statali alla Regione e la facoltà della stessa a contrarre i mutui con gli istituti autorizzati.

Le Commissioni e l'Assemblea regionale hanno approvato il testo della Giunta proponente che è stato trasmesso al Parlamento.

Il Parlamento non ha ancora esaminato la proposta di legge.

9 — EQUIPARAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,
AD OGNI EFFETTO FISCALE, ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 16 agosto 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 ottobre 1958.

Trasmessa al Parlamento il 24 ottobre 1958.

Non approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 novembre 1960.

Poichè nè la Costituzione nè lo Statuto speciale per la Sardegna con le sue norme di attuazione, dicono chiaramente che la Regione è equiparata, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, la Giunta ha ritenuto che detta equiparazione dovesse venir sancita attraverso un esplicito ed apposito provvedimento legislativo e a tal fine ha predisposto la presente proposta di legge, identica alla proposta di legge nazionale n. 2 della II legislatura, che è stata approvata nel testo della Giunta, dalle Commissioni e successivamente dall'Assemblea regionale.

Trasmessa al Parlamento, è stata da questo respinta nella seduta della Camera dei Deputati del 23 novembre 1960.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Serra di concerto con l'Assessore alle finanze Stara il 20 settembre 1958.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 ottobre 1958.

Trasmessa al Parlamento il 17 ottobre 1958.

Approvata dal Parlamento e trasformata in legge 12 maggio 1959, n. 277.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 20 maggio 1959.

La proposta di legge nazionale prevede che i prestiti di esercizio concessi, in base alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, alle aziende agricole e armentizie della Sardegna e non ancora estinti possono essere prorogati alle medesime condizioni, per un periodo non superiore ai due anni.

La proposta di legge nazionale prevede inoltre che i contributi previsti dall'art. 1, n. 2, della citata legge vengano concessi per tutte le opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati.

Ad integrazione dei finanziamenti erogati ed erogabili dagli istituti di credito sempre in base alla stessa legge, è prevista la concessione di prestiti e mutui a carico di un fondo di anticipazione di lire 1 miliardo da costituire presso la Regione autonoma della Sardegna.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato la proposta di legge nazionale senza apportarvi modifiche sostanziali.

La proposta di legge nazionale, presentata al Parlamento, è stata approvata e trasformata in legge.

11 — CONCESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA FACOLTA' DI RIDURRE IL REDDITO O VALORE ACCERTATO AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DIVENUTO DEFINITIVO PER MANCATO RECLAMO, QUALORA L'ACCERTAMENTO RISULTI MANCHEVOLE O ERRONEO.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 9 ottobre 1958.

*Approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 giugno 1959.
Trasmessa al Parlamento il 31 luglio 1959.*

La proposta di legge, identica alla proposta di legge nazionale n. 1 della II legislatura, mira a concedere all'Amministrazione finanziaria, qualora l'accertamento eseguito agli effetti delle imposte dirette risulti manchevole od erroneo, la facoltà di ridurre il reddito o valore accertato divenuto definitivo per mancato reclamo.

E' noto, infatti, che il termine per ricorrere contro gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette è stabilito in trenta giorni e che il mancato reclamo entro detto termine rende definitivo l'accertamento. Conseguentemente avviene di frequente, specie in Sardegna, che il reddito venga definito per mancato o intempestivo ricorso, nonostante che il reddito stesso sia stato determinato con un margine del 10-15 per cento da ridurre in sede di concordato. Sta di fatto, quindi, che, nella prospettata ipotesi di mancato o tardivo ricorso, il contribuente si trova a dover subire l'operato del fisco, nè questo, pur riconoscendo in seguito come ingiusto l'accertamento, ha alcuna possibilità di sanare l'errore.

Per ovviare ad un simile inconveniente, la Giunta, in base al primo capoverso dell'articolo 21 della Costituzione e del primo comma dell'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna, ha presentato la presente proposta di legge nazionale con la quale si propone al Parlamento l'emanazione di una legge che estenda anche agli accertamenti relativi alle imposte dirette la agevolazione sopra illustrata e già in atto per il registro e per l'imposta generale sull'entrata.

La proposta di legge, approvata senza alcuna modifica dalle Commissioni e dall'Assemblea regionale, è stata trasmessa al Parlamento.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

12 — ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMPIEGATI
IN SARDEGNA PER RICERCHE MINERARIE E TRASPORTO DI MI-
NERALI.

*Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses-
sore alle finanze Stara il 9 ottobre 1958.*

*Approvata dall'Assemblea nella seduta del 9 febbraio 1960.
Trasmessa al Parlamento il 21 marzo 1960.*

La proposta di legge, identica alla proposta di legge nazio-
nale n. 3 della seconda legislatura, prevede l'esenzione dai
diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, e dall'impo-
sta di fabbricazione, entro i limiti e sotto l'osservanza delle mo-
dalità che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze, per i
carburanti e per i lubrificanti destinati in Sardegna per lavori
di ricerche minerarie e per il trasporto dal luogo di estrazione
a quello di navorazione ed ai porti di imbarco o stazioni di carico,
dei minerali poveri nonchè dei prodotti finiti di minerali poveri.

La proposta è stata approvata dalle Commissioni e dalla
Assemblea senza alcuna modifica e trasmessa al Parlamento.

Non ancora esaminata dal Parlamento.

13 — NORME DI RIFORMA DEI CONTRATTI DI PASCOLO DEI TERRENI
ADIBITI A PASCOLO NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.

*Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Milia Francesco
-Torrente - Asquer - Cherchi - Zucca - Sotgiu Girolamo -
Sanna il 16 gennaio 1959.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Al fine di disciplinare il contratto di affitto dei terreni adibiti a pascolo che attualmente ha in Sardegna una funzione determinante nella crisi della pastorizia sarda, la presente proposta di legge, identica alla proposta di legge nazionale n. 14 della II legislatura, prevede una serie di norme di riforma in tale settore che possono così riassumersi:

1) garantire la stabilità del pastore sul fondo, per almeno nove anni e con la giusta causa permanente nelle disdette, il che evita gli effetti negativi della concorrenza nella domanda, blocca l'ascesa vertiginosa dei canoni ed incoraggia allo stesso tempo il pastore ad investire capitali per il miglioramento dei pascoli;

2) riportare entro termini equi il canone d'affitto attraverso la classificazione dei pascoli in base alla loro capacità produttiva. Questo provvedimento oltre ad eliminare completamente qualsiasi possibilità di concorrenza, ripone il pastore sul piede di parità col contadino di fronte al locatore, evitando, o almeno limitando, la lotta che le cooperative agricole devono sostenere per la concessione delle terre incolte;

3) fissare l'obbligo per il locatore di investire una parte del canone d'affitto in miglioramenti fondiari quali la costruzione di silos, di stalle, di case, e la ricerca di acque, iniziando in tal modo la definitiva eliminazione del pascolo brado con la creazione di aziende moderne e razionali atte ad affrontare, senza eccessivi rischi, le calamità atmosferiche che, con frequenza, tanti danni arrecano alla economia pastorale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

14 — RIDUZIONE DI DIECI ANNI DEL LIMITE DI ETÀ FISSATO PER LA
CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA AI LAVORATORI
DELLE MINIERE.

*Presentata dai Consiglieri regionali Spano - Floris - Pisano
il 13 febbraio 1959.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede che il limite di età fissato per la concessione della pensione di vecchiaia dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, venga ridotto di 10 anni per i lavoratori dell'industria estrattiva che dimostrino di aver lavorato per almeno 20 anni alle dipendenze di aziende minerarie.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

15 — MODIFICHE ALLE LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, CONCERNENTE
PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Melis il 26 maggio 1959.

Ritirata dal proponente, con nota motivata, il 19 ottobre 1959.

La proposta di legge nazionale prevede la modifica del primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, concernente provvedimenti per il Mezzogiorno per far sì che i contributi previsti in detto comma a favore delle piccole e medie industrie ubicate in comuni con popolazione non superiore a 75.000 abitanti vengano estesi anche alle industrie ubicate in comuni con popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

La proposta di legge nazionale è stata successivamente ritirata dal proponente.

16 — ESTENSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTE PER
LE ELEZIONI POLITICHE A FAVORE DEGLI ELETTORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

*Presentata dai Consiglieri regionali Pirastu - Sanna - Sotgiù
Girolamo il 27 dicembre 1960.*

*Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1961.
Trasmessa al Parlamento il 27 marzo 1961.*

La proposta di legge nazionale prevede che le facilitazioni di viaggio di cui agli artt. 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vengano estese agli elettori del Consiglio regionale della Sardegna.

Dette facilitazioni consistono nella riduzione del 70 per cento sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio alla sede elettorale nella quale sono iscritti e ritorno e, per gli emigrati per motivi di lavoro, nel trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune nel quale votano e viceversa.

Le Commissioni hanno espresso all'unanimità parere favorevole senza apportare modifiche al testo del proponente.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge nazionale prevedendo però la estensione delle facilitazioni anche ai trasporti marittimi da e per la Sardegna.

La proposta di legge nazionale è stata successivamente trasmessa al Parlamento, che non l'ha ancora esaminata.

17 — INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1960, N. 31, CONCERNENTE
PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE
E TERREMOTI VERIFICATISI IN ITALIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 10
DICEMBRE 1959.

*Presentata dai Consiglieri regionali Usai - Bernard - De
Magistris il 24 marzo 1961.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede, mediante una integrazione dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, che le provvidenze previste per la ricostruzione degli abitati di Gairo e Osini, danneggiati dalle alluvioni del 1951, vengano estese anche agli abitati degli altri centri danneggiati dai medesimi eventi calamitosi.

La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA

- 1 — *Tassa sugli spiriti in Sardegna.* (2)
- 2 — *Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti e uve da vino nel territorio della Regione Sarda.* (3)
- 3 — *Provvedimenti a favore della Città di Carbonia.* (4)
- 4 — *Devoluzione in favore della Regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi dell'imposta di fabbricazione e doganale, riscosse nel territorio dell'Isola.* (7)
- 5 — *Modifiche ed aggiunte a leggi sui lavori pubblici.* (8)
- 6 — *Equiparazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.* (9)
- 7 — *Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di un fondo speciale per concessione di prestiti e mutui.* (10)
- 8 — *Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo.* (11)
- 9 — *Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di materiali.* (12)
- 10 — *Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna.* (16)

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

NON ESITATE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
PER SOPRAVVENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Trasformazione fondiaria e agraria dell'alta e media valle del Tirso.* (5)
- 2 — *Modifiche alla legge 29 luglio 1957, n. 634, concernente provvedimenti per il Mezzogiorno.* (15)

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

RITIRATE DAL PROPONENTE

- 1 — *Provvedimenti a favore della Città di Cagliari.* (1)
- 2 — *Regolamentazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi agricoli unificati in Sardegna.* (6)
- 3 — *Norme di riforma dei contratti di pascolo dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (13)
- 4 — *Riduzione di dieci anni del limite di età fissato per la concessione della pensione di vecchiaia ai lavoratori delle miniere.* (14)
- 5 — *Integrazione alla legge 28 gennaio 1960, n. 31, concernente provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatesi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.* (17)

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DAL PARLAMENTO

- 1 — *Devoluzione in favore della Regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi dell'imposta di fabbricazione e doganale riscosse nel territorio dell'Isola. (7)*
- 2 — *Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di un fondo speciale per concessione di prestiti e mutui. (10)*

PARTE TERZA

DOCUMENTI PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA

PIANI PARTICOLARI

- 1 — *Primo piano particolare per la valorizzazione dei beni terrieri comunali in Sardegna.*
- 2 — *Piano particolare relativo all'incremento della silvicoltura ed all'ampliamento del demanio forestale regionale.*
- 3 — *Piano particolare della viabilità.*

RICHIESTE DI ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E DI MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E DELLA DENOMINAZIONE DI COMUNI

- 1 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Palau, in atto frazione di Tempio.*
- 2 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di San Francesco d'Aglientu, in atto frazione di Tempio.*
- 3 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Budoni, in atto frazione di Posada.*
- 4 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di San Teodoro, in atto frazione di Posada.*
- 5 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di ricostituzione in Comune autonomo di Ollasta, in atto frazione di Usellus.*
- 6 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di ricostituzione in Comune autonomo di Siris, in atto frazione di Masullas.*
- 7 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Telti, in atto frazione di Tempio.*
- 8 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in unico Comune autonomo di Codaruina, Santa Maria Coghinas, Muddizza, La Ciaccia, in atto frazioni di Sedini e Castelsardo, con denominazione Codaruina.*
- 9 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di alcune frazioni di Buddusò per il distacco dal Comune capoluogo e l'aggregazione al Comune di Olbia.*
- 10 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di Muddizza Piana, frazione di Calangianus, per il distacco dal Comune capoluogo e la aggregazione al Comune di Olbia.*

- 11 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di Ardali, frazione di Baurnei, per il distacco dal Comune capoluogo e l'aggregazione al Comune di Triei.*
- 12 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di modificazione della denominazione del Comune di Figu-Gonnosnò in quella di Gonnosnò.*

RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

- 1 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale del rag. Alfredo Atzeni.*
- 2 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale del dott. Giangiorgio Casu.*
- 3 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale del sig. Giorgio De Martis.*
- 4 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale dell'avv. Lelio Muretti.*
- 5 — *Relazione della Giunta delle elezioni sui reclami elettorali avverso la nomina a Consigliere regionale dell'avv. Alfredo Pazzaglia.*
- 6 — *Relazione della Giunta delle elezioni sui reclami elettorali avverso la nomina a Consigliere regionale dell'avv. Antioco Porcu Rujù.*
- 7 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul ricorso elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale del Ten. Col. Angelino Usai.*
- 8 — *Relazione della Giunta delle elezioni sui reclami elettorali circa l'attribuzione di seggi residuali a liste di partiti.*
- 9 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consiglieri regionali dei candidati della lista «Fiamma» nel collegio di Cagliari.*
- 10 — *Relazione della Giunta delle elezioni sulla richiesta di riesame di tutti i dati delle sezioni elettorali del collegio di Nuoro.*

MOZIONI PRESENTATE

- 1 — *Mozione Marras - Manca - Corona Loddo Claudia - Sotgiu Girolamo sull'insopportabile situazione dell'approvvigionamento idrico in Sardegna.*
- 2 — *Mozione Masia - Filigheddu - Abis - Atzeni - Dettori - Dedola - Covacivich - Usai - Spano - Bernard - Sassu - Macis Elodia sulla costituzione di una Commissione speciale per il Piano di rinascita.*
- 3 — *Mozione Masia - Filigheddu - Abis - Atzeni - Dettori - Dedola - Covacivich - Usai - Spano - Bernard - Sassu - Macis Elodia sulla costituzione di una Commissione consiliare paritetica per affacciare alle più alte Autorità dello Stato le rivendicazioni della Regione Sarda in ordine al «Piano di Rinascita».*
- 4 — *Mozione Cardia - Lay - Pirastu - Sotgiu Girolamo per l'attuazione del Piano di rinascita.*
- 5 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Pirastu - Lay - Cherchi per la revisione dello Statuto speciale.*
- 6 — *Mozione Prevosto - Manca - Borghero - Cardia per la perequazione salariale dell'industria in Sardegna.*
- 7 — *Mozione Cherchi - Sotgiu Girolamo - Manca - Torrente - Nioi circa provvedimenti immediati straordinari da parte della Regione e dello Stato a favore delle zone della Sardegna danneggiate dagli incendi.*
- 8 — *Mozione Cardia - Pirastu - Sotgiu Girolamo - Borghero concernente i licenziamenti nel settore minerario.*
- 9 — *Mozione Sanna - Asquer - Colia - Nanni - Satta Galfrè - Zucca concernente la crisi vinicola in Sardegna.*
- 10 — *Mozione Milio Dino - Giua - Lippi Serra - De Martis - Cingolani - Cincotti - Porcu Rujù circa la concessione di acque pubbliche nel territorio della Regione Sarda.*
- 11 — *Mozione Dettori - Asara - Atzeni - Sassu - Cadeddu - De Magistris - Abis - Macis Elodia - Filigheddu - Masia sulla grave crisi dell'industria e dell'artigianato sugherieri in Sardegna.*
- 12 — *Mozione Masia - Filigheddu - De Magistris - Dettori sulla costituzione di una Commissione speciale consiliare per lo studio di un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna.*

- 13 — *Mozione Pirastu - Sotgiu Girolamo - Manca - Corona Loddo Claudia - Prevosto - Borghero - Cois per un piano organico di provvedimenti per la piena occupazione in Sardegna.*
- 14 — *Mozione Zucca - Sanna - Asquer - Colia - Milia Francesco - Nanni sulla concessione di basi per missili nel territorio della Sardegna.*
- 15 — *Mozione Giua - Porcu Rujù - Milia Dino - De Martis - Cingolani - Lippi Serra - Cincotti riguardante l'impossibilità della attuale Giunta monocolore a sostenere e realizzare le rivendicazioni regionali nei confronti del Governo centrale, nell'interesse dell'intero popolo sardo.*
- 16 — *Mozione Zucca - Sanna - Asquer - Colia - Milia Francesco - Nanni sui provvedimenti indispensabili da parte della Regione e dello Stato per fronteggiare i danni causati dalle recenti alluvioni e sulle condizioni economiche e sociali del Gerrei.*
- 17 — *Mozione Torrente - Marras - Borghero - Sotgiu Girolamo per l'approvazione della legge istitutiva della provincia di Oristano.*
- 18 — *Mozione Corona Loddo Claudia - Cois - Borghero - Pirastu sui provvedimenti immediati e di carattere strutturale da parte della Regione e dello Stato per fronteggiare i danni causati dalle alluvioni nel Sarrabus e per migliorare le condizioni economiche e sociali della zona.*
- 19 — *Mozione Casu - Contu - Puligheddu - Soggiu Piero - Melis sull'attività dei Consorzi agrari provinciali, i rapporti degli stessi con la Federazione italiana dei consorzi agrari e la vigilanza della Regione Sarda sui consorzi medesimi.*
- 20 — *Mozione Asquer - Lay - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Colia - Corona Loddo Claudia - Manca - Marras - Milia Francesco - Nanni - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca su annunciati licenziamenti da parte della Società mineraria carbonifera sarda.*
- 21 — *Mozione De Magistris - Cadeddu - Macis Elodia - Abis sugli inquadramenti negli enti autonomi di gestione per le partecipazioni statali.*
- 22 — *Mozione Nioi - Torrente - Cherchi - Sotgiu Girolamo sul rinnovo dei consigli comunali delle Casse mutue dei coltivatori diretti.*

- 23 — *Mozione Lay - Sotgiu Girolamo - Pirastu - Cardia - Torrente - Marras sulla necessità che la Giunta regionale prenda atto della situazione politica conseguente alle elezioni del 25 maggio 1958.*
- 24 — *Mozione Lippi Serra - Giua - Milia Dino - Cincotti - Cingolani - Porcu Ruju - De Martis sulla costituzione di un Centro trasfusione regionale.*
- 25 — *Mozione Giua - Porcu Ruju - Milia Dino - Lippi Serra - Cingolani - De Martis - Cincotti sul rinnovamento dell'attuale Giunta.*
- 26 — *Mozione Prevosto - Pirastu - Nioi - Sotgiu Girolamo - Lay - Cardia sulla grave situazione dello Stabilimento Gruppo lanaria sardo di Macomer.*
- 27 — *Mozione Manca - Prevosto - Borghero - Cois - Corona Loddo Claudia - Sotgiu Girolamo - Pirastu per un piano di provvedimenti per la piena occupazione in Sardegna e per un programma di emergenza per l'inverno.*
- 28 — *Mozione Nioi - Prevosto - Milia Francesco - Zucca - Cherchi sulla costruzione della diga sul Cedrino per salvare la Baronia di Galtelli dalle frequenti alluvioni.*
- 29 — *Mozione Zucca - Sanna - Asquer - Colia - Milia Francesco sulla vertenza sindacale in atto tra la Società Tramvie della Sardegna e i suoi dipendenti e sulla revoca della concessione dell'aumento delle tariffe autofilotramviarie urbane e sugli altri opportuni provvedimenti da parte della Giunta regionale.*
- 30 — *Mozione Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Zucca - Cardia - Milia Francesco - Torrente - Marras su un voto da esprimere al Parlamento per l'attuazione del Piano di rinascita.*
- 31 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Marras - Manca - Pirastu - Prevosto sul servizio delle navi traghetto.*
- 32 — *Mozione Marras - Cherchi - Sotgiu Girolamo - Manca - Nioi sul Goceano per un programma di interventi immediati a sollievo della disoccupazione e per un piano organico di valorizzazione e sviluppo della zona nel quadro delle iniziative per la realizzazione del Piano di rinascita.*
- 33 — *Mozione Sanna - Asquer - Colia - Milia Francesco - Nanni - Zucca sulla installazione di basi per il lancio di missili in Sardegna.*

- 34 — *Mozione Torrente - Lay - Pirastu - Sotgiu Girolamo - Cardia - Nioi - Cherchi sulla gestione dello stagno demaniale di Santa Giusta.*
- 35 — *Mozione Asquer - Lay - Cherchi - Zucca - Nioi - Torrente - Milia Francesco sulla determinazione per la Sardegna del contingente di ammasso 1959 e sulle modalità di conferimento del grano in relazione alle necessità dei piccoli e medi coltivatori e produttori sardi e delle cooperative agricole.*
- 36 — *Mozione Asquer - Lay - Zucca - Torrente - Cherchi - Nioi sulla crisi delle piccole e medie aziende contadine.*
- 37 — *Mozione Marras - Cardia - Torrente - Prevosto sulla utilizzazione delle acque pubbliche in Sardegna.*
- 38 — *Mozione Sanna - Asquer - Colia - Milia Francesco - Nanni - Zucca sulla esplosione della bomba atomica nel Sahara.*
- 39 — *Mozione Giua - Pernis - Frau - Cingolani sulle condizioni di riscatto imposte dagli Istituti autonomi case popolari, dall'Incis, dalle province e dai comuni.*
- 40 — *Mozione Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Zucca - Cardia - Milia Francesco - Torrente - Marras concernente un voto da esprimere al Parlamento per l'attuazione del Piano di rinascita.*
- 41 — *Mozione Lay - Asquer - Cherchi - Sanna - Nioi - Zucca - Torrente sull'ammasso per contingente del grano.*
- 42 — *Mozione Cottoni - Sotgiu Girolamo - Sanna - Milia Francesco sul Piano di rinascita.*
- 43 — *Mozione Soggiu Piero - Masia - Filigheddu - Casu - Puligheddu sul Piano di rinascita.*
- 44 — *Mozione Frau - De Martis - Lippi Serra - Cingolani - Milia Dino - Tola - Cincotti - Giua sulla gestione degli alberghi Esit.*
- 45 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Asquer - Borghero - Prevosto - Nanni - Cardia - Cherchi - Zucca - Pirastu - Manca - Marras - Lay - Torrente - Cois - Colia - Milia Francesco - Nioi Pirastu - Sanna sulla vertenza in atto tra i minatori e la Società Pertusola.*

- 46 — *Mozione Asquer - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Colia - Lay - Manca - Marras - Milia Francesco - Nanni - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca sull'approvazione del disegno di legge per l'attuazione del Piano di rinascita.*
- 47 — *Mozione Lay - Asquer - Cherchi - Nioi - Torrente sulla situazione degli assegnatari dell'Ente di trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna.*
- 48 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Manca - Prevosto - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Lay - Marras - Nioi - Pirastu - Torrente sulla situazione esistente nelle miniere.*
- 49 — *Mozione Sanna - Zucca - Asquer - Milia Francesco - Colia - Nanni sulle agitazioni operaie in Sardegna con particolare riguardo ai minatori della Montevecchio ed agli autofilotramvieri.*
- 50 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Cardia - Pirastu - Prevosto - Manca - Cois sui servizi autofilotramviari in Sardegna.*

ORDINI DEL GIORNO
APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

- 26- 7-1957 — *Amicarelli - Filigheddu - Abis - Floris - Usat sulla nomina degli Assessori regionali.*
- 4-10-1957 — *Cadeddu - Casu - Cingolani - Frau - Pazzaglia - Sanna - Torrente per potenziare l'economia vitivinicola della Sardegna.*
- 15-10-1957 — *De Magistris - Asara - Spano - Floris - Soggiu Piero - Frau - Giua - Manca - Asquer - Lonzu sull'approvvigionamento idrico.*
- 10-10-1957 — *Giua - Cardia - Castaldi - Colia - De Magistris - Melis - Pazzaglia - Pernis concernente i licenziamenti nel settore minerario.*
- 19-10-1957 — *Cherchi - Cingolani - Filigheddu - Melis - Pazzaglia - Pernis - Sanna sulla mozione n. 7 concernente i provvedimenti immediati straordinari da parte della Regione e dello Stato a favore delle zone della Sardegna danneggiate dagli incendi.*
- 15-11-1957 — *De Magistris - Macis Elodia - Corona Loddo Claudia - Cardia - Atzeni - Giua sulla proposta di legge nazionale n. 1 — «Provvedimenti a favore della Città di Cagliari».*
- 14-11-1957 — *Masia - Filigheddu - De Magistris - Dettori sulla costituzione di una Commissione consiliare speciale per lo studio di un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna.*
- 27-11-1957 — *Pisano - Floris - Spano per la perequazione salariale a favore dei lavoratori in Sardegna.*
- 21-12-1957 — *Contu - Milia Dino - De Magistris - Asquer - Pernis - Sotgiu Girolamo circa la costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Setzu - Genuri - Baradili - Perdaxius - Tadasuni - Boroneddu - Elini.*
- 20-11-1957 — *Asara sulla richiesta di alcune frazioni di Buddusò per il distacco dal Comune capoluogo e l'aggregazione a quello di Olbia.*
- 19-12-1957 — *Soggiu Piero - Melis - Contu - Casu - Puligheddu sulla pressione tributaria esistente in Sardegna.*
- 19-12-1957 — *Sassu - Covacivich - Masia sui fondi per la piccola proprietà contadina.*

- 18-12-1957 — *Masia - Filigheddu - Cadeddu - Dettori - De Magistris - Abis - Pisano sulla costituzione di una Commissione consiliare paritetica per affacciare alle più alte Autorità dello Stato le rivendicazioni della Regione Sarda in ordine al Piano di rinascita.*
- 19-12-1957 — *Masia - Filigheddu - Cadeddu - Dettori - De Magistris - Abis - Pisano sulla costituzione di una Commissione consiliare speciale per il Piano di rinascita.*
- 19-12-1957 — *Masia - Filigheddu - Cadeddu - Dettori - De Magistris - Abis - Pisano sul comprensorio di Foresta Burgos.*
- 19-12-1957 — *Torrente - Cherchi - Marras - Nioi sulla delega per l'esercizio del controllo degli Enti di riforma operanti in Sardegna.*
- 19-12-1957 — *Prevosto - Manca - Borghero sulla utilizzazione del carbone Sulcis ai fini della industrializzazione della Sardegna.*
- 19-12-1957 — *Marras - Torrente - Cherchi - Nioi sulla riforma agraria in Sardegna.*
- 19-12-1957 — *Manca - Cardia - Borghero sul Piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna.*
- 19-12-1957 — *Corona Loddo Claudia - Cardia - Pirastu - Marras - Sotgiu Girolamo sulla istruzione pubblica in Sardegna.*
- 19-12-1957 — *Melis sulla creazione di nuovi posti di assistenti presso le Università sarde.*
- 19-12-1957 — *Melis sulla possibilità di conseguire presso l'Università di Cagliari la laurea in scienze geologiche.*
- 19-12-1957 — *Melis sulla esigenza di promuovere un più vivo contatto fra il mondo della cultura e le forze di lavoro.*
- 19-12-1957 — *Soggiu Piero - Melis - Contu - Casu - Puligheddu sulla pressione tributaria esistente in Sardegna.*
- 7- 2-1958 — *De Magistris - Sassu - Pisano - Covacovich sul funzionamento delle Commissioni di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140.*
- 7- 2-1958 — *Masia - Pirastu - De Magistris - Sotgiu Girolamo - Contu concernente la delega di funzioni agli enti locali a mente dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna.*

- 11- 3-1958 — *Masia - Dettori - Usai - Spano - Abis sull'attuazione del Piano di rinascita.*
- 15- 3-1958 — *Dettori - Asara - Filigheddu sui provvedimenti da adottare per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato sugherieri.*
- 21- 3-1958 — *Filigheddu - Pernis - Pazzaglia concernente i licenziamenti da parte della Società mineraria carbonifera sarda.*
- 11- 6-1958 — *Melis - Soggiu Piero sulle condizioni del Gerrei e del Sarrabus.*
- 11- 6-1958 — *De Magistris - Abis - Filigheddu - Spano - Usai sulle condizioni del Gerrei e del Sarrabus.*
- 17- 6-1958 — *Asquer - Contu - Milia Dino - Usai - Lay - Pinna circa un progetto di legge regionale che disciplini l'elezione dei Consiglieri regionali.*
- 13- 6-1958 — *Melis - Soggiu Piero concernente il disegno di legge n. 33 — Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.*
- 25- 6-1958 — *Masia - Filigheddu - Asara - Frau - Sotgiu Girolamo - Milia Dino - Contu - Sanna circa la costituzione del Comune di San Francesco d'Aglientu, in atto frazione di Tempio.*
- 25- 6-1958 — *Gardu - Contu - Porcu Ruju - Pinna - Asquer - Nioi circa la costituzione del Comune di Budoni in atto frazione di Posada.*
- 25- 6-1958 — *Gardu - Contu - Porcu Ruju - Pinna - Asquer - Nioi circa la costituzione del Comune di San Teodoro in atto frazione di Posada.*
- 25- 6-1958 — *Sotgiu Girolamo - Contu - Asquer - Masia - Pinna - Milia Dino circa la costituzione del Comune di Palau in atto frazione di Tempio.*
- 25- 6-1958 — *De Magistris - Abis - Floris - Spano circa la ricostituzione del Comune di Ollasta in atto frazione di Usellus.*
- 8-10-1958 — *Sassu - Usai - Macis Elodia sull'esercizio della vigilanza regionale sui Consorzi agrari.*
- 17-10-1958 — *Melis - De Magistris - Cardia - Lippi Serra - Asquer - Pazzaglia - Muretti concernente il potenziamento dell'organizzazione trasfusioneale.*

- 28-11-1958 — *Filigheddu - Abis - Puligheddu - Casu - Soggiu Piero*
« *Approvazione delle dichiarazioni del Presidente della
Giunta e nomina dei componenti della Giunta regionale* ».
- 3-12-1958 — *Filigheddu - Asara - Dettori sulla richiesta di distacco
della zona « Muddizza Piana » dal Comune di Calangianus
e l'aggregazione a quello di Olbia.*
- 3- 2-1959 — *De Magistris - Gardu - Atzeni - Abis - Macis Elodia*
*sull'inquadramento della Società mineraria carbonifera
sarda nell'Ente nazionale idrocarburi*
- 3- 2-1959 — *De Magistris - Cardia - Colia - Pernis - Giua - Pazzaglia*
*- Soggiu Piero sull'attuazione della supercentrale del
Sulcis e dell'elettrodotto fra la Sardegna e la Penisola.*
- 5- 2-1959 — *Zucca - Cardia - De Magistris - Pazzaglia - Pernis - Lippi*
*Serra - Casu sulla vertenza sindacale in atto tra la So-
cietà Tramvie della Sardegna ed i suoi dipendenti.*
- 6- 2-1959 — *Masia - Sotgiu Girolamo - Sanna - Cingolani - Frau -*
*Muretti - Lonzu - Casu sul « Piano organico per la rina-
scita economica e sociale della Sardegna ».*
- 13- 2-1959 — *Spano - Castaldi - Bernard - De Magistris sulla discus-
sione della mozione n. 27 sulla disoccupazione.*
- 20- 3-1959 — *Gardu - Filigheddu concernente i danni alluvionali del-
l'ottobre 1951.*
- 20- 3-1959 — *Pisano - Filigheddu - De Magistris - Masia - Abis con-
cernente l'attribuzione alla Regione delle entrate relative
alla imposta sulla ricchezza mobile pagata dai dipendenti
dello Stato in Sardegna.*
- 20- 3-1959 — *Pazzaglia sulla costruzione di villaggi turistici in Sardegna.*
- 20- 3-1959 — *Pazzaglia per l'incremento della lotta contro il tracoma.*
- 20- 3-1959 — *Masia - Bernard sulla qualificazione professionale dei
lavoratori disoccupati.*
- 29- 4-1959 — *Frau - Casu - Cingolani - Muretti in merito al settore
del sughero.*
- 15- 5-1959 — *Marras - Macis Elodia - Lonzu - Frau - Cingolani - Milia*
*Francesco - Soggiu Piero sui piani particolari della via-
bilità.*

- 14- 5-1959 — *Filigheddu - Soggiu Piero sui Consigli di amministrazione delle Università della Sardegna.*
- 11- 6-1959 — *Sotgiu Girolamo - Frau - Nanni - Castaldi - Bernard - Asara - Filigheddu - Masia - Cingolani - Casu sul servizio delle navi traghetto.*
- 17- 6-1959 — *Asquer - Lay - Cingolani - Medda - Frau - Lonzu - Casu - Abis sulla determinazione per la Sardegna del contingente di ammasso 1959 e sulle modalità di conferimento del grano in relazione alla necessità dei piccoli e medi coltivatori e produttori sardi e delle cooperative agricole.*
- 4- 7-1959 — *Filigheddu - Asara - Masia - Sassu - Casu - Marras - Milia Francesco - Sanna - Cingolani - Lonzu - Cherchi su un programma di interventi per il Goceano.*
- 9-10-1959 — *Pazzaglia - Filigheddu - Manca - Asquer - Soggiu Piero - Cingolani sulla proposta di legge n. 67.*
- 15-10-1959 — *Sotgiu Girolamo - Pirastu - Marras sul disegno di legge n. 106 «Distacco del territorio di Muddizza Piana dal Comune di Calangianus ed aggregazione al Comune di Olbia».*
- 5-11-1959 — *Cardia - Prevosto concernente l'intervento dell'E.N.I. in Sardegna.*
- 7-11-1959 — *Castaldi - Covacivoh - Spano - Pisano sull'artigianato.*
- 7-11-1959 — *Marras - Borghero sull'artigianato.*
- 19-12-1959 — *Pinna - Pazzaglia - Lonzu sull'inquadramento del personale della Regione.*
- 19-12-1959 — *Cardia - Zucca concernente la costruzione della supercentrale termica del Sulcis.*
- 19-12-1959 — *Castaldi sulle opere portuali di Cagliari, Oristano, San Antioco.*
- 19-12-1959 — *Castaldi sull'istruzione professionale e artigiana dei giovani.*
- 19-12-1959 — *Pinna - Lonzu - Pazzaglia sui consuntivi della Regione e sui bilanci e sui consuntivi degli Enti e degli Istituti regionali.*

- 19-12-1959 — Nanni - Colia - Asquer concernente il problema della pesca.
- 10- 2-1960 — Masia - Marras - Zucca - Casu - Frau - Dedola - Bernard - Filigheddu sulla esplosione della bomba atomica nel Sahara.
- 16- 2-1960 — Abis - Floris - Spano - De Martis - Soggiu Piero sulla gestione dello stagno di Santa Giusta.
- 18- 2-1960 — Gardu - Atzeni - Nioi - Prevosto - Milia Francesco - De Magistris - Falchi Pierina - Puligheddu - Bernard - Usai sulla costruzione delle dighe sul Cedrino e sul Sologo.
- 25- 3-1960 — Masia - Sanna - Muretti - Pirastu - Pazzaglia - Soggiu Piero - Castaldi sul Piano di rinascita previsto dall'art. 13 dello Statuto speciale per la Sardegna.
- 24- 3-1960 — De Magistris sulla proposta di legge n. 19 concernente l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.
- 29- 4-1960 — De Magistris - Sotgiu Girolamo - Pazzaglia - Casu - Nanni - Filigheddu - Milia Dino - Cingolani sulla richiesta dei frazionisti di Codaruina, S. Maria Coghinas, Villanova e Li Punti, frazioni di Sedini, e di Muddizza e La Ciaccia, frazioni di Castelsardo, per il distacco delle frazioni dai Comuni capoluogo e la costituzione in un unico Comune autonomo con denominazione «Valledoria».
- 29- 4-1960 — De Magistris - Torrente - Serra - Casu - Colia - Milia Dino sulla richiesta di ricostituzione del Comune di Siris, in atto frazione di Masullas.
- 17- 5-1960 — Pernis - Frau - Cingolani - Giua sulle condizioni di riscatto imposte dagli Istituti autonomi case popolari, dall'Incis, dalle Province e dai Comuni.
- 17- 5-1960 — De Magistris - Asquer - Gardu - Atzeni - Soggiu Piero - Serra - Dedola - Sotgiu Girolamo - Lay - Milia Dino sulla emanazione del regolamento di applicazione della legge sull'organico del personale regionale.
- 20- 5 1960 — Masia - Filigheddu - De Magistris - Cingolani - Frau - Giua sull'urgenza di provvedimenti legislativi connessi o derivanti dalla legge sul riordinamento dell'organico del personale regionale.

- 22- 6-1960 — *Macis Elodia - Lay - Cingolani - Zucca - Frau - Lonzu - Abis - Soggiu Piero sull'ammasso per contingente del grano.*
- 30- 9-1960 — *De Magistris - Soggiu Piero sulla vertenza fra le Società Pertusola e Correboi ed i loro dipendenti.*
- 25-10-1960 — *Masia - Atzeni - Bernard - Casu - Puligheddu sulla presentazione al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale del disegno di legge governativo per il Piano di rinascita.*
- 22-12-1960 — *Masia - Soggiu Piero - Covacivich - Bernard sull'attuazione del Piano di rinascita della Sardegna.*
- 22-12-1960 — *Spano - Masia - Floris - Falchi Pierina - Covacivich - Sassu - Macis Elodia - Atzeni - Asara - Casu - Pisano - Stara sull'ampliamento dell'ufficio costituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici per l'attuazione della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, concernente la concessione di mutui edilizi.*

RIEPILOGO NUMERICO

DELL'ATTIVITA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Disegni di legge presentati	N.	101
Proposte di legge presentate	»	66
Proposte di legge nazionale presentate	»	17
	TOTALE	N. 184

Progetti di legge esaminati dalla Assemblea	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Progetti di legge approvati} \\ \text{Proposte di legge naz.le approvate} \\ \text{Progetti di legge non approvati} \end{array} \right.$	N. 83	97
		» 10	
		» 4	

Progetti di legge ritirati dai proponenti	N.	12
Proposte di legge nazionale ritirate dai proponenti	»	2
Progetti di legge per i quali l'Assemblea ha deliberato la sospensiva	»	6
Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti	»	56
Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni permanenti	»	5
Progetti di legge esaminati dalle Commissioni e non esitati dall'Assemblea	»	6
	TOTALE	N. 184

Proposte di legge nazionale approvate dal Parlamento	N.	2
Leggi regionali rinviate	»	9
Leggi regionali impugnate	»	1
Mozioni presentate	»	50
Mozioni svolte	»	43
Mozioni ritirate	»	3
Interpellanze presentate	»	314

Interpellanze svolte	»	215
Interpellanze ritirate	»	22
Interrogazioni presentate	»	1.233
Interrogazioni svolte oralmente	»	465
Interrogazioni che hanno avuto risposta scritta	»	279
Interrogazioni ritirate	»	47
Ordini del giorno approvati	»	84

LEGGI PUBBLICATE

NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

<i>Anno</i> 1957	N.	7
» 1958	»	23
» 1959	»	24
» 1960	»	16
» 1961	»	10
	<hr/>	
TOTALE	N.	80

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente CERIONI prof. Agostino (1)

Vice Presidenti ASQUER avv. Giuseppe
GARDU avv. Antonio (2)

Segretari ASARA prof. Sebastiano
PIRASTU prof. Luigi
COTTONI avv. Salvatore

Questori COVACIVICH sig. Giacomo
SOTGIU prof. Girolamo

(1) Eletto nella seduta del 14 novembre 1958 in sostituzione del Consigliere regionale Corrias dott. Efsio.

(2) Eletto nella seduta del 28 gennaio 1959 in sostituzione del Consigliere regionale Murgia dott. Giuseppe.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

COGNOME E NOME		Gruppo d'appartenenza
ABIS	Lucio	D. C.
AMICARELLI	Angelo	D. C.
ASARA	Sebastiano	D. C.
ASQUER	Giuseppe	P. S. I.
ATZENI	Alfredo	D. C.
BERNARD	Fabien	D. C.
BORGHERO	Giuseppe	P. C. I.
CADEDDU	Giovanni	D. C.
CARA	Salvatore	D. C.
CARDIA	Umberto	P. C. I.
CASTALDI	Venturino	D. C.
CASU	Giangiorgio	P. S. d'A.
CERIONI	Agostino	D. C.
CHERCHI	Giovanni Maria	P. C. I.
CINCOTTI	Antioco	P. D. I. U. M.
CINGOLANI	Guglielmo	P. D. I. U. M.
COIS	Raffaele	P. C. I.
COLIA	Giuseppe	P. S. I.
CONTU	Anselmo	P. S. d'A.
CORONA LODDO	Claudia	P. C. I.
CORRIAS	Efisio	D. C.
COSTA	Gervasio	D. C.
COTTONI	Salvatore	P. S. d'A.
COVACIVICH	Giacomo	D. C.
DEDOLA	Mario	D. C.
DEL RIO	Giovanni	D. C.
DE MAGISTRIS	Ignazio	D. C.
DE MARTIS	Giorgio	P. D. I. U. M.
DERIU	Francesco	D. C.
DETTORI	Paolo	D. C.
FALCHI	Pierina	D. C.
FILIGHEDDU	Giovanni	D. C.
FIORITO	Luigi	D. C.
FLORIS	Renzo	D. C.

COGNOME E NOME		Gruppo d'appartenenza
FRAU	Giovanni	P. D. I. U. M.
GARDU	Antonio	D. C.
GIUA	Elio	P. D. I. U. M.
LAY	Giovanni	P. C. I.
LIPPI SERRA	Efisio	P. D. I. U. M.
LONZU	Giovanni	MISTO
MACIS	Elodia	D. C.
MANCA	Antonio	P. C. I.
MARRAS	Luigi	P. C. I.
MASIA	Giuseppe	D. C.
MEDDA	Felice	MISTO
MELIS	Pietro	P. S. d'A.
MILIA	Francesco	P. S. I.
MILIA	Raimondo	P. D. I. U. M.
MURETTI	Lelio	P. D. I. U. M.
MURGIA	Giuseppe	D. C.
NANNI	Alessandro	P. S. I.
NIOI	Salvatore	P. C. I.
PAZZAGLIA	Alfredo	MISTO
PERNIS	Enrico	P. D. I. U. M.
PINNA	Gavino	MISTO
PIRASTU	Luigi	P. C. I.
PISANO	Albino	D. C.
PREVOSTO	Achille	P. C. I.
PULIGHEDDU	Giuseppe	P. S. d'A.
SANNA	Carlo	P. S. I.
SASSU	Nicolino	D. C.
SERRA	Ignazio	D. C.
SOGGIU	Piero	P. S. d'A.
SOTGIU	Girolamo	P. C. I.
SPANO	Salvatorangelo	D. C.
STARA	Salvatore	D. C.
TOLA	Nino	P. D. I. U. M.
TORRENTE	Alfredo	P. C. I.
USAI	Angelino	D. C.
ZUCCA	Armando	P. S. I.

ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE
DELL'ASSEMBLEA

SATTA Alfredo Filippo, accettate dimissioni	il	9-10-1957
BROTZU Giuseppe, » »	»	20- 1-1961
PORCU RUJU, deceduto	»	5- 6-1960

INDICE

PARTE I

— Progetti di legge in ordine di presentazione, con note illustrative	Pag.	1
— Progetti di legge approvati dall'Assemblea	»	181
— Progetti di legge esaminati e non approvati dalla Assemblea	»	189
— Progetti di legge per i quali l'Assemblea ha votato la sospensiva	»	193
— Progetti di legge ritirati dai proponenti	»	197
— Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	201
— Progetti di legge esitati dalle Commissioni permanenti e non esaminati dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	207
— Disegni di legge presentati dalla Giunta	»	211
— Proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali	»	221
— Progetti di legge divisi per materia	»	239
— Leggi regionali promulgate	»	253
— Leggi regionali rinviate dal Governo	»	265
— Leggi regionali impugnate dal Governo nanti la Corte Costituzionale	»	269
— Leggi regionali divise per materie	»	273

PARTE II

— Proposte di legge nazionale in ordine di presentazione, con note illustrative	Pag. 287
— Proposte di legge nazionale approvate dalla Assemblea	» 307
— Proposte di legge nazionale ritirate dal proponente	» 311
— Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni permanenti per sopravvenuta chiusura della legislatura	» 315
— Proposte di legge nazionale approvate dal Parlamento	» 319

PARTE III

— Documenti presentati all'Assemblea: Piani particolari	» 327
— Richieste di istituzione di nuovi Comuni	» 327
— Relazione della Giunta delle elezioni	» 328
— Mozioni presentate	» 329
— Ordini del giorno approvati dall'Assemblea	» 337
— Riepilogo numerico dell'attività legislativa del Consiglio regionale	» 347

APPENDICE

— Composizione dell'Ufficio di Presidenza	» 355
— Composizione dell'Assemblea	» 357
— Elenco dei Consiglieri che hanno cessato di far parte dell'Assemblea	» 359
— Indice	» 361

Stampato coi tipi dello sta-
bilitamento tipografico editoriale
Guido Fossataro — Cagliari
Febbraio 1964